



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2008 101





la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE
Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Paolo DAVICO BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Guido JORIO
Pier Giuseppe MONATERI
Davide MOSSO
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Per le foto di questo numero
si ringraziano Livio Bourbon
ed Enrico Formica, tratte da Torino 360°,
copyright Priuli & Verlucca, editori,
per gentile concessione
della casa Editrice

Notizie dal Consiglio

- 6 Quote di iscrizione 2009
- 7 I nuovi compiti del Consiglio dell'Ordine: la creazione del "Punto d'accesso" per la realizzazione del processo civile telematico di Mauro Ronco
- 8 Il processo civile telematico è una realtà *La Commissione Informatica*

La deontologia dell'avvocato

- 10 La natura delle norme deontologiche di Mauro Ronco
- 16 Una deontologia europea di Guido Jorio
- 18 La deontologia all'esame di avvocato di Dario Poto
- 20 L'avvocato e il contatto con il testimone di Elena Negri
- 23 I contatti con i testimoni nel processo civile di Milli Lodigiani
- 24 La responsabilità oggettiva dell'avvocato in materia di privacy di Marco Ferrero
- 27 La corrispondenza scambiata con il collega: divieti e previsioni deontologiche di Domenico Sorrentino

Recensioni

- 30 *Sei zero nove bis. In difesa di un uomo* (Roberto Capra) di Mauro Ronco
- 32 *L'avvocato "necessario"* (Fulvio Gianaria e Alberto Mittone) di Paolo Davico Bonino
- 33 Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore (Paolo Borgna) di Antonio Rossomando
- 35 La Giustizia raccontata da chi la fa. *Toghe Rotte* (Bruno Tinti) di Davide Mosso
- 38 *Black Pepper* (Renzo Cappelletto e Bruno Gambarotta) di Mario Bellone

Dal Congresso Nazionale Forense di Renato Martorelli

Lettera al Consiglio dell'Ordine

- 41 Lettera aperta al Consiglio dell'Ordine: i siti web di Anna Chiusano e Fabio Regoli
- 44 Il giovane penalista tra dubbi e speranze di Luca Carnino e Guido Fracchia
- 47 *Stare decisis*: un possibile passo verso la certezza del diritto? di Sergio Badellino

Ancora sui diritti dell'uomo

- 48 L'Uomo: un fantasma si aggira tra noi di Aida Ribero Manzoni

Storia dell'Avvocatura


- 50 Ritratti di giuristi subalpini: Secondo Luigi Frola di Dario Poto

Dalle Associazioni

- 54 Centro Nazionale Studio di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" di Umberto Oliva

Dalla copertina

- 55 La Torino di Bourbon e Formica di Paolo Davico Bonino



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Quote di iscrizione 2009

Il Consiglio dell'Ordine ha fissato per l'anno 2009 i seguenti importi quali quote di iscrizione:

	Euro
Avvocato Cassazionista con reddito superiore a 150.000,00	400,00
Avvocato Cassazionista con reddito inferiore a 150.000,00	300,00
Avvocato non Cassazionista con reddito superiore a 150.000,00	350,00
Avvocato non Cassazionista con reddito inferiore a 150.000,00	225,00
Praticante abilitato	100,00
Praticante semplice	50,00

Il reddito da considerare è il Reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nell'anno 2007 e dichiarato nel 2008:

per l'attività svolta in forma individuale: fare riferimento alla somma indicata al rigo RE 21 - colonna 2 del Modello Unico 2008

per l'attività svolta in forma associata: fare riferimento al reddito di partecipazione risultante dal rigo RH 14 del Modello Unico 2008

Termine pagamento 31 marzo 2009

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di seguito le coordinate bancarie:

Banca Intesa BCI - Via Garibaldi 45/a

IBAN: IT47 J030 69011380 0416 3060 111

Intestato: Consiglio Ordine Avvocati

Causale: specificare il nome dell'Avvocato/Praticante che effettua il pagamento

Le ricevute potranno essere ritirate presso gli sportelli.

Penalità per il ritardato pagamento: il doppio del tasso degli interessi legali per i pagamenti eseguiti dal 01/04/2009 al 31/12/2009



Notizie dal Consiglio

I NUOVI COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE: LA CREAZIONE DEL "PUNTO D'ACCESSO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il Consiglio dell'Ordine nella riunione del 22 dicembre 2008, ha approvato la modifica delle quote di iscrizione all'Albo secondo lo schema riportato nella tabella della pagina precedente.

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento delle competenze del Consiglio dell'Ordine:

- dall'istruttoria e delibazione delle richieste di ammissione al patrocinio a carico dello Stato (estese nel 2007 anche alla materia dell'adozione);

- alla formazione permanente ed all'aggiornamento professionale, previsti come obbligo deontologico dell'avvocato;

- cui vanno aggiunti gli aumenti dei carichi di lavoro in relazione al maggior numero degli iscritti all'Albo, agli Elenchi Speciali ed al Registro dei Praticanti.

Ciò ha comportato un notevole aggravio degli oneri economici del Consiglio: dopo l'ultimo aggiornamento della tassa di iscrizione – disposto con delibera del 16.12.2002 – il Consiglio ha dovuto assumere due nuovi impiegati, con un aumento non indifferente della spesa per retribuzione del personale.

Tuttavia la ragione che ha reso indifferibile la variazione decisa dal Consiglio il 22 dicembre scorso sta nell'assoluta necessità di dotare l'Ordine del cosiddetto "Punto d'accesso" per la realizzazione del processo civile telematico (P.C.T.).

La normativa prevede, infatti, che i Consigli dell'Ordine siano investiti di un ruolo fondamentale per la realizzazione del P.C.T., essendo indicati dal D.M. 17 luglio 2008 ("Regole tecnico-operative sul Processo Civile Telematico") al primo posto tra i soggetti pubblici che, "limitatamente ai propri iscritti", possono attivare e gestire "uno o più punti di accesso" (art. 6 comma 5 lett. a) D.M. citato).

Per dotare l'Ordine degli strumenti (*hardware*, connettività, *software* e assistenza tecnica) indispensabili per rendere questo servizio a tutti gli avvocati è necessario un investimento iniziale non inferiore a 70.000,00 Euro, oltre a una spesa, dal secondo anno in avanti, di almeno 50.000,00 Euro per ciascun anno.

L'aumento delle quote si pone, perciò, come corrispettivo di un nuovo servizio fondamentale che

sarà reso agli avvocati in modo duraturo.

Tenendo conto delle difficoltà dei giovani avvocati e di quelli dotati di minor reddito, il Consiglio ha ritenuto di lasciare invariate le quote per tutti gli avvocati non cassazionisti con un reddito professionale inferiore a 150.000,00 Euro. L'aumento della quota concerne, pertanto, solo gli avvocati cassazionisti e quelli con reddito professionale superiore a 150.000,00 Euro, secondo una logica solidaristica che appare opportuno seguire in una situazione economicamente seria come quella odierna.

Nell'articolo che segue questa nota gli avvocati Erica Gilardino e Filippo Vallosio, rispettivamente coordinatrice e componente della Commissione informatica del Consiglio, danno conto ampiamente della natura del "Punto d'accesso" che sarà attivato e gestito dal Consiglio dell'Ordine, nonché delle prospettive e delle modalità di utilizzo dei servizi necessari per inserirsi pienamente nel sistema del processo civile telematico.

Mauro Ronco



IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO È UNA REALTÀ

Cenni sulla normativa di riferimento

Con il D.P.R. n. 123/2001 venne varato il “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, seguito dal recentissimo D.M. 17/7/2008 relativo alle regole tecnico-operative sul P.C.T. (Processo Civile Telematico).

È dunque ormai certo come il Ministero intenda rendere operativa l’informatizzazione della giustizia, ed altrettanto chiara risulta essere la posizione centrale che in tale contesto vengono ad assumere i Consigli

dell’Ordine, ma andiamo per gradi.

Il concetto di processo civile telematico non deve essere interpretato in senso letterale: l’obiettivo del legislatore non risulta essere tanto quello di creare un nuovo strumento processuale, ovvero nuove regole volte a disciplinare quanto oggi previsto dal codice di rito (salvo *revirements* dell’ultima ora), quanto di introdurre la possibilità per tutte le parti del processo (attore, convenuto, giudice e cancellerie) di formare, comunicare e notificare i vari atti processuali per mezzo di documenti informatici (principio espresso anche dalla relazione tecnico-normativa di accompagnamento al regolamento).

I punti nevralgici del menzionato regolamento appaiono essere, in parti-

colare, gli articoli 1, 3 e 12, che disciplinano il concetto della validità degli atti del processo se firmati con firma digitale, della creazione del sistema denominato sistema informatico civile e della formazione del fascicolo informatico. Del pari interessanti si presentano gli articoli 6, 7 e 8, dedicati alle notificazioni e comunicazioni effettuate per via telematica.

Il primo aspetto è legato alla validità degli atti processuali firmati con sottoscrizione digitale. La norma conclude il percorso che ha portato il documento informatico ad essere equiparato al documento cartaceo, ossia l’evoluzione iniziata con la legge n. 59/1997, e proseguita attraverso il D.p.r n. 513/1997, il D.p.c.m. 8.2.1998 ed il D.p.r. 28.12.2000 n. 445 oggi D.lgs. 82/2005, dando origine all’attuale assetto normativo in forza del quale il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha acquisito efficacia probatoria analoga a quella della scrittura privata ex art. 2702 c.c.

Il sistema informatico civile viene definito come “*il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile*”.

In sintesi, l’amministrazione tratterà (in via telematica ed informatica) tutti i dati relativi al processo attraverso sistemi idonei ad assicurare l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento a cui il documento si riferisce, l’individuazione del soggetto che inserisce l’atto, la ricezione del medesimo, l’accesso univoco dei soggetti abilitati a compiere i vari atti.

Ma non è solo attraverso l’equiparazione del documento informatico a quello cartaceo che si percepisce l’evoluzione del sistema giustizia, in quanto viene anche introdotto, dalla normativa



di cui sopra, il concetto di “fascicolo informatico”, che può proprio considerarsi quale il risultato dell’informatizzazione del processo civile.

In origine il *Regolamento recante le norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari* (in G.U. 26.09.2000 n. 225) aveva introdotto l’utilizzo della firma digitale come strumento di autenticazione degli atti formati dalla pubblica amministrazione giudiziaria. La disciplina atteneva essenzialmente al flusso documentale interno alla stessa amministrazione giudiziaria e consentiva la formazione ed archiviazione degli atti in forma elettronica.

Mancava quindi il *trait d’union* che permettesse a soggetti esterni agli uffici giudiziari (avvocati) di interagire con le cancellerie prendendo parte alla formazione del fascicolo di causa.

La lacuna normativa è stata colmata con gli articoli 10 (procura alle liti), 11 (iscrizione a ruolo) e 12 (fascicolo informatico) del regolamento 123/2001, che disciplinano una funzione attiva del professionista nella trasmissione degli atti – con valore legale – alla cancelleria.

Molto interessante si mostra, poi, la disciplina delle notificazioni per via telematica, aspetto non certo di facile soluzione. Un primo accenno all’uso delle nuove tecnologie in campo giudiziario si è avuto con la legge 183/1993 che consente l’uso del telefax a fini processuali. Alcune interpretazioni¹ sono giunte a ritenere direttamente estendibile la norma sull’uso del fax alle notificazioni telematiche. Ora la comparazione tra le varie norme non consente, allo stato, di giungere ad affermazioni univoche, anzi evidenzia una spiccata autonomia sia di struttura che di effetti probatori della notifica telematica rispetto a quella ordinaria o effettuata via fax. In sintesi, senza dedicarsi analiticamente a tutte le norme in questione, è dato ritenere che la notifica telematica possa essere equiparata alla notifica a mezzo del servizio postale (artt. 149 c.p.c. e 12 D.p.r. 513/97) – consentendola quindi anche agli avvocati in virtù della legge n. 52/1994 – anche se esiste

orientamento che richiama per converso l’art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice)².

Ma ciò che in realtà conta, non è tanto allo stato individuare la qualifica normativa e dogmatica da attribuire alla notifica telematica, bensì il fatto che la stessa potrà essere effettuata, con validità legale, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata [muniti dei requisiti *ex lege* (art. 7 D.p.r. 123/2001)].

Stato dell’arte e ruolo dei Consigli dell’Ordine

Il P.C.T., per il Tribunale di Torino, è una **realità**, in quanto nell’estate di quest’anno entrerà a regime (salvo differimenti dell’ultima ora) per le **esecuzioni immobiliari e concorsuali**. Dall’inizio del 2009 infatti la cancelleria ha iniziato a richiedere l’indicazione **obbligatoria**, negli atti di pignoramento, di alcuni dati (quali il C.F. delle parti) indispensabili per l’inserimento informatico della documentazione. Gli uffici giudiziari interessati, poi, stanno già caricando i dati ed istruendo il personale. Ma vi è di più.

Alla fine dello scorso anno (novembre ‘08) è stato istituito presso il Tribunale di Torino il **Gruppo Guida**, che riunisce rappresentanti di tutte le categorie interessate (giudici, avvocati, cancellieri, professionisti delegati, curatori, consulenti tecnici, ecc.), con il compito precipuo di attuare il P.C.T. nel nostro Tribunale. Ciò comporterà, a breve, l’organizzazione di convegni teorico-pratici (analoghi a quello già realizzato per il *Polis-web*) per la diffusione di questa rilevante modifica delle modalità di lavoro che certo non può lasciarci insensibili o peggio ancora distratti.

Per la realizzazione del Sistema Informatico Civile risulta importante evidenziare il ruolo attribuito ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, collocati tra i soggetti pubblici che *“limitatamente ai propri iscritti”* possono attivare e gestire *“uno o più punti d’accesso”* (art. 6 comma 5 lett. a) D.M. 17.7.2008).

Per accedere, infatti, al *sistema informatico civile* è necessaria l’attivazione di un Punto d’Accesso (PdA), che rappresenta la “porta” attraverso la quale inserirsi nel gestore centrale del Ministero della Giustizia per poter utilizzare il P.C.T..

Il Consiglio di Torino ha deliberato di attivare in proprio un PdA (con un rilevante sforzo economico ed organizzativo): ciò consentirà una ottimizzazione della connessione, anche se resterà ferma la possibilità di usufruire di accessi di emergenza che dovrebbero venire forniti dal Ministero della Giustizia in caso di malfunzionamento del PdA locale.

È una occasione importante per la nostra categoria e non deve semplicemente costituire oggetto d’interesse in quanto **obbligatoria**, bensì quale sistema per consentirci di governare un cambiamento epocale e di trarne tutti i possibili benefici, tenuto conto che presso altre realtà (Tribunali di Milano - Verona - Catania) è già operativa con risultati più che lusinghieri (al Tribunale di Milano, per esempio, la concessione telematica dei decreti ingiuntivi ha comportato un dimezzamento dei tempi).

Non deve spaventare, quindi, l’idea di modificare le proprie abitudini di lavoro, considerato oltre al resto che il sistema è di applicazione intuitiva anche per chi ha contenute conoscenze informatiche e che, in ogni caso, come anticipato, verranno organizzati, a cura della Commissione Informatica, convegni per la divulgazione, corsi pratici per la formazione ed inoltre verrà predisposta una guida per l’uso del P.C.T., le cui spese di pubblicazione sono già state deliberate.

È necessario che lo sforzo sia comune e che induca ad una diffusione capillare dell’utilizzo del P.C.T., per rovesciare l’attuale situazione che vede il *Polis-web* utilizzato da soli duecento iscritti a fronte di un numero di avvocati torinesi ormai vicino ai cinquemila.

Non resta che augurare a Tutti un buon lavoro.

La Commissione Informatica

¹ Gattamelata: *Amministrazione pubblica e processo: nuovi campi di utilizzazione delle tecniche telematiche*, in *Rivista Internet Giust.it - Giustizia 5-2001*

² Laurenziano: *La notifica nel processo civile attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici*, in *Bologna-forense*, notiziario dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.



La deontologia dell'avvocato

LA NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

1. Le norme deontologiche a livello europeo e interno

Il codice europeo di deontologia forense, approvato a Strasburgo dal C.C.B.E., Consiglio degli Ordini Forensi Europei, il 28 ottobre 1988, con le revisioni introdotte nell'Assemblea plenaria tenuta a Lione il 28 novembre 1998, contiene un preambolo, intitolato: *Missione dell'avvocato*. In esso si affermano, al punto 1.1., con parole certamente ampollose e un po' retoriche, ma indubbiamente significative, alcuni aspetti cruciali della deontologia professionale.

Un primo profilo importante concerne il rilievo del ruolo dell'avvocato non soltanto nel rapporto fiduciario col proprio assistito, ma anche nella funzione di soggetto indispensabile per la giustizia nello Stato di diritto. Un secondo profilo, corollario del ruolo centrale dell'avvocato nell'attuazione di una vita sociale fondata sul rispetto della giustizia, concerne la pluridimensionalità dei suoi doveri, sussistenti, oltre che verso il cliente, i colleghi e le autorità giudiziarie, anche verso "la professione in generale" e "la società", nel suo insieme. Un terzo aspetto meritevole di attenzione, che si ricava dalla disposizione in esame, concerne il legame tra tali regole e il corretto proporsi della missione dell'avvocato nella società civile.

Al punto 1.2. è definita la "natura delle regole deontologiche" come quelle regole "destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione, riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana".

Il Codice deontologico italiano, approvato dal Consiglio Nazionale

Forense il 17 aprile 1997, e successivamente modificato in più occasioni, allo scopo di renderlo adeguato alle esigenze di modernizzazione della professione, contiene pure un preambolo, forse meno retorico, ma giuridicamente più puntuale di quello europeo. Si afferma in esso il principio che l'avvocato esercita la professione "in piena libertà, autonomia ed indipendenza", allo scopo di "tutelare i diritti e gli interessi della persona", per cui è strumento fondamentale la precisa conoscenza delle leggi. In questo modo l'avvocato contribuisce "all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia". Il secondo comma del preambolo statuisce la doverosità per l'avvocato di alcuni compiti di portata generale, che costituiscono una novità rispetto alle prospettazioni del passato e fanno risaltare il suo ruolo "pubblico". Il termine "pubblico" non va frainteso. L'avvocato è un professionista che svolge i suoi compiti in piena libertà, autonomia e indipendenza, al di fuori di ogni vincolo gerarchico o anche solo di dipendenza rispetto a soggetti ed enti regolati dal diritto pubblico. Ciò non toglie che la rilevanza della professione sia pubblica, nel senso che essa possiede un valore per tutti i cittadini e per la società nel suo insieme. "Pubblico", infatti, non è soltanto ciò che pertiene allo Stato o agli enti pubblici, secondo una definizione geografica del pubblico che risale alla concezione ideologica dello statalismo, bensì tutto ciò che riguarda il bene della società e delle varie articolazioni istituzionali in cui si esprime la libertà dei singoli e delle formazioni sociali liberamente costituite dai cittadini. Ora, l'avvocato, nello svolgimento della sua opera, ha tre compiti fondamentali, che trascendono gli specifici obblighi che sorgono in

forza del mandato professionale, consistenti, secondo il preambolo, nel vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; nel garantire i diritti umani alla libertà e alla sicurezza e il diritto inviolabile della difesa; nell'assicurare la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche, come afferma l'ultimo comma del preambolo, sono "essenziali per la realizzazione e la tutela" dei compiti dell'avvocato, che integrano i valori alla cui realizzazione è orientata la professione legale.

2. La natura delle norme deontologiche

Le norme deontologiche sono certamente caratterizzate da una non modesta quota di vaghezza e di indeterminatezza. Per questo motivo esse possono essere – e sono state – criticate, perché non fornirebbero all'incolpato una sufficiente garanzia, dotando gli organi disciplinari di una eccessiva discrezionalità.

Io non mi sento di condividere una simile critica. Si è discusso, invero, a lungo circa la natura delle norme deontologiche, se esse siano o no vere norme giuridiche. Le Sezioni Unite della Cassazione, con pronuncia del 6 giugno 2002, n. 8225 hanno affermato che "le norme del Codice deontologico approvate dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria".

Le Sezioni Unite hanno fornito una duplice serie di motivazioni per giungere a questa conclusione. La prima, che tali norme trovano fondamento nei principi

dettati dalla legge professionale forense risalente al r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, e, in particolare nell'art. 12, 1° comma. Dunque, la deontologia codificata non sarebbe altro che una fonte di diritto di rango secondario, che può legittimare una decisione giurisdizionale solo e nella misura in cui essa sia richiamata dalle fonti primarie, come, nel caso di specie, la legge professionale forense.

La seconda motivazione rinvia all'integrazione delle clausole legislative generali con le norme di etica professionale, la cui determinazione sgorga soltanto dalla concreta esperienza dell'esercizio dell'attività forense.

Questo aspetto manifesta il legame delle regole deontologiche con l'etica professionale.

È ben nota la contrapposizione in filosofia etica tra l'orientamento deontologico e quello teleologico, che vorrebbero dare spiegazione del perché un'azione umana merita di essere compiuta o di essere evitata. I giuristi tendenzialmente appartengono al campo dei deontologi, perché vedono nel fatto stesso dell'esistenza della norma una ragione sufficiente per compiere l'azione dovuta e per astenersi dall'azione vietata. Per questo rilevante motivo i giuristi pretendono che le norme siano precise e determinate. Essi focalizzano prevalentemente nella norma il nucleo di obbligo o di divieto cui il destinatario deve attenersi, pena l'inflizione della sanzione.

Senonché, il deontologismo, preso

in sé e per sé, non è in grado di dare compiutamente conto dell'azione umana, perché il dovere non è mai "per il dovere". Il dovere è sempre per qualcosa di altro, tra cui, certamente, per una o più conseguenze della nostra azione, ricapitolate e precostituite a livello intenzionale dalla ragione dell'agente.

La prospettiva deontologica va, pertanto, integrata con quella teleologica. È ovvio che questo problema non si pone – o non si pone con la medesima coerenza – per le norme di carattere penale, che sanzionano (o dovrebbero sanzionare) soltanto la violazione dei divieti e degli obblighi che affiorano con evidenza al senso comune.



L'integrazione della prospettiva deontologica con quella teleologica è invece cruciale per le norme di etica professionale, che evocano, con termini di carattere generale, non soltanto ciò che non si deve fare, ciò da cui occorre assolutamente astenersi, ma soprattutto ciò che è indispensabile fare se si vuole realizzare lo scopo della professione. Le norme deontologiche elaborano e descrivono un modello simbolico di avvocato: di quell'avvocato che riesce a realizzare in se stesso, attraverso la preparazione di base, l'aggiornamento continuo e l'esperienza professionale, nonché la coerenza dei comportamenti, la missione dell'avvocato, secondo il linguaggio un poco retorico del Codice europeo. Vista in questo quadro, la vaghezza delle disposizioni non appare una carenza, ma una ricchezza, indispensabile per integrare l'ottica deontologica con quella teleologica.

L'inadeguatezza di una visione meramente deontologica appare evidente sol che si pensi alla apparente contraddittorietà delle esigenze che derivano dalla complessità delle regole deontologiche. Si pensi alla quotidiana vita forense: la richiesta di rinvio che l'avvocato di controparte chiede a un difensore in vista dell'udienza già fissata. Che dire nel caso in cui accedere alla richiesta di rinvio della controparte significherebbe danneggiare il proprio assistito? E che dire del dovere di segretezza e di riservatezza sulle informazioni fornite all'avvocato dalla parte assistita o di cui egli sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato? Ben note sono le eccezioni, di ampia portata, di questa regola, contemplate al comma IV dell'art. 9, tutte quante affidate alla prudenza del professionista. E che dire dei rapporti con la stampa? Cosa si può dire, di più e di meglio, di ciò che è prescritto nell'art. 18 del Codice, secondo cui l'avvocato deve ispirarsi, nei rapporti con i *media*, a criteri di equilibrio e misura, per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza. Peraltro, come bene recita il I comma dell'art. 18 del Codice, l'avvocato deve muoversi nella linea dell'assoluto rispetto degli interessi del proprio assistito, modulando i propri interventi *ad extra* con il consenso di lui e nell'esclusivo suo interesse. Forse ciò legittima la celebrazione

contemporanea del processo al di fuori delle aule di giustizia e sui *media*? Certo che no. Anche se ciò potesse essere apparentemente nell'interesse del cliente. Sembra dunque emergere un principio non scritto, ma fondamentale, che serve a gerarchizzare le varie disposizioni deontologiche. L'interesse del cliente è sempre quello che si riconosce nella concreta ed effettiva esperienza giudiziaria, nel rispetto degli organi della giurisdizione, cui spetta pronunciare il giudizio. In altri ordinamenti la trattazione *funditus* delle questioni di merito sui *media* potrebbe integrare l'offesa alla Corte. Ciò significa che l'art. 18 deve essere interpretato alla luce dell'art. 5, che contempla i doveri generalissimi di probità, dignità e decoro e, più ancora, alla luce del preambolo, I comma, secondo cui l'avvocato deve garantire la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Ove non è chi non veda che la trattazione in contemporanea del processo sullo scenario massmediatico è idonea a provocare distorsioni nel giudizio e prevaricazioni nel corretto funzionamento del contraddittorio. Ma anche qui, ove siano il Pubblico Ministero o la Polizia giudiziaria a diffondere un'aura di colpevolezza attraverso dichiarazioni o interventi pubblici, l'avvocato riprende tutto il diritto di rilasciare alla stampa interviste ad ampio raggio, in cui gli sia possibile rintuzzare le invasioni di campo mediatiche di altri soggetti processuali o non processuali.

Mi sembra possibile ricapitolare il fin qui detto in due provvisorie conclusioni: la prima, che le regole deontologiche non nascono dalla legge dello Stato, ma dall'esperienza della professione, e, dunque, è giusto che sia lasciata all'autonomia delle rappresentanze professionali di provvedere in chiave di normazione sub-primaria e, soprattutto, in chiave di giudizio disciplinare.

La seconda conclusione provvisoria concerne il carattere non soltanto giuridico, ma anche etico della normazione deontologica, nel senso che essa, attraverso previsioni generali, talora generiche, non si limita a vietare ciò che non si addice assolutamente all'avvocato, ma a promuovere altresì uno stile di vita professionale grazie al quale l'avvocato realizza la verità della sua professione.

3. Norme deontologiche e identità professionale

Desidero a questo punto sviluppare un poco questo tema per penetrare meglio, se possibile, il tema della nostra identità professionale, anche alla luce delle pregnanti osservazioni contenute in un recente libro di Claudio Sarrea, intitolato significativamente *L'emergenza deontologica*, che rinvia all'esigenza, per coloro che esercitano le professioni del magistrato, dell'avvocato, del medico e del giornalista, di penetrare più in profondità le ragioni della loro professione.

Dalla compilazione giustiniana sono stati a noi tramandati i tre principi fondamentali della giustizia e del diritto: *suum unicuique tribuere, alterum non laedere, honeste vivere*. L'ultimo sintagma non identifica un dovere o un divieto specifico, ma addita uno stile di vita generale che è indispensabile per rispondere, secondo giustizia, ai propri doveri di stato e, soprattutto, ai doveri relativi al contesto dei rapporti professionali. Giuseppe Capograssi su questo lemma ha lasciato pagine preziose: "L'onesto è proprio tutto quello che è coerente alla giustizia e al dovere: è cioè questo criterio morale di determinarsi secondo la verità della realtà, dell'azione e del bene, di non riferire *ad suum commodum* la propria azione, ma riferirla alla verità oggettiva dell'idea e della realtà su cui in definitiva l'attività pratica si fonda. Non adattare o ridurre l'essere alla propria soggettività, ma considerarlo e tenerne conto per quello che è". A fondamento delle sue parole Capograssi evoca Cicerone nelle Leggi e soprattutto nel *De Officiis*, ove l'Arpinate sintetizza, tra l'altro, la sua definizione di dovere, alla cui stregua "ogni azione deve andare esente da temerità e negligenza, né si deve fare alcuna cosa di cui non si possa dare motivo plausibile: questa press'a poco la definizione del dovere".

L'*honeste vivere*, come principio supremo del diritto, riferito alla professione dell'avvocato, significa che egli non si deve accontentare di non violare i precetti di non fare, ma deve tendere costantemente alla perfezione intrinseca della sua intera attività, che è ben rivelata dalle prescrizioni deontologiche generali, interpretate positivamente in vista dello scopo di garantire la difesa del suo assistito, contribuendo con

ciò a realizzare, nel contraddittorio e di fronte a un giudice terzo, la giustizia umanamente possibile.

Oltre ai testimoni antichi, tra cui ho ricordato Cicerone, mi pare appropriato riferire le parole di un testimone moderno, Piero Calamandrei, il cui celebre scritto *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* è memorabile anche nella specifica ottica deontologica.

Ricordo un solo pensiero, dedicato al confronto funzionale tra i giudici e gli avvocati, da cui derivano interessanti rilievi deontologici: “L’*aforisma nemo iudex sine actore* non esprime soltanto un principio giuridico, ma ha una più vasta portata psicologica: in quanto spiega che non per biasimevole pigrizia, ma per necessità istituzionale della sua funzione, il giudice deve tenere nel processo un atteggiamento statico, aspettando, senza impazienza e senza curiosità, che altri lo venga a cercare e gli ponga i problemi da risolvere. La inerzia è per il giudice garanzia di equilibrio, cioè di imparzialità: agire vorrebbe dire prendere un partito. Spetta all’avvocato, che non teme di apparire parziale, essere l’organo propulsore del processo: prendere tutte le iniziative, agitare tutti i dubbi, rompere tutti gli indugi: agire, insomma, non solo nel senso processuale, ma nel senso umano. Questa differenza di funzioni che passa nel processo fra giudice e avvocato, il momento statico e il momento dinamico della giustizia, appare perfino negli atteggiamenti esterni e nei gesti che si vedono in udienza: il giudice seduto, l’avvocato in piedi; il giudice con la testa tra le mani, raccolto e immobile, l’avvocato con le braccia protese e tentacolari, aggressivo e irrequieto. La netta contrapposizione dei due tipi appare anche nei loro vizi, che rispecchiano deformate le loro rispettive virtù: l’avvocato, a furia di agire, può diventare un agitato, che bisogna cacciare dall’aula come un disturbatore; il giudice, a forza di concentrarsi, può semplicemente diventare un dormiente”.

4. Il dinamismo inerente ai precetti deontologici: l’indipendenza

I precetti deontologici hanno, dunque, un carattere dinamico. Non si limitano a vietare qualcosa di specifica-

mente determinato, ma focalizzano un percorso nel quale e grazie al quale si diventa veramente avvocati. Un esempio riguarda il dovere di indipendenza. Questa può essere intesa in generale come libertà dai condizionamenti esterni e, più specificamente, come autonomia dalle decisioni e dall’influenza di enti ed organizzazioni commerciali e come distinzione ferma tra l’avvocato e gli interessi economici dell’assistito, con i quali il primo non deve mai confondersi.

Visto in questo modo il dovere di indipendenza, ci si rende immediatamente conto che esso, più che una acquisizione che si possa dare compiutamente all’inizio della professione, è un compito arduo che accompagna l’avvocato per tutto il corso della sua carriera. Se, infatti, siamo liberi perché capaci di scelte che rinviano alla nostra esclusiva responsabilità, è anche giusto riconoscere che la libertà non è uno *status* definitivo, bensì un processo di autoliberazione da tutti i condizionamenti, esterni ed interni, che limitano e impediscono il conseguimento della nostra intima aspirazione al bene, quello che vale sia per noi sia per il nostro prossimo.

Per operare con vero spirito di indipendenza l’avvocato deve esercitarsi in due importanti virtù, quella della prudenza e quella della fermezza. L’avvocato forte riesce a conservare la propria indipendenza, rischiando il benessere economico, soltanto se si sottomette con pazienza alla legge dello sforzo e del sacrificio quotidiano, non perseguendo successi immediati, ma puntando alla meta alta e nobile di servire con indipendenza e fedeltà i diritti di chi a lui fiduciosamente si rivolge per essere aiutato.

5. Segue: la fedeltà

Un altro esempio concerne il contenuto e la portata del dovere di fedeltà, di cui all’art. 7 del Codice che, mette in luce la tensione etico/giuridica sottesa alla prescrizione deontologica. Fedeltà significa rispettare scrupolosamente gli interessi del proprio assistito ed evitare di arrecargli in qualsiasi modo pregiudizio. Rientra in questo dovere anche la riservatezza, per cui l’avvocato non deve servirsi delle notizie conosciute dal cliente per fini personali. Ma la fedeltà è dovuta anche nei confronti

dell’ordinamento, come ben recita il secondo comma dell’art. 7, secondo cui l’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. L’avvocato, pertanto, è astretto da un duplice vincolo di fedeltà, che può implicare conflitti di doveri talora difficilmente risolvibili. Certo, l’avvocato non può, per rispetto alla volontà del cliente, contribuire a commettere reati. Ma, accanto all’area del penalmente sanzionato, vi è tutta una serie di comportamenti che si trovano in una zona grigia e, pur non rilevanti come reato, debbono essere accuratamente evitati. Io ritengo che i conflitti possano e debbano essere evitati *in causa*, ovvero all’origine del rapporto, preservando l’avvocato integra la dignità e il decoro di fronte a qualsiasi cliente. Fedeltà non significa infatti ricevere ordini dal cliente, piegarsi ai suoi desideri o ai suoi comandi allo scopo di accondiscenderlo, vuoi per interesse vuoi per timore, sia esso del tipo referenziale nei confronti del cliente dal colletto bianco, sia esso addirittura di tipo fisico nei confronti del cliente prepotente orbitante nell’area della criminalità organizzata. Infatti, al principio di fedeltà verso il cliente va accostato il principio di fedeltà verso l’ordinamento giuridico, meglio, verso la giustizia, alla cui realizzazione l’ordinamento giuridico è orientato. Contro certe posizioni talora estremistiche che vogliono fare dell’avvocato un soggetto quasi *legibus solutus*, esclusivamente proteso a realizzare l’interesse del cliente anche sfiorando la violazione della legge, vale ricordare che l’avvocato deve conservare, nel rispetto del dovere di fedeltà verso il proprio incarico, la fedeltà verso i principi, etici e costituzionali, che stanno a fondamento della nostra società. Si comprende in questo modo che il dovere di fedeltà è un aspetto importante della virtù della giustizia. La fedeltà non si esaurisce nell’adempimento burocratico delle prestazioni fissate dagli Ordini professionali, né nell’esecuzione dei “comandi” del cliente. Essa è una virtù, prima di essere un dovere, che implica una grande energia morale, intrisa di fiducia, di pazienza, di spirito di servizio e di attenzione verso il valore pieno della giustizia nelle relazioni umane. Non

sempre la richiesta di un cliente rivela un autentico bisogno di giustizia. Talora esprime una intenzione sopraffattoria, elusiva di doveri umani fondamentali. In queste situazioni l'avvocato fedele non è chi si precipita a eseguire l'indicazione del cliente come se fosse un ordine, ma chi gli spiega che, oltre all'interesse particolare, vi sono altri beni che meritano di essere rispettati. L'avvocato fedele è capace anche di rinunciare al mandato, quando il cliente tende a imporgli come datore di ordini che violano intrinsecamente il principio di giustizia e i diritti degli altri: diritti che l'avvocato deve saper riconoscere come fondativi di tutta l'esperienza giuridica.

6. Segue: la diligenza

Il richiamo alla diligenza, di cui all'art. 8 del Codice, evoca ugualmente profili comportamentali strettamente connessi all'aspetto etico della vita professionale. La diligenza è alla base di ogni rapporto tra gli uomini. La diligenza è particolarmente importante nella nostra professione. Nel giudizio disciplinare spesso vengono in evidenza problemi non facili sui rapporti tra errore, fondamento di una possibile responsabilità civile per il danno arrecato

all'assistito, e negligenza sanzionabile disciplinarmente. Quest'ultima non è automaticamente riconoscibile in ogni difetto di diligenza, perché occorre distinguere tra l'episodicità della dimenticanza o dell'errore e la carenza di fondamentali nozioni necessarie per l'esercizio della professione in un determinato settore ovvero la reiterazione di comportamenti incompatibili con l'espletamento corretto degli incarichi assunti.

Il concetto di diligenza ha serbato, nelle varie epoche storiche, il valore semantico di accuratezza, cura scrupolosa, solerzia, zelo. Cicerone nel *De Oratore* dichiara che la *virtus* di *diligentia* comprende in sé le “*virtutes*” di cura, *attentio animi*, *cogitatio*, *vigilantia*, *adsiduitas*, *labor*, “[...] tendenti tutte ad esprimere lo scrupoloso ed attento agire, non senza ridondare nel senso di devozione verso la cosa cui l'attenzione è rivolta [...]”. Questi significati si ricollegano all'etimo della parola, assai generico e comprensivo, di “scelta”, “discernimento”, da *dis* e *lego*: ove scelta significa il discernimento dell'atteggiamento psichico-volitivo, volto a portare a buon fine la propria opera. S. Tommaso d'Aquino, in un denso discorso dedicato alla diligenza, inquadra tale concetto nella sol-

lecitudine, e questa a sua volta nella prudenza, e la definisce come “*electio [...] recta eorum quae sunt ad finem*”.

Le espressioni citate mettono in luce il legame tra la volontà del soggetto e il fine che costituisce l'oggetto e il termine dell'agire. La volontà giuridicamente rilevante non è auto-referenziale, ma deve trovare referenzialità oggettiva e specificazione motivante nella costellazione dei valori che la condotta coinvolge. La negligenza designa una inadeguata, insufficiente apertura del soggetto rispetto all'oggetto. E poiché l'oggetto non è la cosa materiale, bensì il bene di un altro uomo ovvero il bene comune a una molteplicità di persone, il concetto di diligenza evoca il movimento della ragione pratica *versus* il riconoscimento dell'altro come bene nonché come condizione necessaria per la stessa realizzazione del bene di colui che agisce.

7. Segue: il decoro

Problemi analoghi solleva il concetto di decoro. Il termine è poco comprensibile a una mentalità frettolosa e superficiale, che si lasci distrarre dal frenetico rincorrersi degli avvenimenti e non presti attenzione adeguata al valore dei rapporti tra le persone. Anche per l'avvocato il significato del decoro rischia di stemperarsi, fin quasi a diventare la vuota caricatura di un perbenismo un po' *demodé*, borsa convenzionalità meritevole di essere abbandonata senza alcun rimpianto. Credo, invece, che il concetto di decoro sia importante.

Un grande aiuto alla comprensione del decoro mi è venuta dalla lettura del *De Oratore* di Cicerone. In quest'opera egli, a un certo punto, attribuisce a Licinio Crasso, famoso oratore della generazione a lui precedente, che egli ammirava in modo particolare, le seguenti parole, pronunciate durante una immaginaria conversazione in un cerchio eletto di amici: “[...] vi farò una confessione che non avevo ancora fatta a nessuno [...]: secondo me, anche coloro che parlano ottimamente [...], se non affrontano il discorso con una certa timidezza e non mostrano qualche turbamento al principio di esso, sono quasi degli sfacciati [...] perché quanto più un oratore è valente, tanto più comprende la difficoltà del parlare [...]. Invece colui che non è capace di concepire ed



esporre nulla che sia degno dell'argomento, del nome di oratore e delle orecchie stesse del pubblico, anche se nel parlare si agita, mi sembra uno sfrontato: infatti non coll'arrossire, ma evitando di fare ciò che è sconveniente fare, noi sfuggiamo alla taccia di sfrontati. Colui che neppure arrossisce [...] non solo, a mio avviso, è degno di rimprovero, ma anche di castigo" (*De Oratore*, L. 1, 119-122, in *Opere retoriche* di M. Tullio Cicerone, v. I, Utet, Torino, 1976, 149).

Queste parole di Licinio Crasso compendiano in modo mirabile il concetto di decoro. Il decoro è quella qualità – che trova radice nella virtù dell'umiltà – che permea di un'aura di modestia tutto il comportamento dell'avvocato valente. Egli anzitutto sa, ammaestrato dall'esperienza e dal naturale istinto, che talvolta i discorsi dei più grandi oratori e le comparse dei più insigni giuristi non riescono felici come ciascuno di essi desidera. Così, non senza ragione, tutte le volte che debbono parlare o scrivere, gli avvocati hanno ragione di temere che possa accadere ciò che qualche volta accade, di non riuscire a farsi pienamente comprendere. In secondo luogo l'avvocato sa che, quando non raggiunga nella sua prestazione la perfezione e il successo, verrà molto spesso giudicato un incapace. Per questo l'avvocato deve assumere sempre con timore la sua causa, mantenendo per tutta la sua difesa quella modestia che è conveniente alla delicatezza del compito che svolge.

L'avvocato che non si rende conto che egli è soltanto uno strumento tra gli altri perché sia fatta la giustizia, e pretende di dettare lui da solo la legge del caso, appare – ed è realmente, come dice Cicerone –, uno sfacciato e uno sfrontato. E diventa non soltanto degno di rimprovero, ma anche di castigo. La giustizia – i doveri e i diritti che l'avvocato vuol far valere nel giudizio – è cosa troppo complessa e difficile, troppo controvertibile e contestabile perché si possa pretendere di realizzarla da soli, urlando e gridando, senza attrezzarsi con le virtù della semplicità e della modestia ad ascoltare le ragioni degli altri per far valere dialetticamente le proprie. In questo – ma non soltanto in questo – sta il decoro che costituisce un pilastro della nostra deontologia professionale.

8. Segue: la pubblicità e l'informazione

Vorrei terminare con un cenno al tema della cosiddetta pubblicità. Sul punto il Consiglio dell'Ordine di Torino è stato investito da una serie di segnalazioni da parte di persone che si lamentano in ordine a comportamenti informativi ritenuti non corretti. Il Consiglio, che ha sempre dedicato particolare attenzione al riguardo, sta vagliando, con la maggiore obiettività, tutte le situazioni segnalate. Qui di seguito svilupperò qualche considerazione di ordine generale, utile per un orientamento di massima.

Come è noto, i rigorosi divieti antichi sono caduti. Ma non è caduta l'essenza di ciò che si chiamava divieto di pubblicità. Oggi la materia è regolata in modo piuttosto analitico dagli articoli 17 e 17 bis del Codice. E ciò è sicuramente positivo. Occorre infatti distinguere tra informazione e pubblicità. La prima è assolutamente lecita, anzi doverosa; la seconda è comunque illecita. Il confine tra informazione e pubblicità è difficile da erigere. I criteri basilari per la distinzione stanno, ancora una volta, nei modi dell'informazione. Essa deve anzitutto rispettare la dignità e il decoro della professione. Essa deve essere corrispondente al fine, che è l'affidamento della collettività in ciò che viene dichiarato. Essa deve rispondere a criteri di trasparenza e di veridicità, deve essere conforme a verità e correttezza e non può mai trasmodare nella ostentazione indiscriminata al pubblico dei nomi dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. La pubblicità nel senso proprio del termine rimane proscribita. Che dire al riguardo delle "informazioni" che appaiono spesso sui quotidiani, soprattutto su quelli a diffusione gratuita o semi-gratuita, che segnalano questo o quell'avvocato come esperto in uno o più spesso in più campi del diritto? Io ritengo che non siamo di fronte a una vera informazione, ma a una pubblicità palliata, tutte le volte in cui sia del tutto carente un vero profilo informativo, che apporti cioè una conoscenza reale agli utenti, che serva a meglio orientarli nella scelta del difensore. Forse, se

non vi è inganno; forse, se non vi è millanteria; forse, se non vi è scorrettezza palese; forse, se viene conservato un certo decoro e una certa dignità nella propria autopromozione, allora probabilmente non sarà superata la soglia dell'illecito disciplinare. Ma certamente le informazioni che ripetono genericamente la propria disponibilità a fornire i servizi legali, dichiarandosi competenti e preparati a fornirli, non giovano alla dignità della professione e non guadagnano il rispetto e l'attenzione delle persone seriamente orientate alla ricerca di un difensore capace. Non è sicuramente con la indiscriminata proposta di se stessi a un numero indeterminato di persone che matura un rapporto stabile e fruttuoso con i possibili futuri clienti.

Sono ammesse, come tutti sanno, dall'art. 17, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. Anche in queste attività, pure espressamente consentite, possono celarsi censurabili intenti pubblicitari. È certamente difficile valutare le intenzioni. Non spetta al giudizio disciplinare espletare un compito del genere. Tuttavia, proprio per l'ambiguità che può nascondersi dietro iniziative del genere, è necessario che esse siano condotte in piena trasparenza e con la più assoluta serietà organizzativa e ridondino effettivamente in un vantaggio informativo per l'utente.

9. Conclusione breve

Non mi resta per terminare che ricordare a me stesso e a tutti che le qualità proprie del professionista orientato al rispetto dei valori deontologici sono: saggezza, competenza, equilibrio interiore, misura, equità nel giudicare e nel considerare problemi e situazioni, nel risolverli e nel dare consigli; capacità quindi di prendere decisioni sagge e opportune, tenendo conto che l'equilibrio interiore non fomenta le liti, ma contribuisce a risolverle, secondo l'obiettivo che ogni buon avvocato deve perseguire.



UNA DEONTOLOGIA EUROPEA

Il progetto iniziale di questo intervento era stato concepito in termini ben più ambiziosi di quelli in cui poi si è riuscito a concretare, fortunatamente per il lettore, grazie anche alla brevità del tempo concesso alla sua stesura dalle esigenze di stampa del nostro periodico, nonché... alle vacanze natalizie.

Certi voli pindarici del nostro Codice Deontologico e di suoi commentatori mi avevano infatti indotto da tempo la curiosità di approfondire le analoghe normative deontologiche formulate per professionisti legali operanti in altri paesi della Comunità europea, sia quelle relative a francesi, tedeschi e spagnoli, certo più vicini a noi per indole e formazione, sia quelle riguardanti legali di tradizioni più lontane, come gli avvocati di ceppo anglosassone e scandinavo, specie ove la *common law* ed il peculiare rilievo ivi assunto dal precedente giurisdizionale non possono mancare di esercitare influssi sulle regole di comportamento deontologico di quei professionisti, anche con riferimento ai loro rapporti con i magistrati.

Un esempio spiegherà certo meglio di tante parole questa mia curiosità.

A mente del preambolo del nostro Codice Deontologico, ai circa duecentomila avvocati italiani sarebbe tra l'altro richiesto di vigilare sulla conformità delle nostre leggi ai principi della Costituzione.

Si tratta all'evidenza di un principio e di un'incombenza di altissimo rilievo, al cui riguardo però non solo non mi è mai stata ben chiara la rintracciabilità della relativa matrice nelle tradizioni della nostra avvocatura, oltre tutto tale vigilanza competendo ad altri organi di rilievo costituzionale. E non solo, ché lo stesso precetto si pone in palese difficoltà di concerto con regole da applicarsi in modo auspica-

bilmente uniforme a tutti gli avvocati della Comunità, onde incidere concretamente ed in modo positivo sulle rispettive libertà di stabilimento, certo per contro conculcate anche dall'odierno regime di doppia normativa deontologica applicabile al legale operante *extra moenia*, tenuto a rispettare non solo le proprie regole deontologiche di origine, ma anche quelle del paese comunitario ove si trovi a svolgere attività professionali.

Con quale difficoltà di comprensione, interpretazione e coordinamento è facile intendere, qualora tali regole riguardino precetti comuni che non risultino esattamente collimanti tra loro.

Se tuttavia si sceglie, come personalmente ritengo non possa farsi, la strada del coordinamento deontologico professionale a livello comunitario, le rotte percorribili risultano – anche astrattamente – proprio e solo quelle attualmente praticate, costituite la prima dalla costruzione di un codice di deontologia applicabile a tutti gli avvocati europei e la seconda da codici applicabili ai legali di alcuni paesi, tendenzialmente estensibili con gli opportuni correttivi integrativi a legali di altri paesi della Comunità.

Il pluridecennale lavoro del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (C.C.B.E.) ha così consentito nel 1988 la formulazione di un Codice di Deontologia degli Avvocati Europei, quindi aggiornato nel 1998 e nel 2002, le cui regole sono però volte e limitate a regolamentare il comportamento del legale europeo in paesi della Comunità diversi da quello di origine, ove rimane per contro ferma per il legale interessato l'applicazione delle regole deontologiche domestiche per l'attività professionale ivi svolta, salvo l'auspicio che le linee guida di questo Codice deontologico europeo

vengano utilizzate in sede revisionale di Codici deontologici nazionali per uniformare sempre più nel tempo le regole di comportamento dei legali operanti in diversi paesi della Comunità.

Si tratta dunque di regole deontologiche encomiabilmente volte non solo a superare l'applicabilità al legale operante in un paese diverso da quello d'origine della c.d. teoria del doppio binario, che lo vede soggetto sia alle proprie regole di origine che a quelle del paese ospitante con tutti i relativi inconvenienti, ma anche a costruire un terreno regolamentare idoneo a costituire nel medio periodo una possibile guida di confluenza di codici deontologici nazionali.

Su di un diverso e più impegnativo versante, seppure nell'ambito di una medesima linea di tendenza, si stanno muovendo alcuni Consigli nazionali forensi, quali ad esempio quelli italiano, francese e spagnolo che, nel prendere atto della sempre più rapida globalizzazione dei servizi legali offerti nella Comunità, intendono assecondarla anche mediante la creazione di un codice deontologico comune ai legali dei rispettivi paesi, regolato da un documento di cui si è approfonditamente discusso in un interessante convegno tenutosi nell'ottobre 2008 a Lipari e che dovrebbe vedere la luce in questi giorni. Il tutto condito dall'auspicio che le regole deontologiche comuni così enucleate possano servire da coagulo per inglobare altri ordinamenti vicini e man mano innescare quel circolo virtuoso suscettibile di condurci ad una regolamentazione deontologica comunitaria, per troppi motivi auspicabile tranne da parte di chi non veda che con sospetto la corrispondente rinuncia a tradizioni deontologiche locali, troppo spesso però spiegabili e giustificabili solo con il

richiamo ad insegnamenti a loro volta recepiti solo acriticamente.

Su questo punto tornerò tuttavia alla chiusura di questi brevi spunti, perché ora mi preme sottolineare un ulteriore elemento che deve spingerci a favorire come e dove possibile questi sforzi di omogeneizzazione delle regole deontologiche professionali nei paesi della Comunità, una delle cui principali negatività è proprio costituita dai lunghissimi, quasi tellurici, tempi ipotizzabili per un coronamento comunitario dei rispettivi movimenti sopra ricordati.

Proprio in questi semestri infatti si sta dibattendo in arenhe deontologiche e giudiziari di differenti paesi della Comunità un caso, conosciuto come Techland-Peppermint, la cui peculiarità è rappresentata dall'essere costituito da un identico comportamento professionale anche deontologicamente rilevante tenuto da diversi legali appartenenti a differenti paesi della Comunità. Qui dunque la localizzazione dei servizi legali gioca un ruolo diverso da quello consueto della necessità di chiarezza nella regolamentazione dei comportamenti di legali operanti in paesi comunitari diversi da quello di origine, perché si tratta di comportamenti anche deontologicamente rilevanti posti in essere con caratteristiche comuni da legali comunitari operanti ciascuno nel proprio paese di origine, e perciò deprecabilmente suscettibile allo stato degli atti di essere giudicati in modo anche estremamente difforme dai rispettivi organi devoluti alle necessarie pertinenti valutazioni deontologiche. Con il rischio evidente, a parte ogni diversa considerazione, della individuabilità di paesi della Comunità ove siano possibili e/o tollerati comportamenti deontologici altrove inibiti ai propri iscritti dai competenti ordinamenti professionali.

Il caso, certo noto a molti dei lettori ma non per questo meno interessante da rivisitare, è il seguente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi ha pesantemente sanzionato il comportamento di una collega parigina, che aveva inviato oltre un anno addietro migliaia di diffide per conto di Techland, una software polacca specializzata in videogiochi, e

di Peppermint, una società discografica, ad altrettanti imputati francesi di illecito *downloading* di un videogioco, in violazione dei diritti d'autore delle clienti. I destinatari di tali diffide erano stati individuati da Logistep, una società informatica svizzera incaricata da Techland e Peppermint di svolgere all'uopo un sistematico monitoraggio delle reti *peer to peer* alla ricerca appunto di file come sopra illecitamente condivisi.

Ai *downloaders* la diffida in questione richiedeva, con un testo conforme a quello diffuso con scopi identici almeno in Inghilterra da legali londinesi ed in Italia da un legale di Bolzano (ma è ben possibile lo sia contestualmente stato anche in altri paesi della Comunità), il pagamento di un importo di 400 euro a transazione del risarcimento, con spiegazione ai destinatari che in caso di lite giudiziaria sarebbero state a loro carico le spese legali relative, che avrebbero potuto essere anche assai elevate e raggiungere le migliaia di euro e che, in caso di mancato pagamento di danni ed interessi, si sarebbe proceduto chiedendo la vendita giudiziale di beni degli intimati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, a conclusione di un procedimento disciplinare teso alla valutazione della correttezza deontologica o meno del contenuto della diffida spedita dalla collega, l'ha sanzionata con l'interdizione per sei mesi dall'esercizio della professione e con l'incapacità per dieci anni a ricoprire cariche istituzionali in organizzazioni professionali legali, ritenendo che nel caso fossero stati utilizzati metodi aggressivi stranieri finalizzati a forzare disponibilità transattive delle controparti, con ingiusta rappresentazione di situazioni comportanti gravi minacce di conseguenze legali.

Sul nostro versante, risulterebbe che una associazione di consumatori abbia già interessato il competente Consiglio dell'Ordine del comportamento del collega italiano che ha proceduto ad indirizzare analoghe missive ad altrettanti presunti illeciti *downloaders* italiani, Consiglio di cui sino ad alcuni mesi addietro non mi erano però note reazioni.

Ora qui certo non interessa di entrare nel merito della condivisibilità o meno

di una sanzione del genere di quella come sopra applicata dal Consiglio dell'Ordine alla collega parigina, alla luce sia dei dettami deontologici d'oltralpe che di quelli prescritti al riguardo dall'art. 48 del nostro Codice deontologico. Interessa per contro sottolineare ancora una volta l'ovvia opportunità che comportamenti identici tenuti da legali diversi nei rispettivi paesi di origine ubbidiscano a regole deontologiche uniformi e siano sanzionati in modo uniforme. Ciò a tanto maggior ragione, quando in campo (come certo avviene per la deontologia professionale forense) giochino valori in larga misura riferentisi a delicati principi etici, di altrettanto suscettibili di essere posti in crisi da valutazioni difformi idonee ad accreditare la sensazione che l'etica in questione assomigli piuttosto al classico lenzuolo stratonabile in ogni direzione.

Chiudo queste brevi riflessioni sull'opportunità di una battaglia per una deontologia legale europea, ricordando con piacere le ben più acute riflessioni formulate in apertura di questo fascicolo dal nostro Presidente sulla natura delle norme deontologiche, così ricche di stimoli da meritare sin una rilettura approfondita. Condivido del tutto, tra gli altri spunti ivi profusi, il disagio per l'eccesso di retorica affiorante dal testo vigente del Codice di Deontologia degli avvocati europei ed il compiacimento per la relativa asciuttezza del nostro Codice Deontologico, doverosamente aggiornato ed ammodernato con un'operazione che non può trovare soste né approdi definitivi.

Bisogna pur tuttavia anche confessare che occuparsi di deontologia forense e scivolare nel retorico costituiscono operazioni fisiologicamente simbiotiche, specie se aggirandosi qua e là in Italia per le nostre aule di giustizia non capiti con grande frequenza di imbattersi in quell'esercito di missionari che anche il nostro Codice deontologico vorrebbe vedervi.

Forse un'idea potrebbe essere quella di affidarne i prossimi aggiornamenti ad avvocati non più che quarantenni, con la sola preziosa consulenza di avvocati di età più mature.

Forse.

Guido Jorio



LA DEONTOLOGIA ALL'ESAME DI AVVOCATO

Mi è stato chiesto di riferire le mie impressioni sull'esame di avvocato, per il quale ho svolto funzioni di commissario nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta nelle passate sessioni 2006 e 2007. Di riferire in particolare la percezione che, in materia di deontologia, avevano dimostrato i candidati ammessi alla prova orale.

Come è noto, la prova orale d'esame consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie giuridiche, scelte dal candidato nell'ambito di dodici materie stabilite per legge.

Oltre a queste è prevista una sesta materia, che, a differenza delle altre, è obbligatoria per tutti i candidati, e che consiste nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Il che significa, in concreto, conoscenza dei tre diversi settori relativi all'ordinamento, alla deontologia e alla previdenza forense.

Su tale materia, la competenza a interrogare spetta al Presidente della sottocommissione, che dev'essere un avvocato.

L'esperienza personale a cui farò riferimento è naturalmente quella che ho acquisito nella mia sottocommissione – la prima –; ma ho tenuto anche costanti rapporti e scambio di opinioni con i presidenti delle altre sottocommissioni, per il ruolo di coordinatore, che avevo, di diciotto sottocommissioni, tra effettive e supplenti.

Premetto che la maggiore incidenza, anche statistica, nella prova su tale materia era rappresentata dalle domande concernenti il tema della deontologia in senso stretto. A tale riguardo, un posto centrale aveva la dimostrazione della conoscenza delle norme contenute nel vigente codice deontologico forense, senza peraltro trascurare i riferimenti al codice deontologico europeo.

L'interrogazione cercava di evitare i profili meramente nozionistici della disciplina, né si basava sullo snocciolamento mnemonico di enunciati o definizioni normative. L'esame partiva con l'illustrazione di un caso di particolare interesse nella pratica forense, scelto

lungo le grandi direttrici dei rapporti con i colleghi, di quelli con la parte assistita, e dei rapporti con la controparte, con i magistrati e con i terzi. Anche il tema dei principi generali – probità dignità e decoro; lealtà e correttezza; fedeltà e diligenza; segretezza e riservatezza, ecc. – veniva ricondotto al concreto, attraverso la richiesta al candidato di rispondere su di uno specifico comportamento pratico, per ricondurlo quindi all'applicazione dell'uno o all'altro di tali principi, e per valutarne infine la conformità o meno a questo.

Ciò che si ricercava nelle risposte era, soprattutto, la dimostrazione di un ragionamento costruito sulla logica delle regole di condotta, e diretto a valorizzare l'importanza di esse non soltanto nell'attività professionale ma altresì all'esterno della professione.

Uno spazio non secondario l'interrogazione destinava al tema dell'ordinamento forense. In proposito, ad esempio, si è più volte interrogato sui casi di incompatibilità previsti dalla legge professionale, specie – ma non solo – di quello riguardante lo svolgimento dell'attività commerciale, e più specificamente ancora l'attività in ambito societario.

E ancora: i lineamenti del procedimento disciplinare, la sua struttura e articolazione, i rapporti con il processo penale e con l'azione di responsabilità professionale, hanno formato l'oggetto di altrettante, reiterate, domande.

Non si è, infine, trascurato di verificare la conoscenza degli istituti di natura previdenziale e assistenziale dell'ordinamento forense che fanno capo alla Cassa nazionale di previdenza.

A questo punto è il momento di tracciare un rapido bilancio di questa mia esperienza. Lo sintetizzerei in tre osservazioni, ed un suggerimento.

Prima osservazione. Preciso subito di aver tratto una impressione comples-



sivamente positiva sul grado di preparazione dimostrato dalla maggior parte dei candidati in materia di deontologia (mi occupavo, in ogni modo, anche delle materie di area privatistica).

Facendo un confronto con mie trascorse esperienze di commissario, ho avuto modo di notare che, in questa materia, oggi, i candidati sono – nella media – più sensibili e preparati di quanto non avvenisse un tempo. Almeno, questo vale per me in relazione al campione statistico esaminato paragonando i dati del passato prossimo rispetto a quelli del passato remoto; e, almeno, a livello di conoscenza generale delle regole.

Se ciò dipenda dal fatto che la deontologia sia diventata materia obbligatoria del programma di esame – con la conseguente necessità per l'aspirante avvocato di dedicare una certa quantità di tempo allo studio dei testi e della manualistica specializzata –; oppure se dipenda da altri fattori – quale la maggiore attenzione dedicata ad essa per iniziativa dei Consigli dell'Ordine e delle libere associazioni, con convegni e incontri organizzati con i colleghi esperti –; o se da tutto questo nel suo insieme, è difficile valutare.

Seconda osservazione, in certa misura legata alla precedente.

È maturata l'impressione che, oggi, vi sia una più salda e diffusa percezione della giuridicità su cui si fonda la disciplina deontologica.

Mi spiego.

Un tempo, almeno fino a poco prima dell'entrata in vigore del codice deontologico forense (approvato, come noto, dal C.N.F. con delibera del 17 aprile 1997), si aveva una concezione alquanto vaga delle regole deontologiche, che, dai più, si credeva partecipassero più della sfera morale che di quella propriamente giuridica. I comportamenti meno corretti tenuti nella vita professionale, quando non toccavano aspetti penali o di responsabilità civile, generavano discredito per il loro autore, mentre per altri casi, più gravi, si riteneva bastassero il disposto dell'art. 12 l.p.f. e quello dell'art. 38 l.p.f. (secondo il quale *gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi e mancanze ... o comunque a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare*) per legittimare l'intervento disciplinare dei Consigli.

Nella vita professionale, al di là delle decisioni della giurisprudenza discipli-

nare e di qualche parziale forma di codificazione ad opera di questo o quel Consiglio dell'Ordine, la correttezza dei comportamenti era affidata ad un deposito di consuetudini e di tradizioni spesso interne alla storia di un ambiente forense.

Talvolta si veniva a confondere il complesso delle regole deontologiche con un catalogo di semplice precettistica morale, ovvero con una sorta di galateo di categoria.

Oggi non è più così. Grazie alla codificazione, alla forte valorizzazione data dagli organi istituzionali al tema deontologico, non senza il contributo di importanti pronunce della Corte di Cassazione, oggi vi è ormai convinta adesione all'idea che l'ordinamento disciplinare è vero e proprio ordinamento giuridico. Con l'autonomia delle sue norme, con la sua organicità, ed il suo peculiare sistema sanzionatorio.

Coloro che si avviano a diventare avvocati dimostrano di essere di tutto questo, oggi più che mai, consapevoli.

Terza considerazione. La mia sensazione, condivisa da numerosi commissari d'esame, è che, mentre sotto l'aspetto della conoscenza generale del sistema deontologico non si sono avute apprezzabili differenze fra i candidati che avevano svolto una pratica effettiva e gli altri candidati, viceversa nella risposta alle domande una sensibilità più ricca e un ragionare più sostanzioso venivano, in genere, da chi aveva realmente fatto pratica.

Ad esempio, sull'argomento relativo alla individuazione delle ipotesi in cui l'avvocato possa legittimamente trattenere le somme riscosse per conto del cliente, compensandole con un proprio credito per prestazioni eseguite, l'art. 44 c.d.f. detta disposizioni tassative con una regolamentazione di dettaglio. Chi aveva avuto modo di svolgere con impegno la pratica legale si dimostrava in grado di comprendere meglio il senso e la ragione di tali disposizioni.

In più di un esame il candidato, se anche non aveva immediatamente pronta alla memoria la definizione formale di un istituto, riusciva a fornire la soluzione corretta del caso su cui veniva interrogato, per mezzo dell'argomentazione e per l'esperienza attinta dalla pratica da lui svolta.

Talora, anzi, la prova d'esame diventava un dialogo a due o più voci che favoriva anche l'intervento degli altri commissari, interessati all'argomento. Una situazione del genere si verificava, per esempio, sul tema del dovere di

verità, la cui regolamentazione codicistica (art. 14 c.d.f.) è indubbiamente tale da provocare riflessioni complesse e stimolanti.

E ciò testimonia quanto sia prezioso lo svolgimento proficuo dell'attività di praticante come indispensabile momento di formazione per il futuro avvocato.

Il suggerimento.

L'Università fornisce il sapere di base del giurista, ma non il saper agire dell'avvocato. La pratica legale lo può e deve fare, purché venga, come accennato sopra, effettivamente e utilmente esercitata.

Ma, accanto alla indispensabile frequenza dello studio professionale e ai corsi post-universitari (dove esistano), stanno le scuole forensi, e sono queste a rappresentare fondamentali centri di formazione teorico-pratica anche per la deontologia.

Non sembra, però, sufficiente qualche lezione sporadica dedicata alla materia. Occorre che su di essa il programma di una scuola forense contenga un'offerta didattica il più possibile completa; che, comunque, un adeguato monte ore sia destinato allo studio dei doveri e dei diritti degli avvocati, all'ordinamento forense, alla simulazione di casi più ricorrenti nella pratica, allo studio della casistica reperibile nei repertori di giurisprudenza dei Consigli locali o del Consiglio nazionale forense.

Debbono essere, inoltre, meglio e più ampiamente studiati i collegamenti fra questa disciplina giuridica e le altre: penso, ad esempio, ai rapporti che, in una fattispecie di negligenza professionale, corrono fra l'infrazione disciplinare e la responsabilità civile per errore; ai rapporti che corrono fra l'apertura del procedimento disciplinare e le indagini penali su di uno stesso fatto ipotizzato come reato, ecc.

Ciò, nella convinzione che la materia della deontologia e dell'ordinamento forense costituiscano una disciplina dotata di dignità scientifica pari allo studio del diritto civile penale amministrativo, sostanziali e processuali. Senza dimenticare che, così nelle aule giudiziarie come, in generale, nell'attività quotidiana di un avvocato, avviene che si presenti più spesso una questione, grande o piccola, con sfumature di ordine deontologico che non un caso di stretta rilevanza giuridica.



L'AVVOCATO E IL CONTATTO CON IL TESTIMONE

Questo numero de *La Paziienza* dedicato in gran parte alla deontologia può offrire lo spunto per una

riflessione allargata su quel particolare aspetto delle indagini difensive che comporta per l'avvocato il *contatto*

con il potenziale testimone nel processo.

A tal proposito ricordo che, quando si è trattato di titolare gli incontri di formazione dedicati a questo tema, la scelta avrebbe potuto cadere su altre espressioni: avremmo potuto parlare di *approccio*, di *rapporto* o di *colloquio*, ma abbiamo preferito non sottrarci ad una serie di implicazioni che il termine *contatto* efficacemente richiama. Il *contatto* consente *conoscenza*, può creare *collegamento*, ma può comportare *coinvolgimento*, anche soltanto oggettivo, richiede *prudenza* affinché quanto è consentito per conoscere, per avere informazioni da terzi, non scivoli su terreni sdruciolevoli in cui rischino di confondersi il sapere nostro, del nostro assistito e del testimone.

Il contatto è opportunità di conoscenza, ma è momento che richiede grande consapevolezza da parte nostra perché è difficile toccare la creta senza lasciare impronte: il testimone non è creta, ma in determinate situazioni può diventarlo. Così come può somigliare ad una scatola cinese che se non ci si impegna ad aprire non se ne conoscerà mai l'intero contenuto, ma solo ciò che appare: riuscire però ad aprire una scatola dopo l'altra senza forzare, senza farsi male, senza pretendere di trovare a tutti i costi la scatola che non c'è, senza ridipingere quella che non piace richiede non solo regole precise ma anche un'esperienza che non ci è familiare.

La previsione di cui all'art. 38 Norme di Attuazione del CPP aveva infatti conferito al difensore una generica facoltà di svolgere indagini rimasta sulla carta sino a quando una disci-



plina più articolata non ha consentito di intravederne le forme con il D.L. 21.11.1996 e soprattutto con la legge n° 397 del dicembre 2000. Non più soltanto un generico “difendersi provando”, ma l’esercizio del diritto di difesa attraverso la ricerca e l’individuazione di elementi di prova a favore dell’assistito nel solco della riforma che ha portato alla modifica dell’art. 111 della Costituzione “nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato... abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore”.

Dunque non è da molti anni che come difensori diamo attuazione concreta alle previsioni di cui all’art. 391 bis e seguenti e così alla possibilità di conferire, ricevere dichiarazioni scritte, assumere informazioni da documentare anche attraverso l’ausilio del Codice Deontologico Forense, delle regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive dell’Unione Camere Penali e più recentemente del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive (Delibera n° 60/2008 del Garante per la protezione dei dati personali).

Parlare di familiarità e di esperienza diffusa è allora prematuro, meglio incrementare le occasioni di confronto sulle tante questioni che la norma e la sua attuazione lasciano aperte, di scambio sui tanti dubbi interpretativi ed anche sulle opportunità e sui risultati positivi ottenuti attraverso il *contatto* con il testimone.

Ed allora, in attesa di scrivere insieme e con il contributo più esteso possibile dei Colleghi esperienze ed interrogativi per i prossimi numeri de *la Paziienza*, lancio qualche sasso nello stagno a proposito dei temi affrontati negli incontri di formazione dedicati a **L’avvocato e il contatto con il testimone: dove, come, quando e perché**.

Se è vero che il *contatto* con il testimone richiede un avvocato più che mai vigile e consapevole della propria funzione, è altrettanto vero che oggi non è consentito rinunciarvi aprioristicamente, rifiutare lo strumento inve-

stigativo, “delegarlo” di fatto all’assistito per evitare il *contatto*, quel poco o tanto di formalità, tecnologia, fastidi organizzativi che comporta e quell’alone di sospetto da parte dei Giudici ma ancor più dei Pubblici Ministeri che continua ad avvolgerlo.

Il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito (art. 52 punto 2 Codice Deontologico e art. 3 Regole di comportamento dell’UCP) e non certo in funzione di “esigenze” proprie (inesperienza, timori, malinteso senso di autotutela, ecc.) anche perché gli artt. 8 (dovere di diligenza) e 12 (dovere di competenza) costituiscono un preciso richiamo. Così come deve essere sua (e non dell’assistito o del potenziale testimone) la *decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull’oggetto, sui modi e sulle forme* (art. 4 Regole di comportamento UCP) nonché sulla *utilizzazione dei risultati* (art. 52 punto 3 Codice Deontologico).

Ciò nonostante capita di sentir dire, quasi si trattasse di un vanto, specie dai Colleghi con una lunga esperienza professionale legata al codice del 1930, di non aver mai convocato in studio né sentito un testimone, come se indicarlo “al buio” nelle liste testimoniali non possa essere assai rischioso per l’assistito e discutibile con riferimento alle norme deontologiche sopra richiamate.

Certo, il contatto con il testimone comporta l’assunzione di una responsabilità professionale con i relativi rischi, ma lo sforzo dei penalisti non potrà che indirizzarsi verso l’individuazione di regole puntuali ed articolate, di prassi condivise, capaci di rafforzarli e tutelarli perché non potrà essere la scorciatoia del mancato utilizzo di un così importante strumento a risolvere i problemi che l’utilizzo può comportare!

Il perimetro entro cui muoversi sono innanzitutto i doveri di probità, fedeltà, competenza e verità (artt. 5-7-12-14 del Codice Deontologico) espressamente richiamati dal primo articolo delle Regole di comportamento UCP.

L’art. 14 stabilisce che *L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false* e ad una prima lettura può apparire addirittura un principio scontato. Ma, al di là del caso in cui sia lo stesso testimone a manifestare l’intenzione di deporre il falso o di quello in cui sia l’assistito a proporre espressamente una falsa testimonianza che metterebbero ad evidenza il difensore nella condizione di *sapere* che di falso si tratta, gli interrogativi non sono pochi nei casi di dichiarazioni testimoniali apparentemente veritiere, ma in contrasto con altre risultanze processuali di segno opposto. Qual è la condotta esigibile dal difensore? Il suo *sapere* in ordine alla falsità o meno della dichiarazione raccolta, che non potrà essere valutato con un automatismo ex post derivato dall’eventuale accertamento processuale sulla falsità della dichiarazione, quali cautele richiedeva ex ante? Certo non un’attività di indagine parallela a quella processuale e volta all’accertamento della verità! Ma limitarsi a declinare al potenziale testimone gli avvertimenti, compreso quello sulle responsabilità derivanti dalle false dichiarazioni, è cautela sufficiente? Direi di no, perché il punto 14 dell’art. 52 del nostro Codice Deontologico afferma che **“Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni”**.

Si intravede nella seconda affermazione una pretesa di condotta positiva o quantomeno di garanzia di sussistenza di circostanze di tempo, di luogo, di riservatezza tali da realizzare almeno in astratto le cautele richieste. Per intenderci, al di là del dovere di rispettare le disposizioni di legge e così ad esempio del comma 8 dell’art. 391 bis (*all’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa...*) il difensore che assuma la testimonianza di un collega di lavoro dell’infortunato sul luogo dell’infortunio, nella stanza accanto a quella del

datore di lavoro suo assistito, magari conferendo con il medesimo prima e dopo l'assunzione della testimonianza, ha posto in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni?

È più che mai necessario allora parlare tra noi del *dove*, del *come*, della *riservatezza* e della *possibilità di far circolare il sapere acquisito per finalità di tutela e nell'interesse dell'assistito*: le zone grigie sono molte ed averne consapevolezza è già un primo passo, ma la strada è lunga e spesso tortuosa e il punto 14 dell'art. 52 che meriterebbe ulteriori indicazioni, configura senz'altro un di più rispetto al richiamo introduttivo del medesimo articolo (*L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*).

Altra questione: *“Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito”* (art. 52 punto 5 Codice Deontologico) ed aggiunge l'art. 6 punto 1 delle Regole di comportamento UCP *“In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli atti delle investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti e nei tempi in cui siano necessari all'esercizio della difesa”*.

Questo tema si inserisce in quello più ampio relativo alla *circolarità del sapere* e pone non poche questioni. Ad esempio, a fronte di dichiarazioni contrastanti tra assistito e/o testimoni convocati dal difensore, quale *circolarità del sapere* da lui acquisito è consentita nell'esercizio del diritto di difesa ma in una sede diversa da quella processuale, vale a dire in quella delle indagini difensive? Per intenderci, quali informazioni – anche indirettamente – è consentito o meno fornire al testimone in ordine all'imputazione mossa al proprio assistito, alle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, agli aspetti tecnico-giuridici che comportano o meno l'integrazione della fattispecie? Quali “contestazioni” possono essergli mosse mentre rende

informazioni? Da un lato, domande che implicitamente contengano la contestazione di altri e diversi contenuti testimoniali raccolti, potrebbe trasformarsi in una sorta di controesame che in sede processuale non sarebbe consentito nei confronti del testimone citato, dall'altro la richiesta adozione di cautele volta ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni assunte parrebbe da interpretarsi anche con riferimento al *come* si interroga il testimone ed ogni approfondimento – che non contrasti con altro dettato normativo – dovrebbe essere non solo consentito ma doveroso.

La questione si complica ancor di più venendo al *quando* si contatta il testimone, basti pensare alle problematiche davvero complesse che pone l'indagine preventiva, ma anche a quelle dell'indagine successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio, in pendenza del dibattimento o anche soltanto in un momento successivo al deposito per il difensore di determinati atti tra cui le dichiarazioni rese da altri soggetti sul medesimo fatto. Le domande che si rivolgeranno al potenziale testimone convocato, non potranno non tener conto di queste ultime ed in caso di discordanze, l'attività difensiva che si porrà in essere condurrà sì all'acquisizione di informazioni ma anche, implicitamente o esplicitamente, a fornirne altre in ordine alla sussistenza di testimonianze di segno opposto. Ed allora, oltre agli aspetti giuridici formali sulla segretezza o meno degli atti di cui disponiamo in un determinato momento processuale, sulla possibilità della loro divulgazione con il consenso dell'assistito, sul disposto di cui all'art. 149 Norme di Attuazione per il dibattimento (che in un'epoca così segnata dai media e dalla lunghezza dei tempi tra un'udienza e l'altra fa sorridere!) il nocciolo della questione diventa il discrimine tra l'*approfondimento lecito* sul dichiarato da Tizio rispetto al dichiarato da Caio parzialmente difforme e la *suggestione* che nei confronti di Tizio si rischia di porre in essere allorquando, attraverso il raffronto tra la sua ed altre dichiarazioni di cui disponiamo si finisca col renderlo partecipe del quadro accusatorio e difensivo o addirittura delle

rispettive strategie con tutte le conseguenze che ne possono derivare per la genuinità delle sue dichiarazioni conclusive.

Suggestione che comunque, se non prontamente imbrigliata, potrebbe condurre pericolosamente su terreni propri dell'illecito penale e non solo deontologico...

Quelle che nel sistema anglosassone sono considerate regole di comportamento riconosciute, standards etico-professionali per la “preparazione” del testimone ricomprendono la facoltà per l'avvocato di *paragonare il resoconto del teste con quello del cliente e di spiegare al testimone quale sia la questione controversa e quale tesi il legale ritiene di sostenere in merito* (*Avvocatura e Giustizia negli Stati Uniti*, Il Mulino, pag. 305, Condotta professionale e preparazione dei testimoni per il dibattimento: quali limiti accettabili). E nel nostro sistema? La diversa disciplina relativa alle dichiarazioni dell'imputato nella forma e di riflesso nella sostanza in relazione alla sua “verità”, si riflettono anche sui protocolli di indagine? E in che misura?

Condividere esperienze e riflessioni in proposito con i Colleghi interessati sarebbe davvero utile. Un'occasione è senz'altro costituita dagli incontri per la formazione professionale (il 27 gennaio/3 febbraio ed anche ai primi di giugno sono previsti incontri interamente dedicati alle indagini del difensore) ma un confronto sulle pagine de *la Paziienza* è un'opportunità da non rinviare!

Concludo con quanto ha scritto in un interessante articolo il prof. Umberto Guerini: *“Fare indagini difensive è rischioso in sé e lo diventa ancora di più se non si ha la consapevolezza piena dei propri doveri che, in questo caso, sono il solo mezzo per potere dare contenuto effettivo ai propri diritti”* e proprio perché al diritto di svolgere indagini e raccogliere testimonianze teniamo molto, siamo più che mai interessati ad un lavoro comune sui nostri doveri e sulla individuazione di standards comportamentali che siano anche il frutto delle esperienze concrete sinora maturate.



I CONTATTI CON I TESTIMONI NEL PROCESSO CIVILE

Fra le tante problematiche deontologiche che si pongono – o meglio che l'avvocato deve porsi – nell'esercizio della attività forense all'interno del processo, grande importanza hanno i rapporti con i testimoni. E ciò per evidenti motivi che si possono ricollegare ai rapporti con la parte assistita, e quindi all'efficacia o inefficacia della strategia processuale e conseguentemente all'esito positivo o negativo della causa, ai rapporti con la controparte, ai rapporti con il Giudice.

L'art. 52 del Codice Deontologico Forense, "Rapporti con i testimoni", che si trova nel titolo IV "Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi", inizia recitando: "**L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti**". E questa è, del lungo articolo 52, la parte che disciplina il comportamento dell'avvocato "in genere", e quindi nel processo civile e nel processo penale, mentre i punti che seguono, i 16 paragrafi successivi, riguardano specificamente i rapporti con i testimoni nel processo penale, nello svolgimento delle indagini difensive, argomento al quale è dedicato ampio spazio in questo numero della nostra rivista, e al quale sono dedicate giornate di studio e approfondimento per le complesse problematiche che ha sollevato.

Notiamo quindi che, mentre per il processo penale vengono dettate minuziosamente le modalità dei rapporti con i testimoni, non altrettanto regolamentati sono i rapporti tra avvocato e testimoni nel processo civile.

Limitandomi in questa mia breve trattazione alle prime righe dell'art. 52, anche se queste non possono leggersi completamente disgiunte dalle successive, mi pare che il tenore letterale e le parole usate, per la loro chiarezza, non debba-

no dare adito a difficoltà interpretative.

L'art. 52 non fa divieto all'avvocato di avvicinare il testimone, ma disciplina come deve avvenire il contatto. È pertanto possibile che l'avvocato abbia dei contatti con i potenziali testimoni purché eviti le *forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*. Ovviamente questa possibilità che, a mio avviso, l'art. 52 c.d.f. consente, non può prescindere da prudenza e sensibilità che devono sempre caratterizzare l'esercizio della professione, per cui l'avvocato dovrà, appunto prudentemente, prima di avvicinare i testimoni, valutare l'opportunità del contatto e, in caso di dubbio, evitarlo, evitando così anche il rischio, anche se paradossale, di sentir dire al Giudice da un testimone in sede di udienza per la sua escussione "*che è a conoscenza dei fatti di causa per averli appresi dall'avvocato (!)*".

Con queste opportune e ovvie cautele, sembrerebbe quindi ritenersi consentita l'indicazione al teste dei capitoli di prova ammessi dal Giudice, e ciò in quanto certamente le circostanze dedotte nei capito-

li di prova, proprio in quanto esaminate ed ammesse dal Giudice, non possono contenere *forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti*. Anzi, in tal modo la testimonianza potrà essere più precisa ed efficace ed eviterà agli avvocati e al Giudice di perdere tempo nell'escussione di testi non a conoscenza dei fatti di causa.

Non dobbiamo dimenticare ad ulteriore conferma di questa possibilità, di questo riconoscimento del diritto alla difesa nel processo civile – letto alla luce delle novità introdotte con i poteri conferiti all'avvocato con le indagini difensive – il dovere di diligenza (art. 8), il dovere di fedeltà (art. 7), il dovere di probità, dignità e decoro (art. 5), il dovere di lealtà e correttezza (art. 6) che impongono all'avvocato un comportamento nell'interesse del proprio assistito, ma comunque sempre ispirato alle regole deontologiche fondamentali che costituiscono il necessario corollario e la chiave di lettura di ogni successiva disposizione. E quindi anche dell'art. 52.

Milli Lodigiani





LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELL'AVVOCATO IN MATERIA DI PRIVACY

Mi è stato richiesto di commentare il codice di deontologia per avvocati ed investigatori privati deliberato dal Garante della privacy e sottoscritto dai nostri più rappresentativi organismi istituzionali (Consiglio nazionale forense) ed associazioni di categoria di respiro nazionale quali l'Unione delle camere penali e civili, Unione avvocati europei, Associazione italiana giovani avvocati e altre ancora indicate in calce al provvedimento.

Si tratta, per taluni aspetti, di regole già scritte e note agli operatori del settore giudiziario in quanto già oggetto di disciplina e regolamentazione in precedenti provvedimenti del Garante e del legislatore che indicavano i requisiti minimi a cui avrebbero dovuto attenersi talune categorie di professionisti, per poter trattare i dati personali dei propri clienti e di soggetti terzi di cui venivano necessariamente a conoscenza, causa la professione esercitata.

Per gli avvocati, poi, la questione è storicamente nota essendo vincolati al segreto professionale, rispetto al patrimonio di conoscenze con il quale vengono in contatto ad ogni incarico. È altrettanto ovvio che tale vincolo debba necessariamente tradursi nella predisposizione di adeguate misure difensive e protettive del proprio studio, al fine di evitare l'indebita captazione di dati sensibili e non dei propri clienti.

In ogni caso tengo a precisare che, secondo mia personale opinione, il codice della privacy era nato in origine con ben altre intenzioni. Si voleva evitare, in allora, la compra-vendita e l'u-

tilizzo da parte delle società di comunicazione e di tele-marketing dei nominativi di potenziali clienti, nonché la reiterata violazione della vita privata di soggetti che non rivestivano un particolare interesse pubblico. Inoltre, si voleva evitare soprattutto in campo sanitario l'accesso ai nominativi dei soggetti sottoposti a cure e le patologie di cui erano affetti.

Di tutte queste buone intenzioni rimane poco e niente e lo constatiamo tutti i giorni. La vita privata delle persone sottoposte ad inchieste giudiziarie e non trova spazio su tutti i mezzi di comunicazione, senza che nessuno voglia o possa porvi rimedio. Nei nostri Tribunali basta girare per le aule di giustizia e trovare elenchi di nomi e reati che devono, di lì a poco, essere giudicati. Non passa giornata che qualche operatore telefonico molto cortese ci disturbi per proporci insistentemente nuove occasioni commerciali. Alla nascita di ogni bambino la famiglia riceve delle pubblicità in casa o dei campioni gratuiti di prodotti per la cura dei lattanti e così via (ognuno di noi potrebbe aggiungere una lista di episodi sul tema...).

Il problema sentito in allora ed ancora oggi dall'opinione pubblica non era certamente quello di regolamentare l'utilizzo dei dati personali dei clienti dell'avvocato o dell'investigatore privato che, per loro natura, erano già votati alla riservatezza.

L'unica cosa che è aumentata è la carta ed i moduli che occorre compilare per sentirsi in regola facendosi sottoscrivere autorizzazioni al trattamento dai propri clienti, nominare responsabili, istruire il personale alla riserva-

tezza, redigere un documento programmatico di sicurezza che deve essere rinnovato annualmente e tanto altro ancora.

Da un'altra parte vi sono persone che hanno preso la situazione troppo sul serio e si scambiano delle missive in cui reciprocamente si autorizzano all'utilizzo dei propri dati personali o che se ti presenti e gli chiedi il proprio nome già ti guardano con sospetto. Anche per noi avvocati è diventato più difficile acquisire delle informazioni presso soggetti terzi che, in prima istanza, cercano di farsi scudo rifiutandosi, il più delle volte impropriamente, dietro al diritto della privacy. Per esempio al sottoscritto è capitato di vedersi rispondere da un collega che assisteva una società che svolgeva alcuni servizi per conto delle Ferrovie dello Stato che non poteva comunicarmi il nominativo di un dipendente che era stato testimone di alcuni fatti rilevanti per il tema di causa, in quanto ne avrebbe violato la privacy.

Ci siamo trovati, quindi, dopo alcuni anni, alla presenza di un'autorità che di fatto legifera su tutto e diffonde senza sosta regolamenti e comunicazioni aventi per oggetto i più svariati aspetti del vivere quotidiano, giungendo persino ad interloquire sulle possibili comunicazioni che un amministratore di condominio può affiggere o meno, sulla bacheca dello stabile.

Ci rendiamo perfettamente conto di come è difficile, nella gestione quotidiana di uno studio professionale, predisporre un sistema che possa annullare il rischio di qualsivoglia accesso ai dati a persone non autorizzate. Non solo il personale di studio può e deve



avere accesso ai fascicoli per ragioni facilmente comprensibili, ma oggi con una sola chiavetta USB si può tranquillamente estrapolare l'intero patrimonio "virtuale" di uno studio in pochi minuti. Anche il telefonino può diventare un facile veicolo di dati per mezzo della riproduzione fotografica di atti o documenti. Almeno una volta occorre duplicare i fascicoli e questo rendeva più difficile la vita al disonesto.

Peraltro, non è neanche pensabile che l'avvocato predisponga dei controlli così stringenti sul proprio personale che ne minerebbero l'efficienza o non possa lasciare un fascicolo sulla propria scrivania senza doverlo richiudere in archivio o senza doversi preoccupare, per esempio, che il personale, anche quello che si occupa delle puli-

zie (solitamente affidate a ditte esterne), possa sbirciarne il contenuto.

Il codice su questo punto si limita a riportare, come anche altri testi di legge a noi noti, principi generici e lo scopo ideale da perseguire che è quello evidentemente di evitare accessi non autorizzati mediante la predisposizione di misure di sicurezza "adeguate". Così disponendo il testo licenziato dal Garante espone di fatto il professionista ad una sorta di responsabilità oggettiva nel caso in cui si presenti un illecito utilizzo dei dati custoditi presso lo studio del malcapitato. Sarebbe forse stato idoneo ed a maggior tutela della categoria fissare alcune poche regole con contenuti precisi che non offrirebbero un testo, non solo ed in parte intriso di ovvietà (per stabilire che fosse lecito e consentito utilizzare

i dati contenuti in pubblici registri... o documenti conoscibili da chiunque o gli atti raccolti nel corso delle indagini difensive non occorre certamente il benessere del Garante), ma che delinea sulla carta un'organizzazione di studio ideale di difficile, se non impossibile, realizzazione privilegiando, come spesso accade nel nostro paese, la forma rispetto alla sostanza delle problematiche che si intendono risolvere.

In pratica il professionista dovrebbe rivolgersi ad un esperto informatico per predisporre la rete del proprio studio prevedendo l'accesso dei dati contenuti nelle memorie di rete o locali per mezzo di diverse autorizzazioni e codici (che dovranno anche essere modificate in determinate tempistiche) da rilasciare al personale dipendente e collaboratori di studio in modo

che ognuno possa leggere i propri documenti, ma non possa accedere a quelli dei colleghi. Poi occorre predisporre un sistema protettivo dall'esterno che possa evitare accessi abusivi dalla rete di internet e regolamentare la conservazione e l'accesso alle caselle di posta elettronica che solitamente sono gestite da ditte terze e le cui memorie sono dislocate all'esterno dello studio.

Se questo non fosse ancora sufficiente il professionista rigoroso dovrebbe anche occuparsi del materiale cartaceo (lettere, bozze, appunti, ecc.) e riporre alla sera i propri fascicoli nello schedario che dovrebbe premurarsi di chiudere sempre a chiave per evitare l'accesso a terzi non autorizzati, così come avviene per le memorie elettroniche conservate nei singoli computer.

Occorre, altresì, secondo quanto stabilisce il codice, istruire specificamente il proprio personale circa la gestione di alcuni dati particolarmente sensibili quali riprese audio o video, perizie, ecc. che devono essere conservati con maggiore attenzione di altri e che devono, a conclusione del mandato, essere restituiti ai diretti interessati o distrutti, se non più necessari per la difesa del proprio assistito. Credo che sul punto sia preferibile, così come accade anche per altre discipline, predisporre delle istruzioni scritte per i propri dipendenti e farle sottoscrivere per ricevuta e conoscenza nella consapevolezza che potrebbero rimanere inattuabili nella maggior parte dei casi, in quanto gli impegni quotidiani non consentirebbero di rispettare tutte le procedure delineate dal Garante.

Non da meno occorre considerare che, secondo quanto l'esperienza giudiziaria ci ha insegnato, il sistema di protezione violato sarà sicuramente giudicato, in caso di contenzioso civile o penale, inadeguato allo scopo per il quale è stato realizzato. Vi è poi da chiedersi, ma questo è altro aspetto, chi sia così interessato ad ottenere dei dati conservati presso uno studio legale che di solito, salvo casi sporadici, non rivestono particolare interesse per i terzi.

Unica nota positiva, rispetto alla precedente disciplina, è quella di poter sostituire l'informativa ex art. 13 del Codice con un colloquio anche orale con il cliente o mediante affissione nello studio del documento (per coloro meno avvezzi all'uso di strumenti informatici) o mediante la pubblicazione nel sito web dello studio.

Tralasciando l'organizzazione dello studio ideale prevista nel provvedimento ritengo sia doveroso richiamare l'attenzione dei Colleghi sul testo dell'articolo 5 che regola la comunicazione e diffusione dei dati ad opera dell'avvocato nei rapporti con i terzi e la stampa. Tale articolo specifica come al legale sia consentito rilasciare agli organi di stampa le informazioni non più coperte da segreto, solo qualora ciò sia necessario per la tutela del proprio assistito "*ancorché non concordato con l'assistito medesimo*". Si tratta di un problema particolarmente sentito nel settore penale, in quanto molte delle inchieste giudiziarie in corso di svolgimento e sin dalle prime indagini vengono quotidianamente riportate negli articoli di cronaca giudiziaria locale che contengono spesso volte anche le opinioni degli avvocati difensori. Ora, stabilire quando la diffusione di tali notizie possa o meno considerarsi utile per la tutela del proprio assistito non sarà cosa facile.

Inoltre, viene specificato nelle righe successive come il rilascio delle informazioni ad opera del professionista debba rispettare i "*principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11) nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi...*".

Per rispettare tutti questi principi si consiglia all'avvocato il perenne silenzio potendosi esporre ad illecito disciplinare o peggio a responsabilità civile, qualora il proprio assistito non abbia gradito il tenore delle notizie diffuse sul suo caso giudiziario. Stabilire, infatti, quando l'intervento presso gli organi di stampa del difensore sia doveroso a tutela del proprio assistito e nel rispetto dei terzi sarà molto proble-

matico e si potrebbe creare un confine fra legittimo ed illegittimo di difficile valutazione. Forse si potrebbe ovviare, in taluni procedimenti di particolare interesse per l'opinione pubblica facendosi sottoscrivere dal proprio cliente una sorta di autorizzazione preventiva che possa consentire eventuali interventi presso gli organi di informazione, senza vincolo alcuno.

In ogni caso anche tale previsione pecca di genericità estrema ed espone il professionista a tutta una serie di rischi che francamente si sarebbero potuti evitare, in quanto le norme intrinseche di principi generici di solito non svolgono efficacemente lo scopo preventivo per il quale sono state create, ma servono unicamente ad individuare un possibile responsabile.

Occorre prestare particolare attenzione a questa disciplina in quanto la Suprema Corte, in alcune sue pronunce in tema di libertà di stampa, ha ritenuto applicabili, al fine di verificare se la condotta del giornalista potesse essere considerata lecita o illecita, anche le norme dettate dal codice di autoregolamentazione della categoria professionale interessata. Tale indirizzo interpretativo potrebbe essere esteso anche ad altre categorie professionali e l'avvocato rischierebbe di essere chiamato a rispondere in sede civile o anche in sede penale, qualora ne ricorrero i presupposti, dal proprio cliente o da un terzo "non rispettato" per le dichiarazioni o informazioni rese agli organi di stampa, proprio sulla base della disciplina dell'art. 5 da considerarsi, a tutti gli effetti, quale ulteriore confine normativo di valutazione della correttezza della condotta del professionista.

Ci si aspettava, quindi, una maggior sensibilità da parte dei nostri organi rappresentativi istituzionali nel collaborare a licenziare un testo che di fatto non solo rende più gravosi i compiti assegnati al singolo professionista titolare dello studio, ma che lo espone ad una serie di responsabilità, civili e non, di non facile contenimento e previsione.

Marco Ferrero



LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA CON IL COLLEGA: DIVIETI E PREVISIONI DEONTOLOGICHE

1. Premesse

L'art. 28 del nostro Codice deontologico tratta l'argomento in oggetto e prevede il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza scambiata con il collega, con alcune correlative norme complementari.

Il detto argomento assume grande rilievo per gli avvocati, che trattano normalmente con i colleghi gli affari a loro affidati facendo ricorso alla corrispondenza.

Di conseguenza, è utile una previa ed attenta disamina del testo della norma.

La regola deontologica espressa in concreto nel divieto di *produrre o riferire in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*. Sono, poi, previsti, ai commi I - II e III, alcune regole complementari che riguardano le specifiche ipotesi di producibilità della corrispondenza ed i doveri dell'avvocato nel caso venga meno il mandato professionale con il cliente.

Il Danovi, nel *Codice deontologico forense* edito nel 2006 presso Giuffrè, alle pagg. 467 e segg., commentando il detto art. 28, osserva che il nostro Codice deontologico fra le varie possibili ipotesi di regolamentazione della materia (producibilità di tutta la corrispondenza fra colleghi, riservatezza di tutta la corrispondenza, oppure riservatezza solo della corrispondenza dichiarata espressamente come tale) ha scelto quest'ultima soluzione dichiarando, inoltre, non producibile la corrispondenza contenente proposte transattive, anche non dichiarata espressamente come riservata.

L'autore concorda con la soluzione adottata, che risponde a due principi meritevoli di considerazione:

- l'avvocato, oltre a svolgere la funzione di difensore tecnico, è altresì arbitro nella conduzione della lite, valutando l'utilità e possibilità della conciliazione della stessa.
- d'altro lato, l'avvocato deve sempre avere una posizione di terzietà e estraneità nella lite e non può mai identificarsi, o essere identificato, con il suo cliente litigante.

È evidente, continua il Danovi, "che l'avvocato deve svolgere la propria attività consentendo al collega di svolgere del pari la sua funzione, senza ritorcere (l'uno all'altro) proposte conciliative, ammissioni o consapevolezza di torti; ciò che si ottiene appunto con la riservatezza della corrispondenza fra colleghi (obbligo particolare, rispetto al dovere più generale di segretezza e riservatezza).

Invero, se tale principio non esistesse, i patroni sarebbero indotti a non fare ricorso agli atti scritti e verrebbe meno ogni possibilità di iniziative conciliative, con mortificazione dei principi di collaborazione che sono per contro a base dell'attività legale".

Regolando la produzione o il riferimento della corrispondenza scambiata la norma previene, altresì, insorgere di contrasti e polemiche fra colleghi, con la conseguente possibile violazione dei doveri di lealtà e correttezza fra colleghi, richiamati dall'art. 22 del Codice deontologico.

È da considerare, inoltre, del tutto giustificato estendere il divieto, oltre alla corrispondenza dichiarata "riservata" espressamente, anche a quella

contenente proposte transattive.

È poi lasciata all'insindacabile giudizio del mittente la qualificazione di riservatezza in base a motivazioni che non possono essere contestate o rifiutate dalla controparte, anche se non ritenute logiche e conferenti: è indubbio che eventuali eccezioni al riguardo darebbero adito a contestazioni e polemiche certamente da evitare.

Ha recentemente espresso tale principio il C.N.F. con la decisione 21/2/2005 n. 36, che espressamente dichiara inammissibile ogni valutazione discrezionale del carattere riservato della corrispondenza.

Le argomentazioni sopra riportate sono del tutto accettabili, nella logica sempre perseguibile di un corretto rapporto fra i legali.

Il divieto non può e non deve essere disatteso conclude il Danovi, riportando una decisione del C.N.F. del 6/11/1995 n. 110, in *Rass. Forense 1996*, 101, neppure "al fine anche considerevole, di tutelare in ogni modo l'interesse del cliente".

2. Regole complementari

L'art. 28 del Codice prevede, inoltre, tre regole che consentano la producibilità della corrispondenza, utili alla risoluzione di alcuni casi dubbi più ricorrenti.

I) - La prima regola dichiara producibile la corrispondenza intercorsa fra colleghi quando sia già stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca una attuazione.

La *ratio* della regola è logica ed evidente, dal momento che non esiste

ragione per ritenere riservata la corrispondenza fra i colleghi quando è stato perfezionato un accordo: anzi, commenta il Danovi alla pag. 470 *op. cit.*, il perfezionamento dell'accordo *deve poter essere documentato*.

II) - La seconda regola dichiara producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste: l'eccezione al principio generale è logica e rispondente ai criteri di correttezza e buona fede.

III) - La terza regola fa divieto all'avvocato di consegnare al suo cliente la corrispondenza riservata fra colleghi, ma gli consente, venuto meno il mandato professionale, di consegnarla al professionista che gli succede, il quale deve osservare i medesimi criteri di riservatezza.

La norma è logica e rispondente ai principi generali sopra esposti, non potendo la riservatezza essere superata attraverso la successione fra i difensori.

3. La regola nel Codice deontologico europeo

Non tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea hanno identiche norme in materia di riservatezza della corrispondenza fra colleghi.

In argomento si è diffuso il *Ricciardi*, alle pagg. 361 e segg. dei *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense* (ediz. Giuffrè, 2006).

Osserva l'autore che le comunicazioni fra colleghi sono considerate confidenziali e riservate in Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo e Portogallo: se fatte per iscritto portano, di norma, la menzione "confidenziale" o "sous foi du palais".

Nel Regno Unito, Irlanda, e Danimarca è diritto-dovere dell'avvocato mantenere il segreto sulle pratiche a lui affidate, e le comunicazioni fra colleghi, al fine di comporre una controversia, non devono essere usate dagli avvocati e non sono accettate dai Tribunali. La comunicazione confidenziale di un avvocato deve portare l'indicazione "senza pregiudizio", cioè con riserva dei diritti del cliente. Nei Paesi Bassi le comunicazioni fra avvocati sono considerate tutte riservate e non producibili in giudizio, senza il consenso del collega mittente.

In generale, l'avvocato può trasmettere al suo cliente copia della corrispondenza.

In Germania, conclude il Ricciardi, le comunicazioni fra avvocati non hanno carattere confidenziale, l'avvocato ha l'obbligo di trasmetterle al cliente e possono essere utilizzate come prova.

Al fine di evitare equivoci fra gli avvocati di Stati diversi il Codice deontologico europeo per gli esercenti le professioni legali ha espressamente regolamentato la materia.

L'art. 53 del detto Codice prevede che l'avvocato che invia ad un collega di altro Stato membro una comunicazione che desidera abbia un carattere "riservato" o "senza pregiudizio" deve "chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio della comunicazione stessa" (art. 5.3.1.).

Nel successivo punto 5.3.2. il Codice europeo precisa che "nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurare il carattere "riservato" o "senza pregiudizio" dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto.

In conclusione, è buona norma per l'avvocato italiano, nel rimettere una comunicazione riservata ad un collega di uno Stato membro, assicurarsi preliminarmente che il destinatario possa riservare un carattere confidenziale alla stessa; il destinatario, dal canto suo, qualora non sia in grado di dare la detta assicurazione, dovrà restituire la comunicazione al mittente (come previsto dal citato art. 5.3.2. del Codice Europeo).

4. La regola negli Stati Uniti d'America

In detto paese *non vige il principio della riservatezza*, ma bensì quello contrario della *c.d. discovery*, per cui non solo possono, ma debbono essere prodotti tutti gli atti non dichiarati espressamente *privileged*.

Nei rapporti con un collega iscritto in un foro degli Stati Uniti d'America sono, di conseguenza, da seguire con puntuale applicazione le norme previste dal Codice deontologico europeo, all'art. 53, ai punti 1, 2 e 3 (come sopra illustrato).

5. Applicazioni pratiche

In via esclusivamente esemplificativa si illustrano le più ricorrenti situazioni di fatto che si presentano nella pratica, tenendo ben presente che la regola dell'art. 28 del Codice si riferisce solo alla produzione o riferimento della corrispondenza *in giudizio*.

a) - In linea generale è consigliabile evitare, se possibile anche al di fuori delle ipotesi di producibilità, la eccessiva produzione della corrispondenza scambiata con il collega di controparte, talvolta fondando le difese quasi esclusivamente sulle risultanze di tale corrispondenza.

b) - È da chiarire, preliminarmente, che il divieto si riferisce a tutta la corrispondenza scambiata con il collega, sia come mittente che come destinatario, essendo chiaro ed univoco il termine "corrispondenza scambiata" di cui alla rubrica dell'art. 28.

c) - È evidente che il divieto si riferisce esclusivamente alla corrispondenza scambiata in relazione al merito della controversia, ed anche in una fase antecedente al giudizio, anche se non direttamente riferibile all'affare di cui si tratta: la valutazione nella eventuale attinenza con l'affare in corso, ripetesi, deve essere lasciata al giudizio esclusivo dello scrivente che ne dichiara la riservatezza.

d) - Al riguardo è da considerare il caso dell'avvocato che qualifichi come riservate tutte le missive rimesse al collega, anche se non sono relative all'affare in corso o, comunque, non appaiono come tali:

è bene fare un uso corretto della qualificazione di riservatezza nella corrispondenza, anche al fine di evitare comportamenti che possono violare la correttezza ed il decoro (talvolta), comunque, come sopra abbiamo detto, deve essere ribadito che il codice nettamente riserva al mittente ogni valutazione sulla qualifica del suo messaggio.

e) - Sono da considerare riservati anche i colloqui tra i difensori ed è vietato fare riferimento a documenti scambiati fra le parti al fine di richiedere al giudice l'ordine di produzione in giudizio (osserva il Danovi nell'*opera cit.* alla pag. 468, facendo riferimento alla decisione del C.N.F. 13/11/1971 in *Rass. forense 1973*, 268.

f) - Non sono riservati, espone lo stesso Autore, *op. cit.*, pag. 468, i documenti provenienti dalle parti o indirizzate alle medesime (ad esempio: circolari ai creditori, le messe in mora, o le proposte di moratoria, nonché le lettere preannuncianti la presentazione di una istanza di fallimento, o le lettere scambiate con un avvocato parte sostanziale nel giudizio).

g) - Allorché l'avversario per primo menziona le proprie lettere riservate, il divieto non è stato ritenuto operante dal C.N.F. nella sua decisione ormai risalente al 2/12/1991 n. 119, su *Rass. forense 1994*, 135 (soluzione, peraltro, a cui non aderisce il Danovi nella sua *opera*, sempre alla pag. 468).

Non sono state reperite altre decisioni o pareri più recenti sull'argomento.

Esistono valide e decisive ragioni per sostenere l'esistenza del divieto anche in tale fattispecie.

Il riferimento da parte di un collega delle proprie lettere riservate potrebbe determinare analogo comportamento da parte dell'avversario, con evidente e concreta violazione dell'art. 28 del Codice, e con grave compromissione della *ratio* che sottende al principio di cui al detto art. 28 (tutela della indipendenza, riservatezza e libertà di espressione dell'avvocato nella esposizione delle sue tesi difensive).

Concludendo: poiché l'art. 28 del codice vieta la produzione o il riferimento della "corrispondenza scambiata con il collega", si deve ritenere che tale divieto non possa essere superato tramite la iniziativa unilaterale di uno dei colleghi corrispondenti.

h) - È consentita, peraltro, la produzione in giudizio della corrispondenza inviata e dichiarata espressamente "non riservata", potendo rispondere tale soluzione ad interessi meritevoli di tutela, osserva inoltre il Danovi (*op. cit.*, pag. 469) per documentare il tentativo espletato per comporre una lite.

i) - Nel caso frequente che la lettera dichiarata riservata contenga espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti del collega o del suo cliente, o addirittura accuse di illeciti o addebiti diffamatori o calunniosi, il Danovi (alla pag. 470, *op. cit.*) osserva che l'avvocato che riceva dal collega una tale missiva,

oltre alle logiche e riservate proteste, dovrebbe chiedere al collega l'autorizzazione a trasmetterla al cliente o all'autorità giudiziaria, in difetto dovrebbe restituire subito la lettera al mittente.

l) - Il Danovi espone, inoltre, che "deve ritenersi non producibile in giudizio, perché destinato ad altri fini, anche l'esposto che un avvocato abbia presentato al Consiglio dell'Ordine nei confronti di un collega".

L'ipotesi in oggetto si verifica con una certa frequenza e deve essere opportunamente stigmatizzata.

Riteniamo utile allegare brevi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, nonché un indice per materia.

Torino, 30 luglio 2008.

Domenico Sorrentino

Indice per materia

1. *Premesse*: pag. 27.
2. *Regole complementari*: pag. 27.
3. *La regola nel Codice deontologico europeo*: pag. 28.
4. *La regola negli Stati Uniti d'America*: pag. 28.
5. *Applicazioni pratiche*: pag. 28.

Bibliografia

Danovi - *Corso ordinamento forense e deontologia* - ediz. Giuffrè, 2003, paragrafo 78.

Danovi - *Il Codice deontologico forense*, ediz. Giuffrè, 2006, pagg. 467 e segg.

Ricciardi - *Lineamenti dell'Ordinamento professionale forense*, 3^a edizione, Giuffrè, 2006, pagg. 361 e segg.

Giurisprudenza

Oltre alla copiosa giurisprudenza riportata in argomento dal Danovi alle pagg. 473-475 del volume *Il Codice deontologico forense* del 2006, riportiamo alcune delle più recenti massime del Consiglio Nazionale forense:

13 novembre 1971, in *Rassegna Forense 1973*, 268:

Prevede il divieto in giudizio di fare riferimento a documenti scambiati fra le parti, al fine di chiedere al Giudice l'ordine di produzione.

23 maggio 2002 n. 70:

Pone in essere un comportamento disciplinare rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviata dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente "riservate". (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).

21 febbraio 2005 n. 36:

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che produce in giudizio la corrispondenza intercorsa con il collega e qualificata come riservata dallo stesso mittente; tale qualifica, infatti, non consente alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).

5 Ottobre 2006 n. 66:

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una missiva inviata dal collega di controparte, definita "riservata personale", contenente una proposta transattiva, atteso che la corrispondenza scambiata tra colleghi prima o durante il giudizio, avente ad oggetto argomenti afferenti al merito della controversia, è coperta dal dovere di riservatezza con divieto di produzione nella causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento).

Domenico Sorrentino



Recensioni

ROBERTO CAPRA. *SEI ZERO NOVE BIS. IN DIFESA DI UN UOMO*, COMUNICANDO EDITORE, TORINO, 2008



Roberto Capra, nel romanzo *Sei zero nove bis. In difesa di un uomo*, racconta la storia di un processo immaginario, celebrato per il delitto di violenza sessuale contro un uomo di successo. Lo sviluppo narrativo prende le mosse dall'arresto dell'indagato e si conclude con la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado. L'autore lascia la vicenda incompiuta. Vi saranno appelli e ricorsi, ma una esperienza di vita si è integralmente consumata.

Il grande maestro anglosassone John Ronald Reuel Tolkien ha scritto, in alcune pagine filologicamente assai accurate, e ha dimostrato, col suo capolavoro *The Lord of the Rings*, che il romanziere produce un'opera artisticamente valida quando riesce a descrivere, grazie alla sua fantasia creativa, personaggi e vicende in qualche modo «tipiche», cioè modelli che esprimono ciò che è permanente, duraturo, significativo del modo di essere e di comportarsi degli uomini, di uno stile di vita, di una virtù, o di più virtù, in azione, o di uno o più vizi, che si dispiegano nella vita reale.

Roberto Capra, a mio avviso, è riuscito a realizzare brillantemente questo ideale, a presentarci, cioè, una storia e tanti personaggi «tipici», che rappresentano, in modo più vero di quanto sia capace di fare la cronaca, l'intima verità del processo penale, nel contrapporsi dialettico di dolori e di gioie, di timori e di attese, di speranze e di disperazioni. I protagonisti, l'imputato e l'accusatore, anzitutto, e, poi, gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudi-

ci, recitano drammaticamente una parte che è imposta dal loro ruolo, di fronte a un coro di innumerevoli spettatori, ondeggiante continuamente, sotto la provocazione e lo sprone degli operatori della comunicazione, tra la maledizione e la beatificazione, tra il dileggio e la commiserazione, tra la soddisfazione vendicativa e la frustrazione per l'esito mai compiutamente appagante.

Non sono riuscito a scoprire in alcuno dei personaggi da Capra così vividamente descritti un avvocato o un pubblico ministero o un giudice o un imputato o una parte civile che io abbia conosciuto effettivamente nella mia esperienza giudiziaria. Eppure ho intravisto in essi tanti uomini e donne che mi sembra di avere sempre conosciuto, che rappresentano un «tipo» permanente di avvocato, giudice, pubblico ministero, imputato, vittima.

Capra, poi, non ha scritto, e questo costituisce un merito non piccolo, un romanzo a «tesi», allo scopo di dimostrare la validità di una qualche «ideologia» della giustizia. Ha delineato, invece, uno spaccato oggettivamente corrispondente a ciò che suole accadere, senza esprimere moralisticamente giudizi su questo e su quello, senza ergersi a giudice su ciò che dovrebbe essere e non è, e che, invece, ipoteticamente sarebbe, se una qualche «riforma» potesse magicamente cambiare i drammatici dati di cui la realtà costringe senza posa a prendere atto. I suoi personaggi non incarnano un simulacro ideologico preconstituito, ma sono uomini e donne reali, portatori delle virtù e dei vizi, delle capacità e dei difetti che caratterizzano ciascun magistrato e ciascun avvocato, ciascun imputato e ciascuna parte civile.

Grazie a questa acuta osservazione del consueto operare degli uomini, nella concretezza della vita, naufragano nel libro di Capra i luoghi comuni che talora sono accolti superficialmente. L'avvocato, che l'«io parlante» del

romanzo vagheggia, è Alberto Fornari, chiamato dal destino ad assistere l'ex deputato Carlo De Angeli, esponente di spicco di un partito di centro. L'indipendenza del protagonista dalle passioni del mondo circostante e la sua fedeltà verso l'assistito sono esemplari. Non per ciò Capra idealizza incongruamente la categoria degli avvocati. Accanto a un «Fornari» ci sono tanti avvocati «Carli», che nel racconto rappresenta la parte civile, più attenti ai profili esteriori della professione, che non si lasciano scalfire dai drammi e dalle tragedie cui si è chiamati a partecipare. Più ancora, molte caratteristiche dei «Carli», nonché dei colleghi di studio del protagonista, che lo abbandonano piuttosto di subire l'impatto di una pubblicità controproducente, sono in ciascun avvocato, e molto spesso anche nei «Fornari» migliori, allorché la tensione morale si allenta e l'ideale cede all'interesse.

Chi sembra perfetto, per precisione e puntualità nell'operare, si rivela in realtà umanamente inferiore a chi è dubbioso nei passi che compie. Si confrontino tra loro la «dottoressa Marchetti», giudice dell'indagine preliminare, e il «dottor Ferri», giudice dell'udienza preliminare. La prima è un «outsider»; accetta la responsabilità del giudicare, ma ne sente il peso gravoso. È tormentata e incerta. Sceglie una soluzione di compromesso, impopolare, ma profondamente giusta. Non presume di mettere il suo sigillo sul caso. È modesta e umile. Il secondo è un «insider»; è il giudice perfetto. Maturo, preparato. «Amava scrivere, di diritto e non solo». Imparziale, terzo rispetto alle parti, ordinato e programmato. Pronuncia una sentenza di condanna. Forse la sentenza è giusta. Neanche «l'avvocato Fornari» si pronuncia sulla innocenza o colpevolezza del suo assistito. Eppure la decisione lascia una traccia di amarezza. La perfezione del «dottor Ferri» sembra meno adeguata a giudi-

care del tormento della «dottoressa Marchetti».

Nel libro di Capra vi sono pagine affascinanti e commoventi. Tra le prime: il soliloquio della «dottoressa Marchetti», la notte prima dell'udienza in cui avrebbe dovuto decidere in ordine al mantenimento della detenzione in carcere dell'indagato; soliloquio che compendio nel pensiero: «Vorrei prendere chi esalta il piacere del decidere... lo prendo e l'ammazzo!». Tra le seconde: il pianto intriso d'affetto della sposa dell'accusato, la sera in cui ella attende il ritorno dal carcere del marito accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina minorenni. Nel pianto ella mormora: «Ma cosa vogliono da me, dopo tutti questi anni accanto al mio uomo, che me ne vada proprio ora? Che lo abbandoni? Ma non era nella buona e nella cattiva sorte, non era nella gioia e nel dolore? Non era il peccato di chi ci sta accanto che va mitigato, piegato e annullato? E allora, Dio, perché ho così voglia di scappare adesso? Perché ho voglia di rivestirmi in fretta ed andare lontano, da questo mondo, da questi telefoni, da questa gente, da lui?». Ma il pianto sfocia nell'abbraccio liberatorio, una volta che intravede il marito: «Nello specchio le apparve un uomo vecchio come le era apparsa lei stessa, ma molto più stanco./ Per un lungo istante non ebbe il coraggio di voltarsi, ma continuò a guardarlo riflesso nello specchio./ Si avvicinò, le sfiorò i capelli./ Soltanto allora lei si voltò e l'abbracciò./ La paura svanì in un colpo solo./ Era arrivata l'ora della tranquillità».

Un appunto desidero fare a Roberto Capra: ha sottovalutato il groviglio di dolore e di ansie che caratterizza la presenza della persona offesa e del suo patrono nel processo penale. Accanto agli imputati, innocenti o colpevoli, stanno le vittime, molto spesso vittime per davvero, anche quando gli imputati sono giuridicamente innocenti.

Mauro Ronco



L'AVVOCATO "NECESSARIO"

Da più di un anno è in libreria l'ultimo lavoro dei colleghi Fulvio Gianaria e Alberto Mittone (Einaudi, *L'avvocato necessario*): si tratta di un saggio di un centinaio di pagine in cui i due autori, interrogandosi sul ruolo e le funzioni dell'avvocato del nostro tempo, sviluppano le loro stimolanti riflessioni su questa problematica ed antica figura professionale.

E lo fanno, come al solito (Gianaria e Mittone sono alla loro terza pubblicazione di carattere scientifico sull'avvocato ed il processo penale, oltre ad essersi impegnati in vari articoli e contributi su riviste del settore), con esemplare chiarezza espositiva e linearità di argomenti.

I sette capitoli attraverso cui si snoda il ragionamento degli autori si arricchiscono, di volta in volta ed in maggiore o minore misura a seconda dei temi affrontati, di preziose citazioni e dotti riferimenti di carattere storico-letterario che, senza appesantire la lettura, saldano bene fra loro le varie parti dell'itinerario espositivo scelto. E la puntuale nota bibliografica che accompagna il testo documenta il minuzioso lavoro di ricerca compiuto dai colleghi e costituisce, per la sua opportuna ripartizione in argomenti, un utilissimo punto di partenza per chi volesse approfondire gli spunti offerti dall'opera.

Dopo aver risposto nei primi capitoli a tre suggestivi interrogativi (*L'avvocato è necessario? E se l'imputato vuole accusare anziché difendersi? Ma a favore di chi opera l'avvocato e a chi è utile?*), gli autori affrontano il punto cru-

ciale del loro discorso. E quello che riguarda il dovere della cosiddetta "doppia lealtà" dell'avvocato, nei confronti del suo cliente e dell'autorità giudiziaria.

Dipanando quest'apparente contraddizione, per la quale il professionista, pur partigiano e fazioso per essere fedele al mandato ricevuto, deve rispettare le regole che l'ordinamento democratico si è dato, Gianaria e Mittone arrivano a riconoscere con assoluta precisione l'identità forte dell'avvocatura ed il suo ruolo all'interno delle istituzioni della società civile. L'avvocato, cioè, si colloca nel processo come la figura che contribuisce a raggiungere quel fine di giustizia che l'ordinamento si è dato, e lo fa attraverso il conseguimento di una sentenza che, anche se a volte rimane lontana dalla verità storica dei fatti, è pronunciata nel rispetto delle regole.

Una parte molto interessante del saggio è quella successiva in cui gli autori si dedicano al problema dell'attuale credibilità dell'avvocato. Su questo versante, osservano Gianaria e Mittone, *"evidentemente la pratica della faziosità, la rivendicazione del disinteresse per la verità, la anaffettività verso il cliente suscitano pochi entusiasmi a dispetto dei vantaggi per l'interesse di tutti che tale modo di intendere l'avvocato comporta"*. Così, se la credibilità di questo professionista rischia di essere minata, è sul piano della rispettabilità che l'avvocato non può indietreggiare, dovendo egli, oggi più che mai, difendere la dignità del suo ruolo.

Un tale delicato passaggio introduce

uno degli ultimi argomenti che i colleghi affrontano: la difesa della dignità della professione forense.

Questo sforzo esige il pieno recupero della nostra professionalità, intesa non soltanto come competenza tecnico scientifica (il "sapere giuridico"), ma anche come rigida osservanza delle regole deontologiche, sobrietà di toni e correttezza di comportamenti, scevri di ogni sorta di compiacimento o indulgenza anche al di fuori degli studi legali e delle aule di giustizia.

Gli auspici e le previsioni per il futuro? Gli autori in proposito si rivelano, giustamente, molto "prudenti". Se i numeri eccessivi di oggi (ci sono troppi avvocati sul territorio rispetto al numero degli "utenti" effettivi e potenziali) suggeriscono scenari non proprio rassicuranti, ancora una volta è nella serietà professionale che occorre investire.

Si impone, prima di tutto, una formazione di base eccellente ed una rigida selezione per l'accesso alla professione, a cui dovrà seguire un periodo di praticantato effettivo ed adeguatamente remunerato. Ma non basta.

Il moderno avvocato oggi non può più aspettare un'organica ed urgente riforma della legge regolatrice della sua professione, da cui in gran parte dipende il futuro di questo bellissimo lavoro, che ha avuto, tra i suoi massimi esponenti, un eroe borghese come Giorgio Ambrosoli.

Ed è con questo bel ricordo, valido per i colleghi anziani e per i più giovani, che il saggio si conclude.

Paolo Davico Bonino



PAOLO BORGNA. DIFESA DEGLI AVVOCATI SCRITTA DA UN PUBBLICO ACCUSATORE (Editore Laterza)

Paolo Borgna, Pubblico Ministero militante, immaginando di parlare con un giovane uditor, spiega quale sia nel presente contesto sociale e civile la funzione dell'avvocato come garante della legalità e dei modi di esercizio di qualunque potere.

D'altra parte, in una società in cui il potere si è diffuso e frantumato oltre ogni limite, spesso addirittura al di fuori degli organi e delle istituzioni deputati ad esercitarlo, la tutela del singolo e dei principi di convivenza dell'intera collettività si impone. Tale tutela spetta principalmente all'Avvocatura.

Paolo Borgna sceglie, a mio avviso, l'avvocato come mentore, "*auctor*" del magistrato, di un magistrato che spesso, nel clima d'assedio vissuto in questi ultimi decenni, corre "il rischio di essere abbagliato dall'orgoglio" credendo "di dover non soltanto affermare il diritto ma la giustizia" ("con la iniziale maiuscola"). L'avvocato viene prospettato dall'autore anche come garanzia rispetto ad una eticità quasi religiosa del magistrato. Paolo Borgna coglie il senso di una necessaria cultura comune della giurisdizione tra magistrati ed avvocati, sia pure in momenti e ruoli distinti, nella unitaria funzione del rendere giustizia.

Per l'avvocato vi è una doppia lealtà: verso l'ordinamento e verso il proprio assistito. Per questo l'unico dovere dell'avvocato è quello di difenderlo nel rispetto delle regole del processo.

Paolo Borgna coglie appieno l'essenza del diritto di difesa, valore di rango costituzionale, nella garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Proprio nel rispetto del con-

traddittorio delle parti la difesa dà legittimità alle sentenze emesse dai giudici: "il processo senza avvocato è l'uomo al muro fucilato sommariamente".

"L'accanita faziosità" dell'avvocato evidenzia al giudice, e non solo a lui, che c'è sempre un altro punto di vista.

Ma c'è anche un altro aspetto del ruolo dell'avvocato così come soltanto sotteso nel lavoro di Borgna: il ruolo storico di filtro e di mediazione sociale svolto dal difensore. Mediazione tra la pretesa punitiva dello Stato e la libertà del cittadino, tra un diritto rivendicato ed un diritto violato.

Ma è proprio questo ruolo di mediazione che io ritengo oggi in crisi, crisi prospettata anche, nella loro ultima interessante pubblicazione, dagli amici Fulvio Gianaria ed Alberto Mittone ai quali sul punto sono imperdonabile debitore di un approfondito scambio di idee e di valutazioni.

Oggi è la "faziosità" ad essere richiesta all'avvocato, richiesta fin quasi a mettere in crisi quel principio di doppia lealtà cui accennavo prima.

Quale la linea di demarcazione tra difesa del proprio assistito e lealtà dell'ordinamento? Quale autonomia e quale indipendenza si richiedono oggi all'avvocato, anche e soprattutto nei confronti del proprio assistito nel c.d. rapporto di "mandato"? L'indipendenza non è soltanto un diritto. Essa è anche un dovere. In sintesi si tratta di "una fedeltà indipendente".

L'autonomia e l'indipendenza del magistrato, così come l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, sono visti pertanto da Paolo Borgna non come valori in sé ma come strumenti

indispensabili per realizzare quella cultura della giurisdizione che ha come fondamento la decisione, nel contraddittorio delle parti, di un giudice terzo.

A tutti gli avvocati, ma ritengo soprattutto ai giovani, è rivolta da Paolo Borgna una riflessione: più è odioso il reato, maggiore è il merito dell'avvocato che accetta la difesa; più la difesa è impopolare più l'avvocato, nel difendere l'imputato riaffermando il rispetto delle regole, difende la collettività.

L'autore ritiene che la funzione sociale dell'avvocatura sia afflitta da molti mali, aggravati dai numeri (nel 1947 21.000 avvocati, oggi 200.000). Il rimedio non è una maggiore liberalizzazione: il servizio offerto dagli avvocati non è una "merce". Esso attiene alla tutela dei diritti, alla cultura dei diritti, di tutti i diritti. Proprio in questo ruolo l'avvocato può, anche per la insufficienza della investitura sociale della magistratura, recuperare e rendere indispensabile la sua opera di mediazione.

È questa l'unità proposta dall'autore: una sintesi che comprenda l'avvocatura, la magistratura e gli interessi del cittadino.

L'ultima parte del libro conferma la mia prima osservazione: la presenza dell'avvocato, la difesa dell'avvocato come occasione per rimeditare anche al ruolo del magistrato. Qui si prospettano interrogativi fondamentali: l'indipendenza del magistrato è ancora una virtù? L'obbligatorietà dell'azione penale ha ancora un senso? Qual è il confine tra discrezionalità, irresponsabilità e arbitrio? L'ansia di una legitti-



mazione più solida rende proponibile l'eleggibilità dei magistrati? No, Paolo Borgna non si fa trascinare "dalle fascinazioni intellettuali". Egli riafferma un principio ritenuto fondamentale: "l'in-

dipendenza è ancora una virtù e la dobbiamo ancora difendere".

Indipendenza e responsabilità non sono incompatibili. Sempre che si torni "a quella non superata questione per

cui, quando si esercitano scelte discrezionali di politica giudiziaria, dopo bisogna risponderne".

L'avvocato, per Paolo Borgna, con la sua presenza può rappresentare "un sicuro argine" contro una deriva giustizialista e corporativa. Allora il suo ruolo va al di là della mediazione. Cambiando il quadro di riferimento, cambiando la società, cambiano anche il ruolo e la professione dell'avvocato.

La cultura delle garanzie ed il rispetto delle regole sono i valori condivisi della "corporazione dei giuristi". Il diritto assume pertanto il ruolo di regolazione dei conflitti. Con un adeguato corredo di adeguate garanzie.

L'avvocato deve confrontarsi con una nuova professionalità. Attraverso la quale possano convivere il rispetto delle leggi, la lealtà nei confronti dell'ordinamento ed anche, nella difesa del proprio assistito, la c.d. "faziosità partigiana".

La collettività chiede sicurezza, l'individuo invoca la libertà: l'avvocato è proteso su questo impervio e difficile crinale.

Paolo Borgna si chiede se la sua "è una visione idilliaca della realtà" e conclude che la Giustizia non ha bisogno di riforme improvvisate e contraddittorie ma di una riforma articolata e coerente. "Soprattutto ha bisogno di cultura".

L'avvocato, mentore del magistrato, ed il magistrato "*auctor*" del suo uditore, tentano insieme nuove strade, nuovi e diversi modi di essere nei rispettivi ruoli.

Si può dire che l'autore nel suo libro non ha scritto soltanto *La difesa degli avvocati*. Paolo Borgna difendendo l'avvocatura ha difeso la giurisdizione. Per l'affermazione della legalità.

Antonio Rossomando



LA GIUSTIZIA RACCONTATA DA CHI LA FA

Toghe rotte

a cura di Bruno Tinti

Prefazione di Marco Travaglio
Chiarelettere Editore s.r.l.; pagine 181

**“Prima pagina venti notizie
ventuno ingiustizie e lo Stato che fa
si costerna s’indigna s’impegna
poi getta la spugna con gran dignità”.**
(Don Raffaè, 1990, *Le Nuvole*; Fabrizio De Andrè)

**“Se vogliamo essere giudici equanimi dobbiamo
convincerci che nessuno di noi è senza qualche colpa”.**
(De ira; Seneca).

Il primo pensiero, dopo la (ri)lettura di *Toghe rotte* e nella previsione di queste righe, è stato di commentare un altro libro.

Perché, mi sono detto, non parlare ad esempio di *Fede nel diritto*, il discorso pronunciato il 21 gennaio 1940 a Firenze da Piero Calamandrei?¹

Perché dare spazio all’ennesimo catastrofismo sul pianeta giustizia (che facilmente altro risultato non ottiene che sfiduciare il cittadino e la cittadina già di loro sfiduciati), quando invece, in un clima che penso comunque più greve di quello di oggi, vi era chi, parlando ai giovani della FUCI, ma non soltanto davanti a questi², diceva loro che “*la professione dei giuristi non è comoda; non è un rifugio per i pigri e per i vili.*”

Anche il difendere le leggi comporta dei rischi: anche per servir la giustizia ci vuol del coraggio.

Per difendere i deboli contro i forti, per sostenere le ragioni dell’innocenza, per sventare le inframmettenze, per dire la verità anche se cruda, per chiuder la porta in faccia alle seduzioni della ricchezza, alle promesse di onori, alle inti-

midazioni e alle lusinghe anche se questo può dispiacere a qualcuno...”.

Mah... lasciamo da parte la fede nel diritto e veniamo invece a chi questa fede l’ha perduta (gli autori del libro in questione, *I suppose*, ma, per certi versi e su qualche versante, anche chi scrive queste righe).

Muovo da una premessa.

Qualche anno fa uscì un libro scritto da Giancarlo Caselli e Livio Pepino ed intitolato (dedicato) *A un cittadino che non crede nella giustizia*.

La sua lettura mi lasciò a disagio.

Il messaggio di fondo degli autori: “*Fintanto che esisteranno magistrati con certe qualità, e ne esistono e sono i più, tu cittadino non hai e non avrai motivo di preoccuparti di come va la giustizia*”, comparato con l’esperienza del quotidiano, dentro e fuori le aule ed i Tribunali, a me personalmente non convinceva affatto.

Naturalmente può ben essere che avessi mal compreso ed in questo caso chiedo scusa.

La situazione della giustizia in questo Paese mi pareva in ogni caso ben più

seria e preoccupante di quanto non emergesse da quelle pagine e la soluzione non così semplice.

Ora leggo *Toghe rotte* e fin dal titolo il senso è chiaro: la giustizia è a pezzi.

Orbene a mia volta, ormai troppo spesso e sempre più tristemente, ho la spiacevolissima sensazione di vivere in un Paese degradato e alla deriva quanto ad etica e cultura.

E a mia volta condivido alcune delle considerazioni che gli autori svolgono.

Pare anche a me infatti che si vada sempre più verso una giustizia caratterizzata da norme di privilegio e norme di disuguaglianza.

Da tolleranza zero (però soprattutto, quando non esclusivamente, nei confronti delle situazioni di marginalità sociale) e tolleranza mille (per tutti gli altri, in primis colletti bianchi ed affini).

Cosicché, certe leggi e certi provvedimenti, giurisdizionali e non, ovvero il can can mediatico intorno al caso *del momento*, mi riportano davanti agli occhi quella scena de *Il Marchese del Grillo* nella quale Alberto Sordi (marchese buontempone in una Roma a cavallo tra ‘700 ed ‘800) viene chiamato dal Papa a rendere ragione del suo ennesimo scherzo³.



Ciò posto però, l'operazione condotta dagli autori del libro complessivamente non mi soddisfa.

Per certi toni e certi contenuti, ma soprattutto per la circostanza che le storie (non firmate) di questo libro siano raccontate non dal giornalista che dall'esterno osserva un fenomeno (penso al *Fine pena mai* di Luigi Ferrarella ovvero ai Rizzo Stella de *La Casta*) ma da chi, come Pubblico Ministero e Giudice, continuo a pensare abbia la responsabilità per primo di far funzionare il sistema e di farlo funzionare al meglio.

Vediamolo allora più da vicino questo libro.

Toghe rotte è diviso in due parti: La giustizia quotidiana (che consta di nove capitoli) e Che cosa c'è che non va (che di capitoli ne ha quattro)⁴.

Dai capitoli sulla Giustizia quotidiana esce un'immagine in linea con la definizione, citata in prefazione, che la Giustizia in Italia altro non è che una macchina per tritare l'acqua: tanti sforzi, pressoché nessun risultato.

Le indagini, in particolare per i fatti di criminalità economica e per i reati contro la pubblica amministrazione, quasi mai si riesce a finirle prima della prescrizione.

Comunque questi procedimenti, ma in realtà la gran parte dei procedimenti penali, se non in questa fase, si prescrivono nel processo.

Per converso si fanno processi per fatti di nessunissima pericolosità sociale.

Ovvero si mette in opera il meccanismo del decreto penale di condanna per altri fatti ancora che potrebbero fin da subito essere sanzionati in via amministrativa (ed anche qui con la conseguenza che facilmente tra una notifica, un'opposizione ed un rinvio tutto si risolve in un niente di fatto).

I Palazzi di Giustizia perdono i pezzi, mezzi a disposizione non ce ne sono o, quando ci sono, in gran parte non funzionano.

Quanto alla parte sul cosa c'è che non va, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, si fa più in fretta a dire cosa va: niente.

Mi sembra di capire, ma anche qui potrei sbagliarmi e nel caso quindi chiedo scusa, che per l'autore/autrice di questa parte (lo stile unitario dei capitoli rivela l'intervento di una mano soltanto) le responsabilità siano chiare.

Colpa dei politici che fanno leggi sbagliate ed ingiuste.

Degli avvocati che la tirano in lunga ed in larga per guadagnare di più.

E un po' anche dei colleghi magistrati, ché non tutti lavorano sodo e bene.

Dal combinato disposto del capitolato dedicato a come uccidere la moglie e vivere felici e di quello che compendia codice penale e di procedura, si ricava poi, *a contrariis*, la soluzione.

Prevedere come pena solo più il carcere, senza alternative. Abolire la condizionale e *la famigerata Gozzini*. Togliere il più possibile discrezionalità al giudice nella commisurazione della pena (di modo che dia piuttosto il massimo).

Orbene sono reduce da un'udienza davanti al Giudice monocratico cosiddetta filtro.

I processi prescritti non si contano. Quelli sospesi perché relativi a reati coperti da condono neppure (tra i quali una truffa ai danni della Regione peraltro prossima alla prescrizione). Qualche notifica è nulla.

Ci sono due agenti di polizia, persone offese di una resistenza, che si sono presentati senza però costituirsi parte civile, dunque inutilmente ed a scapito, suppongo, del lavoro che li attendeva.

Toghe rotte sembrerebbe aver ragione.

Senonché mi chiedo e mi domando, e vi chiedo e vi domando, se i procedimenti si prescrivono ed arrivano prescritti, si badi bene, alla prima udienza (non in Corte di Cassazione) ci sarà pure qualcuno responsabile.

O no?

Se le notifiche partono tardi, o non partono affatto, ed il processo viene rinviato, è più corretto far pensare al cittadino/a che la responsabilità sia dell'avvocato che solleva l'eccezione (in forza delle già citate garanzie formali)? O dire a questo cittadino/a che il responsabile sta in qualche ufficio del Palazzo di Giustizia ed andare a chiedergliene conto?

E ancora.

Apprendo, dalla lettura del libro, che costruirsi abusivamente una casa in una delle isole Eolie (Patrimonio Mondiale dell'Umanità) e non sopportare conseguenze, è praticamente tutt'uno, perché i procedimenti si prescriverebbero tutti (o quasi).

Chiedo troppo allora al Procuratore della Repubblica che racconta questo fatto se da lui non mi attendo scriva il capitolo di un libro che quasi invita il lettore ad andare a Vulcano, Filicudi ovvero su un'altra di queste isole (un tempo già) meravigliose a costruirsi abusivamente una casa vista mare.

Ma mi aspetto che, se era lui il titolare di quei fascicoli, faccia tutto il possibile per capire perché ciò sia accaduto, per poi fare in modo che non accada più.

Ovvero, se i fascicoli che si prescrivono sono dei suoi colleghi, promuova un incontro con loro per trovare insieme la soluzione che ponga fine a questo scempio.

Mentre sono preso in questi ragionamenti un altro pensiero ancora mi soccorre, suggeritomi dalle riflessioni svolte su processi, carcere e pena in *Toghe rotte*.

Vado idealmente all'aula 59 dove si celebrano le direttissime.

Staranno quasi certamente processando alcune persone straniere, già colpite da decreto di espulsione al quale non hanno ottemperato, peraltro probabilmente incensurate, e che di mestiere fanno la badante, il muratore ovvero la prostituta, dunque pericolosissimi.

Dei diabolici ladri di formaggio e/o affini che hanno portato a termine la loro impresa in qualche ipermercato.

E qualche tossicodipendente, magari anche un po' disturbato psichicamente a forza di usar droga, che ha cercato di rubare su un'autovettura.

Per questi ultimi, vieppiù se recidivi reiterati (insomma al terzo reato), le porte del carcere rimarranno facilmente chiuse finché tutta la pena non sarà stata scontata.

Non che questo sia sbagliato, anzi.

Senonché durante il periodo in carcere queste persone avranno modo di sperimentare l'abissale differenza che spesso corre in questo Paese tra l'idea e l'azione, la teoria e la pratica.

Nel caso di specie, tra come le norme dell'ordinamento penitenziario, in astratto, prevedono che avvenga la detenzione, e quindi programma di trattamento personalizzato, lavoro, incontri con psicologi ed assistenti, partecipazione ad attività ricreative, ed il concreto che attende la gran parte delle persone in carcere in Italia: quel dolce far niente, che chiamato con il

suo nome, è l'ozio, padre dei vizi.

Con buona pace di tutti noi contribuenti che continuiamo ad alimentare questo spreco di risorse oltre che, cosa altrettanto ed ancor più importante, questo spregio alla dignità delle persone.

Apprendo che il curatore del libro si è dimesso dalla Magistratura.

Orbene se vuole iniziare la rivoluzione (della legge uguale per tutti) gli suggerisco di partire non dal minareto assediato dal basso in compagnia di Corto Maltese (immaginare con cui si chiude il libro) ma dall'indossare la toga dell'avvocato, iscriversi alle difese d'ufficio ed all'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, e venire in aula 59.

Ripartiamo (anche) da lì.

Davide Mosso

¹ Pubblicato nel 2008 da Editori Laterza con saggi di Alpa, Rescigno e Gustavo Zagrebelsky, pag. 141.

² "Era presente il segretario del GUF, Giglioli, che mi salutò prima, ma non dopo", annoterà Calamandrei nel suo Diario, il 27 gennaio 1940.

³ Aver fatto celebrare, in tutte le Chiese di Roma, alla stessa ora, una messa per i defunti; cosicché tutte le campane della Città hanno suonato contemporaneamente a morto (come accade alla morte del Pontefice appunto). Alla reprimenda del Papa il marchese obiettò: "Ma è morto qualcuno di più importante di Sua Santità: è morta la giustizia".

⁴ Forse però è meglio dire che le parti sono tre: la prefazione infatti, oltre ad essere l'unica firmata, non si limita ad un commento del libro ma contiene la ricetta per far funzionare il sistema (uno dei cui ingredienti è "gettare a mare le cosiddette **garanzie formali**, null'altro che cavilli da azzeccarbugli per mantenere una pleora di avvocati", pag. XV).



VIA SAFFI 24 - 26 TORINO

VICINANZE TRIBUNALE



**VENDE
DIRETTAMENTE**

UFFICI
DA MQ. 54
A MQ. 850

+39 011 562.16.56
+39 333 926.04.92
areacommerciale@martinicom.com

www.martinicom.com



BLACK PEPPER

Ho divorato *Black Pepper*, di Renzo Capelletto e Bruno Gambarotta, in due sere, preso da una vicenda fattuale e processuale che, al di là di lasciare nel lettore una serie di interrogativi su quanto vi sia di fantasioso e quanto di realmente accaduto, lo rende terribilmente ansioso di conoscere come si dipani la storia, quali altri misteri o misfatti stiano per profilarsi all'orizzonte, quale ne sia l'epilogo. Che, poi, per un libro che nella seconda di copertina viene espressamente attribuito alla penna di due "giallisti", non è certo merito secondario.

Per il lettore che faccia parte del mondo giudiziario torinese, o che a quel mondo sia per qualche ragione vicino, altrettanto stimolante è la particolarissima tentazione, che diventa vero e proprio esercizio di ricostruzione storica, di attribuire a molti dei personaggi del libro l'identità di figure note, che a quel mondo sono realmente appartenute e che in esso hanno effettivamente operato, o magari vi operano tuttora. Al punto che, insieme al nostalgico ricordo di persone che di questa vita – e non solo del mondo giudiziario – non fanno più parte, mi rimane il rovello di non essere riuscito a dare un'identità a quell'avvocato Amilcare Pozzo Brancati, "alto e imponente quant'era lungo il suo nome", che del protagonista avvocato Lorenti era stato il "dominus" ed i cui praticanti "si sentivano schiacciati dal peso insostenibile di un'autorità indiscussa": personaggio splendido, che anche dalla pensione compare – non richiesto – per continuare a tutelare il giovane ex-praticante nei momenti che la sua esperienza gli suggerisce essere, per quest'ultimo, di maggiore difficoltà, in una commistione di autoritarismo, di autorevolezza e di incondizionato affetto che credo possa essere attribuita a molte delle figure che negli anni hanno reso grande il Foro torinese.

Se si potesse parlare di viaggi, di

motociclette, di giovanili incontri d'amore tra le suggestioni d'una Torino amata tanto intensamente quanto intensamente pulsano nell'avv. Lorenti le radici della "sua" campagna monferri-no-casalese, altre e ben più divertenti annotazioni si potrebbero fare. Ospiti di questa prestigiosa "rassegna", non ci si può esimere dal rimanere aderenti a tematiche giudiziarie, sia pure latamente intese ed appena sfiorate.

A me, giudice ormai ex, mai transitato attraverso esperienze di studi professionali, ha sempre affascinato molto il rapporto avvocato-cliente. Perché mi sono spesso sorpreso a fantasticare su quanto l'avvocato pretenda di sapere, dal proprio cliente, di ciò che è realmente accaduto; su quanto possa egli stesso rimanere vittima delle eventuali menzogne del proprio difeso; su quanto egli eventualmente perda in efficacia difensiva nell'essere pienamente consapevole della colpevolezza del proprio cliente; su quanto incida, anche per l'avvocato, quella possibile discrasia fra verità processuale e verità storica che per il giudice rappresenta il più ricorrente ed acuto dei tormenti professionali, se non anche esistenziali. E, sotto questo profilo, *Black Pepper* è esemplare, nel suo lasciare sospeso l'interrogativo se Luca Pirrotta, condannato in primo grado ed assolto in secondo, rivelatosi col trascorrere del tempo personaggio criminale di spicco a dispetto delle contrarie convinzioni lungamente maturate dal suo difensore, abbia o no avuto parte nell'omicidio di Giovanni Grandoglia.

Ma il libro offre spunti di riflessione più specifici per chi opera nella giustizia torinese. Molti, infatti, sono i momenti nei quali, al di là di quelli improntati al maggiore formalismo dell'udienza, l'avv. Lorenti si trova a dover entrare in contatto con gli organi giudiziari inquirenti, e quindi nel corso di quella che a quei tempi ancora si chiamava fase istruttoria: primo fra

tutti, il delicatissimo momento nel quale il difensore accompagna all'interrogatorio del pubblico ministero, e quindi a costituirsi, il proprio cliente fino ad allora irreperibile, ed anzi in schietto odore di latitanza. Ebbene, la descrizione di tutti questi contatti informali è ispirata a quella che da sempre è una delle caratteristiche fondamentali della giustizia torinese, fortemente invidiata da altre sedi giudiziarie: un rapporto sempre molto corretto e trasparente, quasi mai seriamente conflittuale, tra l'avvocatura e gli organi giudiziari, siano essi inquirenti o giudicanti. Quello stesso rapporto che, negli anni, ha consentito a Torino di essere la sede nella quale si sono celebrati, nel pieno rispetto delle regole processuali, ed anche di quelle deontologiche di ciascuna categoria, processi di estrema complessità e di elevatissimo impatto sociale, soprattutto in materia di terrorismo e di criminalità organizzata.

Ecco. Se una riflessione squisitamente giudiziaria può essere tratta da *Black Pepper*, mi pare sia quella di non dimenticare mai quanto sia importante, per un'amministrazione della giustizia serena, equilibrata, vicina alle esigenze dei cittadini, capace di fare di questi ultimi il centro di attenzione privilegiato, un costante impegno a preservare, a ricercare ancor più, ad approfondire, una cultura della giurisdizione che sia comune a tutte le categorie di coloro che dell'amministrazione della giustizia sono gli operatori. Tanto più in un periodo – e quello che stiamo vivendo lo è sempre più – nel quale le difficoltà della classe politica ad arginare comportamenti devianti attraverso interventi su altri piani di responsabilità – etica, amministrativa, o appunto politica – finisce per assegnare alla giustizia penale la scomoda esclusiva nella tutela della legalità.

Mario Bellone

già Presidente della I Sezione penale del Tribunale di Torino



Dal Congresso Nazionale Forense

Nel mese di novembre del 2008 si è tenuto, a Bologna, il XXIX Congresso nazionale Forense; il tema-titolo dell'evento congressuale "Accesso alla giustizia: realtà effettiva o utopia?", voluto forse accattivante anche verso una pubblica opinione mai troppo tenera, negli ultimi tempi, con la classe forense, è suonato quanto mai attuale in un fine d'anno funestato dalle rovinose notizie di un'economia globale alle corde, e di un sistema paese sempre meno credibile nelle sue istituzioni e nei suoi equilibri.

Eppure, mai come in questa occasione, al di là degli slogan che – come detto – dovevano forse adempiere a compiti massmediatici più che congressuali in senso stretto, l'avvocatura ha saputo mostrare, nella sua agape congressuale, momenti di concretezza e, financo, di significativa concordia e forza.

Sin dall'apertura, o meglio sin dalla sua organizzazione, il congresso ha evidenziato due anime, due aspetti, entrambi rilevanti seppur totalmente distinti: un primo aspetto prettamente politico istituzionale, ed un secondo momento di elaborazione scientifica e di condivisione dei risultati.

Il momento politico istituzionale: CNF e OUA, coronando un percorso di avvicinamento asintotico iniziato negli ultimi anni, e grazie all'impegno profuso – fra tutti – dai rispettivi presidenti professor Alpa ed avvocato Grillo, hanno saputo presentarsi, e presenziare, all'evento in modo sufficientemente coordinato ed efficiente. La dicotomia, ora non più celata e sottesa, bensì palese, fra rappresentanza mediata, centrale, istituzionale ed obbligatoria, e quindi il CNF, e la rappresentanza diffusa, periferica, associativa e facoltativa nell'OUA, è finalmente apparsa, quantomeno agli ottimisti ed agli avvocati di buona volontà, come momento condiviso di forza e coesione, sintomo di unità nella diversità dei mezzi.

La presidente Grillo, nella propria coraggiosa, ed orgogliosa, relazione iniziale, ha tracciato il solco nel quale poi si è sviluppata l'intera tematica con-

gressuale e convegnistica. La Giustizia rappresenta oggi un settore fra i più in crisi del Paese; nel momento in cui si parla e discute di recupero della competitività del sistema Italia, occorre meditare sulla centralità che in tale prospettiva assume, per una nazione che vuole essere attraente per gli investimenti esteri, un sistema giudiziario efficiente, rapido ed equilibrato.

Così come i cittadini, le imprese, il mondo del lavoro e delle professioni, debbono necessariamente ritrovare fiducia nella funzione centrale dello stato democratico che è rappresentata dalla giustizia. Oggi la tutela dei diritti appare sempre più come prerogativa di pochi, mentre i più – vittime loro malgrado di un sistema inefficiente ed inefficace – vengono mortificati nelle aspettative e nei bisogni.

Ed ecco quindi il percorso che l'Avvocatura deve seguire a percorrere: da un lato esercitare sempre più pressione sul legislatore, affinché questi abbia a promulgare una nuova legge regolatrice dell'ordine forense, e dall'altro e contemporaneamente concorrere a realizzare in Italia una piena disponibilità di giustizia valida, efficiente, seria e diversificata.

Come non ricordare poi la "stagione della protesta" nel 2006, all'indomani dell'iniziativa legislativa nota come decreto Bersani. Come bene ha ricordato l'avvocato Grillo, la protesta nacque nel nome dei principi cardine della professione, nell'interesse preminente dei cittadini e delle persone che venivano invece surrettiziamente contratti e compresi nella figura, alla moda ma quanto mai irreali, del "cittadino-consumatore". Rischiando così di fare del "mercato" allo stato puro, senza spendere una minima riflessione sul metodo e, soprattutto, senza operare alcun approccio sistematico alla complessa materia.

E mentre veniva spinta ed approvata questa pubblicizzata quanto inutile, se non dannosa, mini-riforma, l'avvocatura – già colpita e mortificata dalle quotidiane difficoltà ed i costanti disagi dell'attività quotidiana – veniva dipinta

agli occhi della pubblica opinione come un ceto chiuso ed inaccessibile se non per *jure hereditatis*. La semplice analisi dei numeri – incredibili nel loro aumento esponenziale – degli iscritti negli ultimi anni, dimostra la misera e strumentale consistenza di tanta accusa. Numeri che però rappresentano anche l'enorme rischio che l'avvocatura sta correndo: non imboccare la strada della crescente qualità delle prestazioni, del rigore etico e deontologico, della serietà ed attenzione contributiva porterebbe ad un ulteriore e, stavolta, irreversibile declino della professione tutta.

L'assise congressuale, come precedentemente detto, ha portato un grande contributo di elaborazione scientifica. Articolati i lavori in workshops predefiniti, si è assistito a interventi e dibattiti di altissimo livello, con la predisposizione e redazione di documenti, transitori e finali, di notevole spessore e rilevanza scientifici.

Il workshop sulla "razionalizzazione dei processi civili (civile - lavoro - famiglia - minori)" ha posto l'accento sul sistema – ad oggi vigente – che appare perdere costantemente e progressivamente terreno in termini di risposta alla domanda di giustizia, in merito all'inarrestabile aumento dell'arretrato e dei tempi di definizione, venendo ad incidere pesantemente oltre che sulla qualità della vita collettiva, anche sulla competitività del Paese. I continui interventi sui riti possono rappresentare una delle leve di intervento, ma – come anche la recente storia insegna – se utilizzati in modo disorganico e come unico intervento, divengono forieri di ulteriori svantaggi ed intralci più che di benefici.

Quindi appare auspicabile una iniziativa legislativa che raccolga ed espliciti un forte impegno nella prospettiva di una radicale semplificazione dei riti processuali, così da pervenire, finalmente, ad una procedura base, adattabile con poche modifiche specifiche alla materia di famiglia e del lavoro. Nell'ambito dei diritti delle parti, riaffermati con forza e chiarezza, segnatamente per quanto riguarda le garanzie

del contraddittorio e della difesa, occorre elaborare un rito base sufficientemente flessibile ed adattabile, senza sconvolgimenti, alle diverse situazioni concrete.

D'altra parte, qualsiasi riflessione o progetto legato alla razionalizzazione (e semplificazione) dei riti, non può venire separato da un profondo ripensamento circa l'utilizzo delle risorse esistenti (materiali e culturali) che, poche o tante che siano, sono largamente male e sotto utilizzate.

In altro gruppo di lavoro sono state affrontate le tematiche relative a "I sistemi alternativi – ADR – mediazione". La novità evidenziata nel corso dei lavori congressuali è consistita, essenzialmente, in una nuova apertura dell'avvocatura nei confronti dei mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie: pur con la diffidenza che ha nel tempo caratterizzato l'approccio degli organismi forensi con i procedimenti alternativi, si tende oggi a riconoscere, nel panorama di generale fallimento della giustizia "ordinaria", una sorta di valenza emergenziale a tali strumenti.

Sicuramente lo strumento, scelto dal legislatore, della legge delega, è stato aspramente criticato nel corso dei lavori, e non avrebbe potuto essere altrimenti.

Ma parimenti, si è posto l'accento sulla necessità di coordinamento e di allineamento delle norme della legge delegata con le altre esistenti, così come è stata messa in luce l'ambiguità ed incompletezza della formula dei requisiti voluti per gli organismi di conciliazione: professionali, indipendenti e stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione. Al di là della formulazione, evocante più slogan pubblicitari che concrete esigenze funzionali, balza agli occhi l'assenza di un requisito fondamentale per un giudice: la terzietà. Né può ritenersi che la terzietà sia un *quid minoris* dell'indipendenza, così come la mancata previsione della terzietà dell'organismo non può essere superata dalla pur auspicabile terzietà del "conciliatore".

Un altro tema estremamente interessante, oggetto di studio ed approfondimento in un workshop, è stato quello della "magistratura onoraria". Anche in questo caso, i lavori hanno dapprima messo in luce l'avversione che da sempre l'avvocatura ha avuto nei confronti del ricorso, emergenziale e asistemico, alla magistratura onoraria, in funzione di supplenza o, peggio, di tampone temporaneo (ma quanto duraturo...) di situazioni al limite dello sfascio. Il semplice esame dei numeri, che su circa 21.500 magistrati ne vede ben 12.000 non togati, evidenzia anche al non tecnico come lo spazio lavorativo e di produzione giurisdizionale della magistratura onoraria travalichi pesantemente qualsiasi logica di temporaneità e di mero supporto.

La tesi uscita dai lavori congressuali va quindi verso la direzione di rivendicare, in nome di una corretta gestione della situazione presente quale appare, non solo un trattamento economico e previdenziale più consono al ruolo rivestito dai magistrati onorari, bensì un vero e proprio riconoscimento di status giuridico. In parole povere, l'avvocatura oggi propugna una regolamentazione unitaria della magistratura onoraria, cui affidare una parte ben delimitata di giurisdizione esclusiva. In nome della pretesa degli avvocati di rendere un servizio alla collettività, nella prospettiva di rifondare tale servizio e garantirne la massima professionalità, tutto ciò sembra però divenire – anche – un possibile sbocco e risoluzione ai numeri spaventosamente grandi che connotano i nostri albi professionali. Non si può, in quest'ottica, che guardare con un poco di sospetto a parole d'ordine, peraltro in linea di principio condivisibili, contenute in alcuni dei documenti prodotti dal gruppo di lavoro congressuale: "l'avvocatura ritiene che se proprio debba esistere una magistratura onoraria, questa debba essere regolata in maniera uniforme, essere dotata di un organo di controllo, di professionalità, di dignità, essere assoggettata ad un unico sistema retributivo e debba

ricomprendere sicuramente tutte le figure attualmente esistenti". Con buona pace dell'articolo 106 della Costituzione, pur da sempre richiamato e ricordato dai più insigni avvocati e giuristi, che fissando la necessità della nomina dei magistrati per concorso, ammette – in via di mera possibilità – la nomina anche elettiva di magistrati onorari. Come dire che l'eccezione diviene la regola!

Altri gruppi di lavoro infine hanno esaminato ed elaborato lo "stato dell'arte" in materia di class action e tutela del consumatore, giurisdizione amministrativa e rapporti con la giurisdizione ordinaria, geografia giudiziaria: anche in tali occasioni il lavoro scientifico è stato interessante e di buon livello ma, poiché chi scrive non ha seguito i lavori, ci si permette di rimandare il lettore all'esame dei documenti di sintesi elaborati dalle commissioni.

Dopo le luci, le ombre. Il Congresso di Bologna 2008 – come detto – ha rappresentato un momento di funzionale accordo tra Consiglio Nazionale Forense e Organismo Unitario dell'Avvocatura. I personaggi ai vertici di tali organizzazioni nel periodo hanno senz'altro lavorato bene ed hanno dimostrato che l'unità di intenti, e la concordia, possono rendere il migliore servizio alle aspettative degli avvocati italiani. Dell'alto livello scientifico e del proficuo lavoro svolto dalle commissioni si è detto.

Quello che però è necessario, dolorosamente, sottolineare è l'occasione persa, ancora una volta. L'occasione di mostrarsi all'esterno, governo e magistrati ed opinione pubblica, come una forza unitaria capace di reclamare le proprie regole istitutive, professionali e comportamentali. L'occasione di presentare, con vigore ed orgoglio, un progetto di nuova legge professionale rappresentativo di tutti gli avvocati, civilisti e penalisti, artigiani e membri di grandi law firms, esercitanti nelle città e nella provincia. Ed invece, ancora una volta, tale occasione si è persa.

Renato Martorelli



Lettera al Consiglio dell'Ordine

LETTERA APERTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE: I SITI WEB

1. Premessa

L'Ordine di Torino ha una grande tradizione di serietà e di rigore: possiamo affermare – e ne andiamo orgogliosi – che proprio serietà e rigore sono da sempre le note caratteristiche di tutti i Consigli dell'Ordine che a Torino si sono via via succeduti.

Serietà e rigore sono elementi positivi, innegabili ed irrinunciabili strumenti per il mantenimento del prestigio e dell'autorevolezza della nostra professione.

Le due affermazioni che precedono ci sono sembrate doverose premesse ad un articolo che potrebbe per certi versi apparire (ed in effetti lo è) provocatorio: ma è alla luce di esse che le poche considerazioni che seguono dovranno essere lette e valutate.

È evidente che il Consiglio è chiamato al difficile compito di applicare le regole deontologiche ad uno degli elementi di maggiore innovazione tecnologica sul piano della comunicazione: il sito *web*, espressione statica di quella rivoluzione dinamica epocale (*internet*) che, al pari della rivoluzione industriale prima e della rivoluzione informatica poi, ha nuovamente alterato la struttura della società in una maniera che, proprio perché in pieno divenire, ancora non è chiara.

Con queste poche righe intendiamo sommessamente sottoporre all'attenzione del Consiglio in primo luogo, ma anche dei Colleghi tutti, senza alcuna pretesa di scientificità, alcune riflessioni personali che possono aprire un dibattito a supporto di quella difficile attività, sopra ricordata, di conciliazione tra rigore e modernità alla quale ogni Consiglio è

oggi, ben più che nel passato, chiamato a svolgere.

2. Il quadro di riferimento

Possiamo in esordio affermare che i siti *web* sono leciti: e ciò non solo in base al generale principio espresso dall'art. 17 del Codice Deontologico Forense, ma anche in forza dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 17-bis, 1° comma, del medesimo Codice, in virtù del quale laddove l'avvocato, qualora intenda dare informazione sulla propria attività professionale, dovrà indicare, tra l'altro, il sito *web*.

Come tutti sappiamo, la disciplina diretta del Codice Deontologico in tema di siti (oltre alla richiamata semplice menzione di cui all'art. 17-bis, 1° comma, n. 2) è contenuta nel secondo comma del citato articolo 17-bis, che così recita:

“L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”.

Naturalmente, al sito dovranno applicarsi le regole generali in materia di informazioni fissate dall'art. 17: trasparenza, veridicità, correttezza; ed ancora, dignità e decoro della professione, assenza dei connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.

Verrebbe inoltre da dire che, date le sue finalità, al sito (il quale in molte circostanze ha affiancato, quando non sostituito, la stampa) dovranno applicarsi quanto meno l'art. 9 (Dovere di segretezza e riservatezza, come inoltre declinato nel principio espresso dall'art. 17, a mente del quale “è fatto divieto all'avvocato di rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano”), l'art. 18, 1° comma, n. II (il quale, tra l'altro, si applica ai mezzi di diffusione *altri* rispetto alla stampa), l'art. 19, laddove viene fatto divieto di ogni condotta diretta all'acquisizione di clientela con modi non conformi alla correttezza e decoro.

Ultima, ma non ultima, la previsione di cui al 1° comma dell'art. 5, la quale, per la sua portata generale, merita di essere ricordata: *l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.*

Questo appare, ad avviso di chi scrive, il generale quadro normativo-deontologico di riferimento.

3. Le ragioni per l'apertura di un sito

Si potrebbe sostenere che la domanda sottostante al titolo di questo paragrafo (*perché aprire un sito?*) sia superflua e banale.

Banale certamente sì: superflua forse no.

Non potendo noi fornire un'elencazione anche solo lontanamente esaustiva di tutte le motivazioni e delle correlate possibili sfumature individuali alla base della decisione di aprire un sito *web*, abbiamo arbitrariamente operato una scelta di schematizzazione che, ne siamo ben consci, come tutte le sche-

matizzazioni ha in sé i germi dell'aprossimazione, della generalizzazione e, in misura variabile, della incompletezza.

Partendo comunque da questa consapevolezza, e riconosciuti i limiti della nostra classificazione, abbiamo provato ad indicare quelle che ci paiono possano essere le ragioni principali che inducono un avvocato, quale sia la forma di esercizio dell'attività, ad aprire un sito *web*:

- a) per il solo fatto che i siti si stanno diffondendo;
- b) per fornire informazioni in merito alla propria attività;
- c) per fini pubblicitari.

Appare evidente che la seconda motivazione è quella più sana, diremmo inevitabile in un mondo che sta sempre più velocemente spostando su *internet* informazioni di ogni tipo, sostituendo in buona parte la comunicazione cartacea.

La terza suscita in noi avvocati di tradizione continentale (avvocati americani o asiatici la penserebbero diversamente: e su questo torneremo in sede di conclusioni) un moto – a dir poco – di fastidio: anche se il tenore letterale del codice deontologico porterebbe ad affermare che non è vietata la pubblicità di per sé, ma solo quella che sia ingannevole, elogiativa, comparativa (cfr. art. 17, 3° comma, del Codice Deontologico Forense).

La prima è superficiale, ma non per questo deve essere sottovalutata, perché probabilmente illumina l'intera questione dei siti *web*.

Proprio da questa vorremmo allora iniziare.

2.a) L'apertura di un sito per ragioni di imitazione

Non pochi sono gli avvocati che pensano di aprire il proprio sito *web* per il solo fatto che altri (anche se ancora pochi) già l'hanno fatto.

Premesso che l'apertura di un sito non può essere ritenuta di per sé attività di accaparramento clientela sanzionata dall'art. 19 del Codice (essa è infatti lecita ai sensi degli artt. 17 e 17-bis del medesimo Codice), potremmo ad esempio domandarci, senza girare troppo intorno all'argomento, se e quanto un sito sia in grado di attrarre clientela nuova.

La risposta che chi scrive può fornire è la seguente: avere un sito – che viene oggi percepito dal pubblico come un fatto *assolutamente normale* – non porta di per sé clientela nuova.

Altrettanto vero è che *non* avere un sito viene valutato negativamente, primariamente dalla clientela impresa e dalla clientela giovane: la clientela-impresa ha la banale necessità di sapere quali siano le materie nelle quali un certo avvocato o studio opera e dove il singolo avvocato sia reperibile; la clientela giovane, invece, è nata ed ha studiato con *internet*: per costoro un mondo senza *internet* semplicemente non è concepibile.

Non solo. Vorremmo ricordare, qualora fosse sfuggito a chi non utilizza giornalmente *internet*, che sempre più sono i soggetti i quali nel ricercare il recapito telefonico o l'indirizzo di un nome a loro già noto non consultano le guide telefoniche cartacee, bensì lanciano una ricerca su *internet*.

Questo dato della realtà dovrebbe indurre il Consiglio (non solo il nostro, ovviamente), a promuovere l'apertura di nuovi siti, i quali, oltre tutto – anche questo è bene evidenziarlo – hanno costi di sviluppo decisamente ridotti.

2.b) L'apertura di un sito per ragioni pubblicitarie

Questo, ne siamo consapevoli, è un tasto assai delicato: forse il più delicato in assoluto.

In proposito, non abbiamo certamente risposte o indicazioni da fornire, ma unicamente due riflessioni.

La prima riflessione. Individuare la linea di demarcazione tra informazione e pubblicità (anche se non ingannevole, elogiativa o comparativa) è compito arduo, forse addirittura impossibile. Sempre ad avviso di chi scrive, questa impossibilità appare sorgere da una contraddizione insanabile: la comunicazione è necessariamente una forma di pubblicità, in quanto destinata ad informare un pubblico dell'esistenza di un avvocato o di uno studio e dell'attività da questi esercitata in via di prevalenza.

Questa (per noi, almeno) impossibilità di reperire una linea di demarcazione è, diciamo così, enfatizzata dalla natura del mezzo: un sito *web*, molto più di una pubblicazione cartacea, ha i

caratteri della permanenza (in rete), può essere consultato da chiunque, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi orario e, non dimentichiamolo, si presta ad essere riprodotto un numero *infinito* di volte e di copie.

La seconda riflessione. Se è vero (anche solo in parte) quanto appena sostenuto, è altrove che dobbiamo cercare e trovare una disciplina. Probabilmente non occorre guardare lontano. Come suggeriamo nelle conclusioni, che qui dunque anticipiamo, un'applicazione attenta (ma consapevole di ciò che è il mezzo *web*) dei principi di veridicità, trasparenza, correttezza, decoro e dignità sarà necessaria e sufficiente, senza invece andare a ricercare ulteriori elementi strumentalmente finalizzati ad ostacolare la messa in rete di un sito *web*.

2.c) L'apertura di un sito ai fini della comunicazione

Resta ormai poco da affermare nel rapporto tra sito *web* e comunicazione: il sito *web* rappresenta oggi la comunicazione per eccellenza ed è divenuto irrinunciabile. D'altra parte, comunicare è divenuto irrinunciabile.

Come detto, e tornando ad un esempio pratico, il sito *web* sta rapidamente sostituendo le guide telefoniche. D'altra parte, anche gli Albi sono *online*: mentre una volta, l'Albo (quel volume che ancora oggi ci emoziona aprire) non era che nelle mani dei soli avvocati, oggi con la pubblicazione *online* chiunque può accedere agli elenchi senza neppure muoversi da casa (o dal bar, se accede alla rete da un *internet caffè*).

Chi non avrà un sito *web* rischia dunque di non essere più reperibile, come chi non avrà la posta elettronica resterà certamente fuori dal sistema delle comunicazioni.

Per averne la certezza, come abbiamo sopra ricordato, basta guardare il comportamento di un ragazzino delle nostre scuole medie: tutto è su *internet*, i ragazzi comunicano tra loro in chat e per *e-mail*.

Infine, una breve digressione.

Noi che ci collochiamo tra i quaranta ed i cinquant'anni abbiamo molte volte sentito, dalle parole dei nostri Colleghi più esperti, di come, una volta,

il semplice passa parola fosse ben più che sufficiente a fare sì che vi fosse lavoro per tutti.

Credeteci: vorremmo vivere una simile situazione professionale. Dobbiamo prendere però atto che quella realtà non esiste più: gli avvocati sono molti di più, *infinitamente* di più (e questo certamente non per causa nostra). I nostri servizi sono resi anche da altri soggetti: notai e commercialisti, ma anche società di revisione, banche d'affari e consulenti di varia natura. Molti di questi professionisti ed organizzazioni non hanno regole di sorta e comunicano tutto quello che desiderano nel modo che ritengono il più efficace. Il lavoro, infine, non ha più una base esclusivamente cittadina: in Torino operano, giustamente e legittimamente, avvocati e studi legali (e notai, e commercialisti, e società di revisione, e consulenti di varia natura) di altre città e, spesso, anche basati al di fuori dei confini nazionali.

A noi pare che gli avvocati (torinesi, nel caso di specie) debbano essere dotati di strumenti idonei per affrontare questo nuovo mondo, seppure nel pieno e serio rispetto delle regole che rendono

la nostra professione diversa ed autorevole.

4. Brevi conclusioni

Viene allora da domandarsi (e ce lo domandiamo noi per primi) quali conclusioni possano essere tratte dalle note che precedono.

La prima conclusione è in effetti una considerazione di carattere generale: respingere realtà e progresso è impossibile ed ha effetti unicamente negativi. Ne abbiamo isolati almeno quattro: il primo, è che si facilita chi è iscritto presso Albi più "modernisti": e questo ci dovrebbe fare riflettere, perché una avvocatura territorialmente divisa non serve a nessuno; il secondo, è che si giunge addirittura a privilegiare chi è iscritto presso Albi sostanzialmente latitanti: e questo è profondamente scoraggiante e demotivante per chi cerca di essere al passo con i tempi nel rispetto delle regole, ed è altresì foriero di una perdita di autorevolezza e credibilità della nostra professione tutta; il terzo, è che si lasciano spazi sempre più ampi a quegli studi legali (e non solo legali) che, essendo basati all'e-

stero, non hanno alcuna forma di limitazione; il quarto, è che si cede il passo ad altre professionalità che non vedono l'ora di svolgere una buona parte di quelle attività che costituiscono il nucleo centrale dell'avvocatura.

La seconda conclusione, che esprimiamo con grande e sincero rispetto per chi ci ha preceduto ed ha fatto grande l'avvocatura, ci porta ad affermare che un Consiglio rigoroso, ma moderno ed orientato a sostenere i suoi iscritti (ed i giovani in primo luogo), dovrebbe abbandonare schemi dialettici preconcetti che, anche solo inconsciamente, siano tentati di bloccare ogni forma o modalità di informazione in quanto potenzialmente simile, assimilabile o comunque *in odore* di pubblicità. Un Consiglio rigoroso, ma moderno, che abbia un'attenzione particolare al prestigio dei propri iscritti anche nei confronti di altri Ordini, nazionali e stranieri, e di altre professionalità dovrà vigilare affinché la comunicazione, quali ne siano le forme, sia veritiera, trasparente, corretta, dignitosa, decorosa, priva dell'indicazione del nominativo dei nostri clienti.

Anna Chiusano e Fabio Regoli



INVESTIGAZIONI MORETTI

Il vantaggio di sapere.

www.investigazionimoretti.it

Prendere le giuste decisioni non è facile. La realtà è sempre più complessa, veloce, mutevole. Noi lavoriamo per semplificarla, chiarirla, risolverla e offrire alla persone e alle aziende le certezze che ritengono essenziali nella vita privata e professionale.



MORETTI
AGENZIA INVESTIGATIVA

Corso Moncalieri, 413 - Torino Tel. 011.6613517 - Fax 011.6317741
Cell. 3339536222 **24/24**



IL GIOVANE PENALISTA TRA DUBBI E SPERANZE

La domanda più frequente che i giovani colleghi si pongono – siano essi neoavvocati oppure ancora praticanti – è come sarà per loro possibile inserirsi soddisfacentemente nel mondo dell’Avvocatura. A prima vista tale quesito appare lo stesso che ha alimentato le speranze e le ansie delle precedenti generazioni e, pertanto, esso è di solito accompagnato da un armamentario di risposte canoniche: l’esercizio della pazienza nell’attesa, l’impiego dell’umiltà, il richiamo alle analoghe difficoltà incontrate da chi si è in seguito affermato.

Sull’attualità ed utilità di tali risposte è arrivato ora il momento di interrogarsi con particolare attenzione.

La questione sulle prospettive di inserimento nel mondo forense si è riproposta, formalmente sempre identica, a successive generazioni di avvocati e praticanti, ed è stata quasi subito accantonata da gran parte dei professionisti al momento del raggiungimento dei primi obiettivi.

All’osservatore più attento, il quale voglia indagare effettivamente le problematiche legate all’evoluzione dell’Avvocatura, non può sfuggire che oggi è in atto un’irreversibile mutazione del volto della nostra professione, tale perfino da spingere a dubitare che essa possa ancora venire concepita come un corpo unitario, anziché come la somma di realtà ben distinte, non sempre facilmente coesistenti e sempre più difficilmente comunicanti.

Conseguentemente, anche la domanda su come possa un giovane introdursi nella realtà forense ricavandosi uno spazio vitale e vedendo la sua ambizione almeno in parte realizzata,

ha cambiato radicalmente il proprio intimo significato. Solo le parole con cui si esprime il quesito sono rimaste identiche nel tempo, ma il loro senso è da qualche anno diverso. Dunque, diverse devono essere le risposte.

La palese inutilità sia delle rassicurazioni che delle profezie di sventura normalmente fornite è ormai sotto gli occhi di tutti i giovani che vivono il problema e di tutti coloro che intendono prenderne seriamente atto.

Proprio a queste due categorie di soggetti è rivolto questo breve scritto: ai professionisti che si trovano oggi in prima linea a lottare per introdursi in un mondo che ha sempre più difficoltà ad accoglierli, ed a tutti quei colleghi, compresi i più maturi, che intendano dimostrarsi veramente sensibili al problema, sia perché sono ancora in grado di ricordare che anch’essi sono stati giovani, sia perché comprendono che farsi carico del futuro dell’Avvocatura può risultare comunque utile per chiunque, in qualsiasi modo ne faccia parte.

Le nostre riflessioni avranno riferimento specifico al campo penale; non se ne abbiano a male i colleghi principalmente concentrati su altri rami del diritto, poiché tale impostazione è solo l’ovvia conseguenza della scelta di parlare di quel fenomeno più conosciuto da chi scrive.

Tuttavia non si dubita che, continuando nella lettura, anche i non penalisti troveranno poste in luce non poche problematiche a loro ben note.

Negli ultimi anni, specie a partire dal 2000, le difficoltà di inserimento nel mondo forense sono aumentate in maniera esponenziale ed ormai insoste-

nibile, tanto che si può tranquillamente ritenere che l’inizio del nuovo millennio sancisca la cesura tra due realtà ben distinte: quella degli avvocati che si sono da tempo affermati e quella di coloro che incontrano serie difficoltà senza intravedere prospettive. Inoltre, mentre fino a qualche anno addietro era ancora possibile scorgere con nettezza il decorso degli stretti sentieri da percorrere per raggiungere l’affermazione, oggi tali percorsi appaiono irreparabilmente interrotti, con la triste conseguenza di una prospettazione dell’ascesa professionale come di fatto impossibile.

Ed allora, i dubbi del giovane professionista hanno assunto un significato radicalmente diverso rispetto al secolo appena terminato, poiché egli non si trova più ad affrontare solamente quelle iniziali problematiche che hanno caratterizzato la carriera di tutti i colleghi più maturi, ma anche a scontrarsi con altre, ben più pesanti e quasi impensabili fino a dieci anni fa.

Un primo rilevante fattore di difficoltà può essere facilmente individuato nella sempre minore quantità di processi penali realmente discussi. Ciò non si deve soltanto alle scelte del legislatore, che in molti casi ha sostituito le precedenti fattispecie penali con illeciti amministrativi, ma anche al ricorso considerevole ai riti alternativi che il codice accusatorio prevede come via di fuga rispetto al processo (si pensi al “patteggiamento”), che rendono quasi insignificante il ruolo del difensore. La marginalizzazione della funzione dell’avvocato è poi causata anche dal ricorso molto frequente alla definizione dei procedimenti per mezzo del decreto

penale di condanna (conseguenza probabile di esigenze deflattive del carico degli uffici giudiziari). Con particolare riguardo alla realtà torinese, è poi da ricordare la recentissima legge che ha disposto la soppressione di Procura e Tribunale Militare in conseguenza della drastica riduzione dei procedimenti, dovuta alla sospensione della leva militare.

Inoltre, occorre osservare che la lentezza del sistema giudiziario italiano, ormai considerata fisiologica, comporta spesso che il processo penale, qualora ancora venga celebrato, inizi quando il reato è prossimo alla prescrizione e quindi si concluda in breve tempo con una sentenza di non doversi procedere, cosa che ancora una volta limita e mortifica il ruolo dell'avvocato penalista nella gestione della causa.

Ad un numero sempre maggiore di avvocati corrisponde dunque una drastica costante diminuzione del numero di processi effettivamente celebrati, con la conseguente superiore difficoltà di inserimento in un mercato dalla domanda sempre più ristretta, che rischia perfino di diventare troppo ridotto per i professionisti che già vi operano. In secondo luogo, nel momento in cui i giovani aspiranti penalisti, trascorsi gli anni della pratica e superato l'esame di abilitazione, sono formalmente in grado di intraprendere una carriera autonoma, si trovano normalmente ad affrontare con estrema impreparazione il mondo del diritto applicato; ciò reca come conseguenza un fisiologico ritardo nell'approccio alla gestione delle cause (almeno per chi riesca a misurarsi coscientemente con i propri limiti) e un ritorno sempre più dilazionato dell'effetto delle prime esperienze professionali.

Ciò detto, possiamo provare – senza pretese di completezza – ad enumerare per esemplificazione i principali nodi critici con i quali attualmente viene a confrontarsi il giovane avvocato penalista.

- Divergenza tra il bagaglio formativo acquisito durante gli studi universitari e le conoscenze fondamentali allo svolgimento della professione;
- assenza, durante la pratica forense, di efficaci meccanismi di verifica della sua effettività e proficuità;

- posticipazione della valutazione delle capacità del candidato al solo momento dell'esame di abilitazione;
- scarso incremento delle conoscenze giuridiche durante la pratica a causa dell'eccessivo impiego del giovane, da parte di alcuni studi, in attività prive di effettiva valenza formativa;
- scarsa autonomia del ruolo del giovane avvocato penalista all'interno degli studi affermati, con conseguente difficoltà a costruire una propria identità professionale autonoma;
- eccessiva durata temporale del procedimento penale, caratterizzato da una scansione estremamente lenta delle varie fasi processuali, da cui deriva un rallentamento complessivo del sistema con inevitabile contrazione del numero effettivo di processi celebrati;
- inflazionato ricorso all'istituto del "patteggiamento", che provoca la sensibile riduzione delle occasioni per i neo-avvocati di formarsi gestendo lo sviluppo processuale nella pienezza del contraddittorio tra le parti, con conseguente impossibilità per il giovane di misurarsi pienamente "sul campo";
- assenza di idonei percorsi di formazione istituzionali in alcune materie fondamentali per l'avvocato penalista, quali la psicologia giuridica e criminale, la tecnica del contraddittorio processuale, la metodologia di redazione degli atti;
- scarsa conoscenza delle fondamentali norme deontologiche, che turba il corretto svolgersi della concorrenza nel momento dell'acquisizione della clientela;
- decadimento dell'immagine dell'avvocato e della sua considerazione sociale, conseguente anche all'insufficiente e non sempre esatta comunicazione in merito a figura e ruolo del penalista;
- scarso peso dei giovani avvocati nelle decisioni degli organi forensi;
- eccessivo numero degli avvocati "penalisti" (così ampiamente definiti per effettivo svolgimento assiduo ed esclusivo della professione in campo penale, ovvero per frequentazione anche saltuaria delle aule penali).

A parere di chi scrive, le suddette questioni meritano un organico dibattito, sia considerate singolarmente, sia soprattutto come espressione di una complessiva congiuntura. Occorrerà ricercare efficaci rimedi con riguardo a ciascuna di esse per reperire una risposta soddisfacente. E dovrà trattarsi di una riflessione che parta dal basso, priva di velleità e di intenti dogmatici e soprattutto concreta, perché al problema è indispensabile ora trovare una soluzione effettiva ed utile.

Non pretendiamo di dare oggi questa risposta. Possiamo solo intravedere alcuni possibili iniziali correttivi alla situazione presente, quali:

- 1) un maggior raccordo tra Avvocatura e Università;
- 2) il potenziamento dei momenti di formazione durante la pratica mirati ad assicurare uno *standard* minimo di conoscenze e capacità;
- 3) la costanza, durante tutta la pratica, di incontri di apprendimento e di verifica e il loro mantenimento anche dopo l'esercizio della professione;
- 4) la creazione di una commissione consultiva composta e votata dai giovani avvocati che interloquisca con il Consiglio dell'Ordine;
- 5) l'introduzione per legge del titolo di "*avvocato penalista*".

È significativo notare come attualmente l'esigenza di una riforma della professione forense sia stata concretamente recepita nell'elaborazione di numerosi schemi di disegni di legge, predisposti sia dal Consiglio Nazionale Forense che da parlamentari di tutti gli schieramenti. Dalla lettura di questi documenti preliminari emerge come dato comune la volontà di valorizzare il titolo specialistico. A tale proposito, osserviamo che appare tuttora indefinito il complesso di condizioni che dovrebbero regolare l'acquisizione e l'utilizzo di tale qualifica; in particolare sembra ancora difettare una focalizzazione precisa della ricaduta pratica dell'acquisizione del titolo di "penalista".

È intuitivo comprendere la mole di problemi che comporterebbe la scelta drastica di limitare al professionista specialista la frequentazione delle aule penali. Non possiamo nasconderci che su tale punto specifico, tuttavia, la ricerca di una soluzione concreta è tra le meno differibili.

La riflessione su quanto sin qui evidenziato può aprire innumerevoli spazi di confronto. È chiaro però che una risposta soddisfacente alle problematiche che si sono sollevate non può che nascere da un dialogo tra chi il problema oggi lo vive e chi è realmente intenzionato a risolverlo.

Un incontro volto a suscitare e proseguire il dibattito è dunque auspicabile, ed a tempi brevi (la sede non è di difficile reperimento, in quanto non possiamo dimenticare che l'Avvocatura torinese ha, nella Fondazione Fulvio Croce, un luogo vocato ad ospitare momenti di dibattito attraverso i quali ricercare la sempre miglior definizione della propria identità attuale; e questo desiderato confronto tra colleghi rappresenterebbe anche l'occasione per avvicinare molti giovani alla realtà della Fondazione, forse non da tutti ancora nitidamente percepita nelle sue intere potenzialità).

Non si può infine trascurare di osservare come divenga ancora più fondamentale affrontare questi temi nel momento attuale, quando l'assetto interno della professione, a partire dalla stessa istituzione ordinistica, appare consistentemente messo in discussione.

Ciò detto in relazione alla consistenza odierna dei problemi ed alle ipotesi di soluzione, occorre però doverosamente svolgere qualche considerazione in merito – anche e soprattutto – alle opportunità che il mutamento dei tempi in atto può far intravedere.

Nei momenti di forte cambiamento, infatti, all'iniziale fase di disorientamento segue pur sempre un assestamento e l'apertura di nuovi scenari con prospettive non prima pensabili.

Innanzitutto, il fenomeno migratorio che interessa sempre più intensamente il nostro Paese sta comportando un considerevole aumento dell'esigenza di difesa in ambito penale, sia in relazione agli illeciti commessi al momento dell'immigrazione illegale, sia rispetto alle condotte realizzate nel territorio nazionale.

In tutt'altro ambito, a immediata dimostrazione dell'eterogeneità del ventaglio di possibilità emergenti, si segnala anche il maggior ruolo che è destinata ad assumere la responsabilità "penale-amministrativa" degli enti, dal

2001 introdotta nel nostro ordinamento e oggi sempre più oggetto di interventi legislativi estensivi e conseguente maggior applicazione giudiziaria.

Ancora, riprendendo alcuni temi di riflessione già sviluppati, va evidenziato come l'odierna tendenza alla velocizzazione del processo penale e al suo quasi generalizzato esaurimento attraverso i riti alternativi (tra questi specialmente il "patteggiamento", che di fatto comprime ad un livello minimo l'attività di studio del caso) rappresenta in realtà un fattore di inevitabile differenziazione per l'avvocato penalista tecnicamente preparato, e ciò in misura molto maggiore rispetto ai tempi in cui il processo veniva effettivamente celebrato a dibattimento, e spesso in tre gradi di giudizio.

Così pure non vanno trascurate le opportunità legate al neointrodotta sistema di formazione continua del ceto forense, che potrebbe rappresentare anche il presupposto per intraprendere un'attività di collaborazione – a diversi livelli – all'attività di preparazione/aggiornamento di colleghi più o meno giovani (e non si dimentichi la forte esigenza dei primi, determinata dall'ingravescente scollamento tra formazione universitaria e forense).

Occorre poi osservare che a facilitare il giovane penalista è oggi la sua particolare capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, le quali rendono possibile la creazione di uno studio professionale fondato su strutture assai più "leggere" di quelle necessarie fino a qualche decennio fa. In particolare, i moderni strumenti informatici e di telecomunicazione consentono di trasportare con sé tutto quanto serve per svolgere più che degnamente l'attività professionale, riducendo i tempi morti e l'impegno economico originariamente richiesto per la creazione di una struttura tradizionale.

Infine, non va trascurato un ultimo dato. L'attuale stato di confusione e sofferenza in cui versa la professione forense sta inevitabilmente provocando la tendenza di molti iscritti all'Albo a ricercare soluzioni lavorative alternative, magari mantenendo temporaneamente l'iscrizione in attesa di tempi più proficui. Anche questa circostanza non può che far ben sperare coloro che invece intendono dedicarsi con perseveranza e immutata passione all'effettivo esercizio dell'avvocatura.

E allora, la ricerca di una parola netta sulla permanenza di prospettive serie allo svolgimento dell'attività in campo penale non è più differibile.

Ciò che appare chiaro, sin da adesso, è che attualmente la professione in genere, e più marcatamente quella svolta in campo penale, non può più costituire momento e luogo interlocutorio nel quale trovare temporaneo "parcheggio" nell'attesa di ipotetici futuri sviluppi. L'accesso all'avvocatura è, oggi come non mai, scelta da perseguire con grande chiarezza di obiettivi ed enorme impiego di risorse, nella consapevolezza da un canto della misura di medio-lungo periodo del raggiungimento dei risultati, e dall'altro della presenza di nuovi sbocchi al momento intuibili solo nei loro segnali di partenza.

È per questo che la collocazione del giovane all'interno di uno studio legale è ora più che mai opportunità da non "sprecare" (magari attraverso frequenti migrazioni originate dall'incontro con le prime difficoltà), ed è per questo che lo svolgimento di una buona pratica penalistica è ora obiettivo da perseguire comunque, indipendentemente dalla specializzazione – all'interno della stessa materia penale – dello studio in cui è svolta.

Visto quanto fin qui si è detto, sembra opportuno porre all'attenzione dei lettori il fatto che gli autori di questo breve scritto sono due avvocati penalisti, uno dei quali, trentenne, inizia oggi ad affacciarsi al mondo del diritto ed a costruire la propria immagine professionale, mentre l'altro, cinquantenne, è titolare di uno studio avviato. Nonostante le attuali marcate differenze tra le loro situazioni, entrambi hanno creduto e credono ancora nella possibilità, anzi nella necessità, di affrontare insieme il problema dell'accesso al mondo forense, poiché ritengono che le soluzioni da proporre, in questo momento critico, debbano emergere da un confronto collaborativo volto a conservare la possibilità di esercizio onorevole della professione attraverso, soprattutto, la progettazione e la costruzione di un ponte tra le generazioni.

**Luca Carnino
Guido Fracchia**



STARE DECISIS: UN POSSIBILE PASSO VERSO LA CERTEZZA DEL DIRITTO?

Sfogliando una qualsiasi rivista giuridica, è immediata la constatazione che (specie in materia processuale-penale, per quanto di mia conoscenza) quasi la metà delle pronunce della Corte di Cassazione (pubblicata in massima o per esteso) trova, in nota, un commento che contiene riferimenti a sentenze di segno opposto, talvolta nell'ambito della stessa sezione, addirittura nella stessa giornata d'udienza (ma con relatori differenti).

Il panorama è sconcertante, e confligge con la sostanza del principio d'uguaglianza.

Per rimediare a questo, che è uno dei tanti nodi irrisolti della nostra agonizzante giustizia, sarebbe doveroso cercare di trovare una soluzione, ed io mi azzardo a proporla una: lo *stare decisis*.

Si tratta, come è noto, di un istituto tipico della *common law* (che va sotto il nome di *case law*) che l'ha mutuato dal diritto romano pretorile, e che potrebbe essere importato anche nel nostro ordinamento con opportuni adattamenti.

Ed allora, ecco in sintesi la mia idea, ovviamente da approfondire e perfezionare.

Per iniziare dalla situazione più semplice, immaginiamo che una sezione della Cassazione si trovi a dovere interpretare, per la prima volta, una nuova legge: la sua sentenza enuncerà un principio di diritto.

Ebbene, qualsiasi giudice di merito

dovrà applicare questo principio di diritto; se non lo condividesse, sospenderà il processo ed investirà del quesito, argomentando, la Suprema Corte. Una sua sezione appositamente designata effettuerà una prima deliberazione volta ad accertare la manifesta infondatezza o meno del reclamo (chiamiamolo così): nel primo caso restituirà gli atti al giudice a quo, che sarà tenuto ad osservare il principio di diritto già affermato dalla Cassazione; nel secondo, devolverà – tramite designazione del Primo presidente – la questione ad altra sezione della Corte (diversa da quella che aveva enunciato il principio di diritto ora messo in discussione) che dovrà riaffrontare il problema, alla luce degli argomenti espressi dal giudice di merito.

A questo punto: se questa sezione della Corte riterrà infondato il reclamo, lo rigetterà confermando il principio di diritto *de quo agitur*; se invece ne condividerà le ragioni, investirà, con ordinanza motivata, le Sezioni Unite, la cui pronuncia varrà come interpretazione autentica, cui tutti i giudici dovranno per il futuro adeguarsi.

La stessa regola può valere anche per le norme che – attualmente, come accennavo sopra – presentano discordanti esperienze giurisprudenziali. Un diritto intertemporale potrebbe prevedere che, fin d'ora, una sezione della Cassazione che prende atto di un contrasto di giurisprudenza, ne devolva

obbligatoriamente la soluzione alle Sezioni Unite, la cui pronuncia avrà lo stesso valore di interpretazione autentica vincolante per i giudici, sia di merito che di legittimità, cui ho sopra fatto cenno.

Al cittadino ed al giudice non deve interessare sapere se è meglio una certa interpretazione piuttosto che un'altra: all'utente od operatore della giustizia interessa sapere quale è il contenuto e la portata della norma, che gli piaccia o non gli piaccia.

Come è facile accorgersi, si tratta di miei pensieri neppure troppo in libertà: nessun giudice dovrà sentirsi leso se la sua soggezione *solo* alla legge verrà intesa come legge così come interpretata, una volta per tutte, dalla Cassazione, ferme restando le garanzie dell'incidente di legittimità costituzionale.

D'altronde già ora il giudice del rinvio è tenuto a rispettare il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza di annullamento: e non si vede perché la "soggiacenza" del giudice "inferiore" a quello "superiore", attualmente prevista per il caso singolo, non possa assumere una portata generale.

Non mi pare, poi, che esistano difficoltà pratiche: ormai ogni sede giudiziaria è provvista di strumenti informatici collegati con l'Ufficio del massimario della Cassazione, che consentono l'immediata conoscibilità delle sue sentenze.

Sergio Badellino



Ancora sui diritti dell'Uomo

L'UOMO: UN FANTASMA SI AGGIRA TRA NOI

Permettetemi di intervenire sulla questione della denominazione *Corte di Strasburgo dei Diritti dell'Uomo*, cui la vostra rivista ha dedicato alcune interessanti pagine nella sua recente pubblicazione. Lo faccio come persona che da molti anni dedica la propria attenzione al “pensiero della differenza”.


Innanzitutto mi pongo la domanda: come dobbiamo considerare il termine Uomo nel XXI secolo? Un residuo della filosofia socratica, una variante dell'”individuo” dell'Illuminismo o del “cittadino” della Rivoluzione francese, uno degli ultimi ancoraggi del patriarcato? Se è così, è sufficiente

chiedere un aggiornamento del linguaggio politico occidentale, rimasto fermo per inerzia, pigrizia mentale, affezione archeologica. Se invece il termine Uomo regge su una volontà consapevole, allora proviamo a ragionare sul problema. Perché per noi donne è un problema.

Scriva la grande filosofa Hanna Arendt: “La filosofia ha sempre parlato dell'uomo. La filosofia ha definito la politica come il luogo della realizzazione dell'uomo. Ma proprio qui sta l'errore: la politica è il luogo della pluralità degli uomini, non dell'uomo” (*Che cos'è la politica*). L'uomo nella sua singolarità, nel suo solipsismo car-

tesiano, nella sua astrazione e universalità, nel suo essere il significante supremo, non esiste, è un fantasma che si aggira tra noi. Esistono gli uomini e le donne, esiste la pluralità degli esseri viventi, con la propria storia, le proprie esperienze, il proprio corpo, le proprie relazioni.

Ma – si dirà – con il termine Uomo si intendono tutti gli esseri umani, comprese le donne: è semplicemente una convenzione. Tuttavia, nonostante l'apparente buon senso, questa semplificazione non prevede almeno l'alternanza del genere. Se sostituissimo al termine in uso il termine Donna avrebbe la stessa valenza? Non credo, e



sarebbe interessante chiederci il perché. Ma per fare una convenzione bisogna essere almeno in due, in questo caso occorre chiedere alle donne se sono d'accordo. E le donne dicono di no, che non lo sono, poiché il termine Uomo è storicamente implicato con la filosofia greca, anzi ne è una derivazione diretta, senza che attraverso i tanti secoli ne sia stato alterato il senso.

Scriva la filosofa Adriana Cavarero: "Il grande Aristotele dice: l'uomo è un animale che ha il possesso del *logos*, e per questo è un animale politico. Allora ecco il luogo di realizzazione dell'identità maschile, che si pone come l'uomo universale" (*Il femminile negato*). Chiariamo: quando Aristotele dice *l'uomo* intende proprio *il maschio*. Perché dice questo? Perché il pensiero "binario", nato con i filosofi greci – razionale/irrazionale, trascendente/immanente, cultura/natura, spirito/materia, mente/corpo – ha stabilito che l'uomo appartiene al primo dei due termini, la donna al secondo. Dunque, la donna, è fuori dalla storia, dalla filosofia e dalla politica poiché è calata nella materia, nell'immanenza e nell'irrazionale. L'Uomo, invece, in quanto possessore del *logos* ha la titolarità della rappresentanza dell'umanità. Dalla filosofia greca questo pensiero percorre tutta la cultura occidentale sino ai nostri giorni. Facciamo nostre le parole della filosofa Rosi Braidotti: "Ci si è appropriati della ragione, che appartiene a tutta l'uma-

nità, come se fosse un diritto maschile portando così all'esclusione del femminile" (*Dissonanze*).

Il termine Uomo, dunque, è fortemente impregnato di misoginia e di volontà di potenza. Per Aristotele solo gli uomini, ossia i maschi, generano – tra loro – le Idee, che sono immortali. La donna invece genera *solo* i figli che sono per loro natura mortali. L'unica possibilità che le donne hanno di apparire sulla scena della *polis* è relegata alla procreazione, ossia alla sfera della mortalità.

La legge si avvale, dunque, di un linguaggio ben connotato. Ma, dobbiamo aggiungere, fuori dal linguaggio non c'è niente, non ci sono cose vergini, corpi autentici, concetti che non siano già significati. Per Fiammetta Ricci, citando Aristotele (*Etica Nicomachea*) "ogni volta che è in gioco il linguaggio, la situazione diviene politica per definizione, perché è il linguaggio che fa dell'uomo un essere politico" poiché "ogni linguaggio sottende una visione del mondo" (*I linguaggi del potere*, 2003). Chi ha stabilito, legittimato e conservato la centralità e l'onnicomprendività del soggetto Uomo? Il pensiero della differenza sessuale ha dato questa risposta: è la cultura patriarcale, una cultura che domina la scena filosofica, politica e scientifica da millenni. Con il femminismo abbiamo assistito alla decostruzione di questa cultura: "Non riconoscendosi nella cultura maschile, la donna le toglie l'illusione dell'uni-

versalità" è la netta sintesi di Carla Lonzi, una delle più autorevoli pensatrici europee.

Dunque, assumere il termine uomo come la parte per il tutto, equivale a un atto politico, poiché rimanda a un pensiero destinato a dominare la scena pubblica, in questo caso il diritto. Per questo non possiamo fare a meno di tradurre uomo come colui che è dotato di *logos* e che in forza di questa autorappresentazione ha espulso la donna dalla scena pubblica.

Ma la parola è azione oltre che pensiero, anzi è pensiero d'azione, schema di comportamento e regola intersoggettiva. Per questo ritorniamo a parlarne, anche in questa sede, nella speranza che la nostra azione si traduca in un cambiamento capace di accogliere la molteplicità degli esseri umani e, in particolare la soggettività femminile: si nasce maschio o si nasce femmina. Tra i due soggetti può esserci complementarità? Sì, se il significato di quest'ultimo termine viene concordato con le donne. Se, invece per complementarità si intende che l'uomo agisce nella sfera pubblica e la donna, invece, nella sfera privata (divisione dei ruoli), allora no, dal momento che questa complementarità risulta essere una versione edulcorata dell'asimmetria ancora oggi esistente tra i due sessi, con il maschile posto a controllo del potere e il femminile a custode del focolare.

Aida Ribero Manzoni



Storia dell'Avvocatura

RITRATTI DI GIURISTI SUBALPINI: SECONDO LUIGI FROLA

(Torino, 27 novembre 1850 - Torino, 4 marzo 1929)



Se è vero l'assioma di Friedrich Schlegel che ogni vita nasconde un romanzo, viene da pensare che un solo romanzo possa al tempo stesso riunire le tante storie di un'unica famiglia, come ci ricorda l'epopea de *"I Buddenbrook"* di Thomas Mann; e come potrebbe dirsi, entro certi aspetti, dei Frola di Montanaro.

Quella dei Frola è una delle più illustri famiglie di Montanaro, antico centro del Canavese a poca distanza da San Benigno Canavese e da Chivasso.

I primi documenti che la menzionano risalgono al secolo XIV. La sua storia recente prende però origine con l'avvocato Pietro Giuseppe Frola, che fu giudice di mandamento e sindaco di

Montanaro dal 1805 al 1812, durante il periodo napoleonico.

Dotato di buone sostanze e capace di fiutare gli affari, Pietro Giuseppe Frola nel 1801 divenne proprietario del castello di Montanaro, di una cascina e di estesi terreni a vigna e bosco, già appartenuti all'abbazia di Fruttuaria.

La proprietà del castello gli pervenne con l'aggiudicazione all'asta di alcuni lotti di beni di quell'abbazia, che erano stati nazionalizzati in seguito all'occupazione francese del Piemonte e in forza della Legge 3 Fruttidoro dell'anno 8° (23 agosto 1801), abolitrice degli enti ecclesiastici.

L'ingrandimento di tali fortune patrimoniali fu ancora incrementato dal figlio di Pietro, avv. Eugenio Frola, il quale, esattore delle imposte del mandamento, acquistò vasti appezzamenti di terreno che circondavano il castello, fra cui un terreno detto "aia delle decime" perché anticamente vi venivano portate le decime in natura che gli abitanti del borgo pagavano agli Abati di Fruttuaria, loro signori.

L'avv. Eugenio Frola ebbe a sua volta due figli, Secondo Luigi e Pier Eugenio, gemelli, nati a Torino il 27 novembre 1850.

Secondo Luigi fu personalità eminente di studioso (specialmente in diritto tributario), di avvocato del foro subalpino, di senatore, conte e ministro; ma più noto ancora egli fu quale sindaco di Torino dal 1903 al 1909.

Il fratello Pier Eugenio, anch'egli laureato in giurisprudenza, entrò in magistratura percorrendone rapidamente i vari gradi fino a diventare Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona (1909), di Venezia

(1913) e infine di Bologna dal 1914 al 1919: anno in cui fu collocato a riposo.

Il magistrato Pier Eugenio Frola aveva fama di uomo saggio ma non indulgente, tanto che un avvocato penalista, sovente impegnato come difensore di imputati in processi in cui il Frola era pubblico ministero, conìò l'espressione: "*La frola a l'è un bon frut ma 'n poch indigèst*".

Scrisse di diritto, fra cui una monografia dal titolo *Delle ingiurie e diffamazioni, degli oltraggi*, pubblicata per i tipi della UTET nel 1910.

Resse infine il Comune di Montanaro come sindaco, dall'aprile 1923 all'ottobre del 1924.

Di Pier Eugenio i vecchi del luogo ricordano che fosse un gran cacciatore, solito trascorrere lunghe ore nei boschi di sua proprietà, in cui si aggirava munito formidabilmente di doppiette e cartucce (e, ancor più, di sporte con la merenda, portategli dalla domestica che camminava – non si sa se per modestia o prudenza – qualche passo dietro di lui).

Rimasto vedovo in prime nozze di Maria Emanuel, Pier Eugenio si risposò ed ebbe un figlio, Mario Frola, che nacque a Casale Monferrato (dove il padre era aggiunto giudiziario al locale tribunale) il 17 febbraio 1877, fu avvocato in Torino e quivi morì il 21 marzo 1950.

Da Mario e dalla moglie Maria Pons in Frola nacque in Montanaro, il 28 settembre 1906, Eugenio Frola, ingegnere e professore universitario, che morì a Torino il 6 maggio 1962.

Sono tutti sepolti nella tomba gentilizia del cimitero di Montanaro.

** **

L'attenzione maggiore va qui rivolta a Secondo Frola, la cui statura di giurista, uomo politico e amministratore sovrasta senza dubbio la figura dei suoi congiunti.

Egli, mentre fu un esemplare interprete di quella tradizione tutta subalpina che considerava quasi ufficio naturale il coniugare la professione forense con un forte impegno di partecipazione nelle istituzioni civili, dimostrò di possedere, nell'amministrazione delle cose pubbliche, una tempra di ardito innovatore.

Esponente del liberalismo giolittiano, il Frola introdusse nella politica

comunale un ottimismo, una volontà di progettare e costruire che ebbe rapidamente ragione delle idee e abitudini dominanti presso la classe dirigente a Palazzo di Città di fine Ottocento, pervasa di un diffuso misoneismo e chiusa entro gli angusti orizzonti di una prudente conservazione.

Secondo Frola, come il padre Eugenio e il nonno Pier Giuseppe, abbracciò gli studi in legge conseguendo la laurea in giurisprudenza all'Università di Torino il 15 luglio 1871. Non aveva neppure ventuno anni e si laureò con il massimo dei voti (70/70), discutendo una tesi dal titolo *Le banche e lo Stato*. Si diede alla professione legale in Torino, dove aprì uno studio di avvocato civilista che seppe ben presto acquistare reputazione nel Foro.

La sua vocazione era però rivolta alla carriera politica.

Nel 1874, a soli ventiquattro anni, era già membro del Consiglio Provinciale di Torino. A trentadue anni, nel 1882, fu eletto deputato al Parlamento per il collegio di Chivasso.

Da allora e fino al maggio 1900, per sei legislature, fu eletto ininterrottamente deputato.

Ricoprì due volte la carica di sottosegretario al Ministero del Tesoro: la prima volta sotto la Presidenza del Consiglio di Rudinì, dal 6 febbraio 1891 al 15 maggio 1892; la seconda volta, ancora con il Rudinì, dal 27 gennaio 1898 al 1° giugno 1898.

In quest'ultima data divenne Ministro delle Poste e Telegrafi, rimanendo tuttavia in carica poco meno di un mese (10 giugno-29 giugno 1898).

La competenza in materia finanziaria, tributaria ed economica di Secondo Frola era tale (di lui si disse che era "*una delle menti più equilibrate e più acute della deputazione piemontese*"), che per anni in Parlamento fu chiamato a far parte della Giunta del Bilancio, occupandosi anche quale relatore del bilancio dello Stato.

** **

Il periodo più alto e denso di risultati, per l'amministrazione pubblica in generale, e torinese in particolare, della vita di Secondo Frola fu però quello che prese avvio con la sua elezione a sindaco di Torino il 6 luglio 1903.

Egli resse l'amministrazione civica una prima volta dal luglio 1903 fino al giugno del 1909, per ritornare poi a Palazzo di Città una seconda volta, dall'ottobre 1917 al novembre 1919.

Appartenente all'Unione liberale monarchica e vicino a Giolitti, il futuro sindaco Frola – che pure non godeva dell'appoggio dei cattolici – passò alle elezioni amministrative del 1902 con tutta la sua lista di trentasei candidati, sia pure in posizione di trentacinquesimo e penultimo dei candidati liberali, avendo ottenuto 8.846 voti (dietro a Roberto Biscaretti di Ruffia, trentaquattresimo con 9.145 suffragi, e davanti a Benedetto Foà, trentaseiesimo con 8.715 voti).

La sua lista era ricca di nomi illustri per censo, nobiltà e autorevolezza politica, formata com'era, tra gli altri, dal sindaco in carica Severino Casana, dal più volte sindaco Felice Rignon, e da colui che sarebbe stato l'immediato successore di Frola, ossia Teofilo Rossi di Montelera.

La rinuncia del nuovo sindaco Ernesto Balbo Bertone di Sambuy, che era stato eletto pressoché all'unanimità, ma che si trasse da parte di fronte ad uno scenario denso di incognite sul piano politico (la forte presenza in Consiglio comunale dei socialisti, il recente ingresso in politica dei cattolici) e sul piano sociale (le proteste per le condizioni di indigenza di una vasta area di popolazione si associavano ai fermenti di una città agli albori dell'industrializzazione); una successiva, breve fase di transizione, in cui a dirigere l'azione del Comune venne chiamato Alfonso Badini Confalonieri, furono gli eventi che prepararono la strada all'elezione del nuovo sindaco Secondo Frola.

La sua elezione fu quasi plebiscitaria dal momento che egli ottenne quarantquattro voti favorevoli e l'astensione dei socialisti.

E fu con lui che, nell'unanime opinione degli storici, si ebbe il decollo poderoso e improvviso della città, destinata in brevissimo volgere di anni ad assumere – dopo un quarantennio di declino, conseguente alla perdita del ruolo di capitale dello Stato – la fisionomia del tutto innovativa di grande centro industriale del Paese.

La nuova maggioranza municipale, di matrice liberale ed orientamento gio-

littiano, pose infatti a base della sua azione un lungimirante programma di riforme di vasto respiro.

Fu grazie all'attuazione di tali riforme che Torino assurse a punto di riferimento nazionale in termini di realizzazione di grandi opere di ingegneria civile, di decollo industriale appunto, di miglioramento delle condizioni umane e lavorative del ceto operaio, di generale espansione del benessere sociale.

Approfittando della recente legge n. 103 del 29 marzo 1903 – che consentiva l'assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei Comuni con la creazione di aziende municipalizzate destinate ad operare in regime di monopolio¹ – l'amministrazione Frola diede origine, attraverso le sue municipalizzate, a grandi impianti comunali.

Tra questi occorre ricordare la costruzione dell'acquedotto municipale che deriva l'acqua dal Pian della Mussa, e l'impianto idroelettrico che utilizzava il salto della Dora presso Chiomonte per la produzione dell'energia elettrica necessaria all'illuminazione pubblica e privata. Fu riscattata la rete tranviaria già della Società Alta Italia e venne istituito il servizio delle affissioni.

La crescita anche demografica della città impose l'adozione di un "Piano unico regolatore e di ampliamento", reso esecutivo il 5 aprile 1908, che avviò un profondo riassetto del territorio urbano. Ciò rese possibili interventi di sistemazione della viabilità, come la costruzione del ponte Umberto I sul Po e del ponte sulla Dora di via Cigna; l'apertura di via Pietro Micca e l'allargamento delle vie Monte di Pietà, Viotti, Corte d'Appello.

Ciò permise inoltre che venisse intrapresa la costruzione di importanti edifici pubblici, quali il palazzo delle Poste e Telegrafi di via Alfieri, i monumentali palazzi di corso Vinzaglio destinati agli uffici finanziari e alla Scuola di guerra, l'ospedale militare di corso Orbassano. Venne riattato il Teatro Regio, e ampliata la sede della Galleria d'arte moderna.

Non minore impegno fu rivolto all'istruzione, particolarmente all'istruzione secondaria. Si deve al Frola la diffusione delle scuole professionali, dall'istituto professionale femminile *Maria Laetitia*, all'istituto professionale operaio; dalla scuola popolare di elet-

rotecnica alla scuola di panificazione, alla risistemazione della scuola tipografica.

Egli ottenne l'istituzione del liceo classico "Vittorio Alfieri". Fu il fondatore dell'Ente autonomo casa popolari. Fece approvare un nuovo regolamento municipale per le scuole elementari e per il patronato scolastico. Sorsero nuovi edifici scolastici, di istruzione elementare e secondaria, come l'Istituto tecnico Sommeiller e la Scuola normale Domenico Berti.

Dal 1897 Frola presiedette il Museo industriale italiano, cui era collegata la Scuola di Applicazione per ingegneri, dotata di aule e di laboratori d'avanguardia. Il Museo industriale – che si occupava della formazione di direttori di industrie e insegnanti delle Scuole d'arti e mestieri ed istituti tecnici – era però privo di una precisa direzione tecnica e didattica. Dal canto suo, la Scuola di applicazione – che si occupava invece della specifica formazione degli ingegneri – soffriva per la perdita di allievi e per la rigidità di bilancio, essendo sottoposta a pesante tutela da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

La maggioranza dei professori dei due istituti propose la fusione di Scuola e Museo in un Politecnico, e al contempo la modifica dei *curricula* di Ingegneria.

Tale fusione ebbe luogo nell'anno 1906, e diede così origine al Regio Politecnico di Torino, che riuniva in sé tanto il settore della formazione tecnica dei suoi allievi quanto l'offerta di servizi all'industria attraverso i propri laboratori di ricerca. Il Politecnico doveva operare quale ente morale dotato di propria autonomia amministrativa e didattica.

Merito di Frola fu l'aver fortemente voluto questo obiettivo, che era in sintonia con il suo proposito di contribuire a creare una moderna *élite* professionale.

Non minore fu l'attenzione da lui dedicata al miglioramento delle condizioni igieniche della cittadinanza. Si debbono ricordare in proposito l'approvazione di un nuovo regolamento d'igiene, l'istituzione di ricoveri e dormitori, di un dispensario contro la tubercolosi, di nuovi bagni popolari.

A sostegno di siffatta potente azione riformatrice occorre, tuttavia, risorse economiche che il Comune non

aveva, e che resero perciò necessario accedere a mutui bancari e aumentare le tariffe del dazio sui consumi, tanto che l'amministrazione propose di allargare la cinta daziaria per aumentare l'area contributiva.

Proposte e iniziative le quali si dimostrarono fortemente impopolari al punto da indurre il sindaco e la sua giunta alle dimissioni irrevocabili, deliberate il 21 aprile 1909.

L'alto profilo della personalità del Frola gli valse l'incarico di presiedere le celebrazioni del bicentenario dell'assedio di Torino del 1906, e successivamente di organizzare e quindi dirigere l'Esposizione internazionale dell'Industria e del lavoro, tenutasi nella nostra città nel 1911. (In segno di riconoscenza per la perfetta riuscita dell'Esposizione internazionale al senatore Secondo Frola fu concesso il titolo di conte il 25 febbraio 1912).

*** **

Un'atmosfera ben diversa si respirava in città nell'estate del 1917. Era il più cupo anno di guerra. Le ristrettezze mordevano larghi strati della popolazione. La penuria di generi alimentari, soprattutto di pane, aveva provocato turbolenze, sfociate nel mese di agosto in una vera e propria sommossa popolare, soffocata nel sangue.

La repressione ebbe per immediato contraccolpo politico lo scioglimento della giunta, retta allora dal sindaco avv. Leopoldo Usseglio. Il Consiglio comunale corse ai ripari votando e chiamando nuovamente alla guida della città il senatore Frola.

Fu un periodo non più permeato di quel travolgente slancio innovatore che aveva segnato il primo sindaco Frola. Era viceversa venuto il momento degli incitamenti alla coesione morale, nel momento più critico degli anni di guerra.

Secondo Frola si fece interprete di quei sentimenti, non soltanto con la parola (il 23 giugno 1918 davanti al pronao della chiesa della Gran Madre egli chiamò i torinesi a giurare di "resistere, sopportando ogni sacrificio fino alla vittoria"), ma con iniziative assistenziali a favore dei familiari dei militari al fronte, quale l'istituzione di un fondo di solidarietà per le famiglie bisognose.

Terminato il conflitto, bisognava potenziare i servizi municipali

(soprattutto gli impianti di produzione dell'energia elettrica) per soddisfare una popolazione cresciuta di numero e le esigenze dell'industria. La giunta rivolse anche i suoi sforzi a nuove forme di patronato e di assistenza agli orfani dei militari.

Le elezioni politiche del novembre 1919, con la vittoria dei socialisti, segnarono il tramonto della compagine liberale guidata da Secondo Frola, che si congedò dal consiglio comunale il 24 novembre con espressioni di toccante augurio, per la città, di conseguire "il continuo sviluppo in tutti i rami dell'attività umana".

Questo non doveva però rappresentare per lui il ritiro da ogni attività pubblica. Il suo instancabile entusiasmo lo portò infatti ad occuparsi del consorzio portuale Torino-Savona e ad interessarsi al progetto di collegamento autostradale tra Torino e Milano: progetto di cui purtroppo non poté vedere la realizzazione poiché la morte lo colse a Torino il 4 marzo 1929.

Si può dire di lui che concorse come pochi altri a plasmare il volto della Torino del primo Novecento, non soltanto nel suo ganglio industria-

le e nel settore dell'istruzione, ma nella stessa realtà del tessuto urbano².

* * *

Il castello in Montanaro, la cui prima memoria risale alla metà del secolo XIII, poi ricostruito nella prima metà del Cinquecento, e rimasto nei possedimenti degli Abati di Fruttuaria fino ai primi dell'Ottocento, cadde, come si è visto, in proprietà della famiglia Frola a partire dagli inizi di quel secolo.

Si deve all'avv. sen. Secondo Frola il suo integrale rifacimento e ammodernamento negli anni 1885-88, per diventare da allora splendida dimora sua e dei suoi congiunti.

Il figlio, avv. Giovanni Frola, entrato nella proprietà esclusiva del castello per la cessione delle quote ereditarie a lui fatta dai fratelli, alla propria morte nel 1951 lo lasciò in legato alle Opere Pie di Montanaro.

Dal 15 gennaio 1960 il castello è destinato a casa di riposo per anziani. Anche in questo vi è la visibile testimonianza dell'animo generoso dei Frola.

Dario Poto

Bibliografia

Per le notizie relative alla famiglia Frola e al castello di Montanaro mi sono valso dello studio *Il conte Giuseppe Frola giurista e storico, profilo biografico*, opera accurata e molto documentata sulla famiglia Frola a cura di don Giuseppe Ponchia, edita dal gruppo "Cultori di storia montanarese" nel 1969.

Per le notizie di carattere generale sull'esperienza di Secondo Frola quale sindaco di Torino ho utilizzato lo studio *Uomini e gruppi politici a Palazzo di Città di Filippo Mazzonis, Storia di Torino*, Einaudi, 2001, vol. 7, pagg. 423, 509 e 525-526.

Per le realizzazioni della giunta Frola nel 1903-1909 ho fatto ricorso a Rosanna Rocca, *Due sindaci innovatori: Secondo Frola e Teofilo Rossi*, in id. (a cura di), *Storia illustrata di Torino*, VI. *Torino nell'età giolittiana*, Sellino, Torino, 1980, pagg. 1581-1600.

¹ La legge 103/1903 è unanimemente considerata come uno degli interventi più incisivi nella storia della pubblica amministrazione in Italia, tanto da farla considerare come una vera e propria "rinascita comunale". Aimò, *Stato e poteri locali in Italia 1848-1995*, la Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997.

² Lo stile "liberty" dà una connotazione inconfondibile alla Torino di primo Novecento. Si pensi a Palazzo Maffei di corso Montevicchio, con le sue suggestioni simboliste sospese fra scienza e sogno; alle gotiche fantasie del Palazzo delle salamandre di corso Francia; alle stilizzazioni floreali di "Casa Rey" di Pietro Fenoglio, in corso Galileo Ferraris angolo via Revel; alla spumeggiante "Fontana dei mesi" di Carlo Ceppi nel parco del Valentino; alla facciata classicamente impaginata degli Istituti Superiori Femminili (già scuola "Maria Laetitia") di corso Galileo Ferraris n. 11, con l'areale leggerezza della sua pensilina in ferro. E a tante altre eleganti espressioni dell'*Art nouveau* nel centro di Torino.



Dalle associazioni

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO “DOMENICO NAPOLETANO”

Sezione Piemonte

Il Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” venne costituito a Salerno il 29 novembre 1971.

Il Centro Studi Nazionale (www.csdn2.it) è articolato in Sezioni Regionali, sparse su tutto il territorio nazionale. Oggi si contano ventiquattro Sezioni, tra cui la Sezione Piemonte, fondata nel 1991.

Il Centro Studi ha lo scopo di approfondire la conoscenza del diritto del lavoro nonché lo studio e la risoluzione delle problematiche connesse, specie in relazione alle nuove normative comunitarie, costituzionali, statali e collettive.

Come prevede lo Statuto, il Centro Studi persegue tali fini “attraverso l’incontro di docenti, magistrati, avvocati ed operatori di ogni livello”.

È proprio questa la caratteristica saliente del Centro Studi, dove l’attività di analisi e di studio è favorita dal pluralismo professionale e culturale della base associativa, costituita non solo da figure tradizionali di operatori del diritto come magistrati, docenti e avvocati, ma anche da organizzazioni sindacali e consulenti del lavoro.

Il perseguimento dell’attuazione dei propri principi statutari è dunque ispirato al di sopra di ogni scelta di campo, non solo politica ma anche professionale.

La Sezione Piemonte del Centro Studi (Segreteria: Via San Pio V n. 20 - 10125 Torino, Tel. 011/669.28.48 - 669.88.58, e-mail: rcarapelle@carapelle-clivio.it) ha visto quest’anno l’avvicendamento delle proprie cariche, con l’elezione di un nuovo Direttivo e la nomina a Presidente della dott.ssa Clotilde Fierro e a Segretario dell’avv. Roberto Carapelle, che succede all’avv. Carlo Russo (che qui ringraziamo per i lunghi anni di instancabile attività dedicata al Centro Studi).

Oggi la Sezione Piemonte conta su

oltre cento iscritti, provenienti da varie categorie professionali. Tra i primi obiettivi che il nuovo Direttivo si è posto vi è stato quello di allargare quanto più possibile l’associazione verso i giovani praticanti e avvocati, andando incontro alla loro esigenza di studio e di approfondimento e auspicando il loro contributo, di freschezza di idee e di lavoro, in vista di quel ricambio generazionale continuo che solo può permettere il perpetrarsi di una stimolante vita associativa.

Pertanto, a partire dal corrente anno, il Direttivo ha deliberato la riduzione del costo di iscrizione a 30,00 annuali, in luogo degli ordinari 75,00 per tutti i giovani, sino a 32 anni di età compiuti.

L’attività sociale si è sviluppata attraverso una serie di incontri-studio, a cadenza grosso modo bimestrale.

Se negli ultimi anni il modulo degli incontri era strutturato intorno all’approfondimento delle divergenze nella interpretazione giurisprudenziale dei dati normativi, dal 2008 si è ritenuto di concentrare l’attenzione piuttosto sulle novità, sia giurisprudenziali sia soprattutto legislative.

D’altra parte, queste ultime, rappresentano ormai un dato costante del diritto del lavoro, antenna sensibilissima dei mutamenti non solo degli indirizzi di Governo, ma anche economici se non di costume. È il nostro il “droit social”, come giustamente usano chiamarlo in Francia, per eccellenza, diritto non solo della società ma di tutti noi cittadini.

Sono stati così affrontati nel corso del 2008 argomenti quali il contratto a termine, oggetto di ormai innumerevoli “ritocchi” legislativi; il principio di irretroattività, a parere di molti stravolto dai recenti interventi della Consulta; le varie problematiche operative connesse agli appalti c.d. endoaziendali, dal passaggio

delle maestranze negli appalti di pulizia (oggetto di recente decreto legge) alle questioni relative alla tutela dei crediti retributivi e contributivi dei prestatori di lavoro (passato dal tradizionale art. 1676 c.c. alle nuove configurazioni date dalla legge Biagi e dal Decreto Bersani), fino alle tematiche tutte nuove in materia di sicurezza, di cui alla legge n. 123/07 e del Testo Unico n. 81/08; infine, nel tradizionale incontro di fine anno, in collaborazione con A.G.I. (Associazione Giuslavoristi Italiani), si toccheranno le scottanti novità in materia lavoristica apportate dalla legge n. 133/08.

Per il 2009 invece sono già in cantiere diverse iniziative, tra cui senz’altro un incontro-dibattito, con la partecipazione di docenti universitari, magistrati e avvocati, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro, che si svilupperà alla luce della attesa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite in materia di danno esistenziale, e un convegno dedicato allo studio degli strumenti legislativi e contrattuali dedicati al governo della (difficile) coesistenza tra doveri di lavoro e diritto alla vita familiare.

Per concludere, ricordiamo che le iniziative del Centro Studi danno regolarmente accesso ai crediti formativi e si tengono normalmente nei locali del Palazzo di Giustizia.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Un piccolo contributo (mediamente 10,00) è richiesto soltanto ai non iscritti qualora intendano acquisire i crediti formativi.

Ci auguriamo di incontrare nelle prossime occasioni tanti colleghi, specie i più giovani: se è vero che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, il diritto che di lavoro si occupa non potrà che essere l’epicentro di ogni cambiamento.

Umbero Oliva



Dalla copertina

LA TORINO DI BOURBON E FORMICA

È in libreria dallo scorso settembre (Priuli & Verlucca editori) un bel volume di fotografie sulla città di Torino: s'intitola *TORINO 360°*.

Alcune di queste fotografie, opera di Livio Bourbon ed Enrico Formica, abbelliscono (su gentile concessione della casa editrice) questo numero de *la Paziienza*.

L'opera (la parte narrativa è in italiano ed inglese) si compone di un centinaio di splendide fotografie a colori di

Torino, delle sue piazze e vie, dei suoi monumenti e di alcuni scorci di facciate dei suoi palazzi che lasciano davvero stupefatti per la loro bellezza.

Vi è prima una ricca introduzione, in forma di lettera alla città, di Bruno Gambarotta: leggetela con calma, perché dalle parole dell'autore si coglie benissimo tutto l'amore per questa meravigliosa città e tutta la "piemontesità" del vero torinese (anche se il nostro Bruno ha avuto ad Asti i suoi natali...).

Assai pregevole, per l'accuratezza scientifica che la contraddistingue, è poi la ricerca storico artistica condotta da Fabio Bourbon, giovane scrittore casalese di formazione classica, che per ogni fotografia puntualmente ricostruisce il contesto architettonico o paesaggistico in cui si deve inserire il prezioso documento.

Un volume, insomma, che non può mancare nella nostra libreria...

Paolo Davico Bonino

